



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto
Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
a.a. 2021/2022

STUDI SULL'ORAZIONE 'PRO CAELIO' DI CICERONE

Relatore: Chiar.mo prof. LUIGI GAROFALO

Correlatore: Chiar.mo prof. MARCO FALCON

Controrelatore: Chiar.mo prof. ROBERTO SCEVOLA

Laureando: Riccardo Nascimben

Matricola: 1141542

INDICE

Introduzione.....	3
-------------------	---

CAPITOLO PRIMO

INQUADRAMENTO STORICO DEL PROCESSO A MARCO CELIO E PRESENTAZIONE DELLE PARTI IN CAUSA

1.1 Fatti e contesto storico.....	5
1.2 Cenni biografici su Marco Celio Rufo.....	20
1.3 I collegi di accusa e difesa.....	24
1.4 La figura di Clodia.....	31

CAPITOLO SECONDO

LA *PRO CAELIO* E IL *CRIMEN VIS*

2.1 Struttura e natura dell'orazione: tra filologia e diritto.....	35
2.2 <i>Crimen vis</i> : origini e repressione nella tarda Repubblica.....	48
2.3 <i>Lex Lutatia</i> e <i>Plautia de vi</i> : genesi e rapporti tra le due <i>leges</i>	52
2.4 I processi <i>de vi ex lege Plautia</i> : uno sguardo comparativo.....	61
2.5 Approccio Sillano al sistema criminale del I sec. a.C.....	68
2.6 Ulteriori ambiguità delle <i>leges de vi</i>	75
2.7 Ipotesi ricostruttive sul <i>crimen vis</i>	79
2.8 Profili dogmatici del <i>crimen vis</i> e sviluppi della legislazione <i>de vi</i>	87

CAPITOLO TERZO

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

3.1	Il particolare caso della <i>lex Pompeia de vi</i>	95
3.2	Il ruolo di Clodia secondo la difesa.....	100
3.3	Il trattamento processuale dei testimoni	103

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1.	Il possibile futuro della <i>pro Caelio</i>	109
2.	Politica: fine o mezzo?.....	110

Bibliografia.....	115
-------------------	-----

Indice delle fonti.....	122
-------------------------	-----

INTRODUZIONE

Oggetto della presente indagine è l'orazione *Pro Caelio* di Cicerone, pronunciata in difesa di Marco Celio Rufo, accusato a titolo di *vis* per una serie di disordini provocati allo scopo di impedire l'arrivo a Roma di un'ambasceria alessandrina e culminati con l'uccisione del suo capo, il filosofo Dione.

Il giudizio si svolse tra il 4 e il 10 aprile del 56 a.C. di fronte ad una *quaestio de vi* istituita *ex lege Plautia* e presieduta dal pretore Gneo Domizio Calvino, mentre erano in corso i *ludi Megalenses*, in giorni di sospensione di ogni altra attività pubblica, proprio per la gravità delle accuse.

Il principale scopo di questo elaborato è quello di approfondire, attraverso l'orazione, origini e sviluppo della normativa *de vi* tardo-repubblicana. Essa rappresenta ancora oggi una sfida per la scienza giuridica a causa della carenza e frammentarietà delle fonti, che si prestano a scenari interpretativi diversi e interessanti al tempo stesso.

È opportuno partire, innanzitutto, dalle vicende storiche che fecero da sfondo al processo, specchio della difficile situazione sociopolitica in cui versava la Repubblica nel I secolo a.C. Il contesto, unitamente ai cenni sulla vita dei personaggi, permetterà di ricostruire le difficili relazioni tra le parti in causa – sia in ambito processuale che in quello extraprocessuale – e si rivelerà di fondamentale importanza per comprendere le ragioni sottostanti alle accuse.

Non sarebbe possibile, tuttavia, affrontare le questioni di diritto presenti nell'opera senza prima accennare agli aspetti retorici dell'opera. È opportuno presentarle innanzitutto struttura e contenuti – seguendo quella che fu la strategia difensiva dell'Arpinate – nell'intento di mettere in luce le modalità con cui l'oratore riuscì a divincolarsi dai problematici aspetti giuridici presenti nel caso di specie.

Si affronterà poi il concetto di *vis*, attingendo alle sue origini civilistiche. In particolare, si ricostruiranno brevemente le tappe del suo progressivo mutamento, da elemento neutro a vera e propria forza antiggiuridica in grado di pregiudicare la pace sociale all'interno della società romana.

L'inizio del percorso normativo sulla *vis* prende avvio dalle due prime leggi in materia, ossia la *lex Lutatia* e la *lex Plautia de vi*: di queste la *Pro Caelio* costituisce, rispettivamente, l'unica fonte di cognizione e uno tra i più autorevoli punti di riferimento

a livello contenutistico. Vista la diatriba dottrinale sorta in merito, è utile indagare i rapporti tra i due provvedimenti nel tentativo di dare una giustificazione a quello che Cavarzere ha definito «lo specchio deformante»¹.

Sarà fondamentale allargare poi il campo d'indagine, per recuperare dalle altre vicende giudiziarie del tempo quante più fattispecie possibili inerenti al *crimen vis*, dal momento che i riferimenti allo stesso presenti nell'orazione in difesa di Celio non sono sufficienti né a chiarire quali furono gli specifici capi d'imputazione addebitati all'allievo di Cicerone, né a ricostruire il possibile contenuto della *lex Plautia*.

Ciò nonostante, la Celiana permetterà di aprire un *excursus* sulle criticità presenti nella *quaestiones perpetuae*, sistema processuale criminale che fu tratto distintivo del periodo sillano, tanto da rimanere indenne alla massiva opera di abrogazione che fece seguito alla morte del dittatore. Come si avrà modo di vedere, queste influenzarono la corretta applicazione delle leggi, promuovendo una commistione di elementi tra le corti cui nemmeno Celio riuscì a sottrarsi.

Al termine di questo spaccato verranno combinati i dati emersi dall'indagine sulle altre orazioni ciceroniane con quelli ricavabili dalla *Pro Caelio*: la ricostruzione dell'ipotetico dettato normativo della *lex Plautia* tornerà utile anche per stabilire quali, tra le varie accuse mosse a Celio, potessero rientrare nel '*proprium quaestionis crimen*'².

In seguito, verranno recuperati i profili dogmatici del *crimen vis* che, unitamente alle fattispecie *ex lege Plautia* ricavate in precedenza, saranno poste a confronto con le successive leggi in materia, la *lex Caesaris de vi* e la *lex Iulia de vi publica et privata*.

Infine, l'ultima parte del presente lavoro si occuperà di trattare prima la particolare configurazione della *lex Pompeia de vi*, che merita una considerazione separata, per poi proseguire con delle ulteriori valutazioni sulla difesa di Celio: nello specifico, si prenderanno in esame sia il ruolo di Clodia come figura processuale sia il trattamento riservato da Cicerone ai testimoni lungo il corso dell'orazione.

¹ A. CAVARZERE, *La lex Plautia de vi nello specchio deformante della 'Pro Caelio' di Cicerone*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesiano*, 22-25 ottobre 1985, Milano, 1988.

² M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen' e la strategia difensiva di Cicerone*, in *LR IX*, 2020.

CAPITOLO PRIMO

INQUADRAMENTO STORICO DEL PROCESSO A MARCO CELIO E PRESENTAZIONE DELLE PARTI IN CAUSA

1.1 FATTI E CONTESTO STORICO

I fatti collegati alla *Pro Caelio* sono il riflesso di alcune caratteristiche generali della vita romana del tempo: la lotta di fazioni, più che annientare la contrapposizione di interessi dei diversi ceti sociali, si sovrappose agli stessi come un filtro deformante. L'immagine che ci viene restituita è quella di un'epoca in cui – come oggi – conservare coerenza politica era una prerogativa di pochi.

Mettere in relazione la vita dei protagonisti con le vicende costituzionali, politiche e militari del periodo permetterà di gettare luce su una vicenda processuale difficilmente comprensibile se decontestualizzata.

L'orazione fu pronunciata da Cicerone fra il 4 e il 10 aprile del 56 a.C., mentre Roma era in festa³, innanzi a una *quaestio de vi ex lege Plautia* presieduta dal pretore Gneo Domizio Calvino⁴. Un giovane, Lucio Sempronio Atratino, e due *subscriptores*, Lucio Erennio Balbo e Publio Clodio rappresentarono l'accusa contro Marco Celio Rufo, sostenuto da Marco Licinio Crasso e Cicerone che completavano il collegio difensivo.

L'antefatto storico era il seguente: venne inviata a Roma nel 57 a.C. un'ambasceria da parte degli Alessandrini capeggiata dal filosofo Dione, per evitare che Tolomeo Aulete, dopo essere stato spodestato dal trono d'Egitto ed essersi rifugiato da Pompeo nella penisola italiana, riuscisse nell'impresa di riconquistare la sua posizione. Per conseguire il suo fine ultimo il sovrano fece assassinare, sia durante che dopo il viaggio, molti membri della delegazione; tra di loro vi era anche Dione. Marco Celio fu

³ La parentesi temporale dell'effettivo svolgimento di questo processo ci viene infatti offerta dall'oratore stesso in Cic. *Cael.* 1.1: *quod diebus festis ludisque publici*. Una Capitale semideserta si preparava ad accogliere un processo svoltosi a più riprese (in giorni comunque contigui) mentre l'attenzione del popolo in quel frangente era rivolta in maniera preponderante ai *ludi Megalenses*, epilogo delle Megalesie. Erano feste che si celebravano nell'antica Roma, accompagnate da giochi pubblici. Il loro nome, derivato dal greco, ricordava le solennità che si celebravano nella Frigia in onore della Grande Madre (μεγάλη μήτηρ), epiteto della dea Cibele.

⁴ Cic. *Cael.* 29.70; Quint. *inst.* 4.2.27; 11.1.51. Come vedremo, Gneo Domizio Calvino fu *quaesitor* ad inizio anno anche del processo in cui Celio accusò *de ambitu* Lucio Calpurnio Bestia.

accusato di essersi associato e di aver preso parte ai disordini e, *crimen* ben più grave, di essere l'assassino del filosofo.

Queste le accuse portate davanti al tribunale insieme a molte altre diverse, per natura e gravità, tutte inserite in una trama processuale unitaria e complessa, così come lo fu la storia di quel tempo, da Silla fino ai giorni del processo.

Nell'88 a.C. – anno di nascita di Marco Celio – Lucio Cornelio Silla con il collega Quinto Pompeo Rufo ricopriva per la prima volta la carica di *consul*.

Per reprimere i tentativi rivoluzionari di Caio Mario, *homo novus*, e Publio Sulpicio Rufo, *tribunus plebis*, Silla marciò su Roma con alcune delle legioni a lui più fedeli, entrando con estrema risolutezza in città, assumendo poteri eccezionali – non si sa precisamente se con un senatoconsulto *de re publica defendenda* o attraverso una legge – con l'intento di reprimere il movimento democratico.

Mario, Sulpicio e altri esponenti del partito dei popolari vennero dichiarati, per la prima volta nella storia, *hostes rei publicae*, con la possibilità per chiunque di eliminarli impunemente e confiscare i loro averi⁵. Questo fece ovviamente fuggire gli oppositori sillani e permise al console di ristabilire il predominio del senato nella capitale.

L'opera di Silla più che eliminare le riforme compiute dai suoi antagonisti politici mirava soprattutto a estirpare il sodalizio creatosi tra poteri magistratuali e plebei, specialmente quelli dei tribuni, alla base dei crescenti sviluppi delle istituzioni repubblicane fortemente radicate nella società.

In particolare, i neo-consoli impedirono alla plebe di prendere qualsiasi decisione senza l'esame – tramite preventiva votazione – del senato; stabilirono che le delibere non dovessero più avere come riferimento le tribù, ma avvenissero sulla base delle centurie; limitarono fortemente la potestà tribunizia; decretarono l'aumento dei senatori con trecento nuovi ingressi e si mossero per la completa abrogazione delle leggi Sulpicie.

Approfittando dell'allontanamento di Silla dalla penisola per combattere le guerre mitridatiche, i *populares* insorsero nuovamente, prima con Mario, poi con Lucio Cornelio Cinna, eletto console nell'anno 86 a.C. senza opposizione da parte di Silla che, in garanzia, aveva preteso il suo giuramento di non modificare le leggi da lui emanate.

⁵ Sulla scelta di introdurre questa dichiarazione da parte di Silla e sul rapporto di questa con il *senatus consultum ultimum* vedi R. A. BAUMAN, *The 'hostis' declaration of 88 and 87 BC*, in *Athenaeum* LI, 1973, 293 ss., il quale ipotizza che il console non avesse potuto ricorrere al *senatusconsultus ultimum* poiché non era presente un'immediata emergenza che ne giustificasse l'adozione e, in secondo luogo, perché tale misura non richiedeva necessariamente che qualcuno dovesse essere ucciso per far fronte a ciò.

Un simile impegno non aveva però alcun valore, né era giuridicamente vincolante per il magistrato che l'avesse prestato: tutt'al più a presidio v'era una sanzione religiosa oltre che politica, come in questo caso. Cinna organizzò quindi la resistenza contro Silla riprendendo il programma politico di Sulpicio, nel frattempo pedinato e ucciso da agenti sillani.

In questo 'intermezzo democratico' – come lo definisce De Martino⁶ – la questione più scottante era costituita dall'iscrizione dei cittadini Italici nelle tribù, attraverso la *lex Cornelia de noviorum civium et libertinorum suffragiis*, con la loro parificazione ai cittadini romani. Ciò scatenò feroci scontri, partecipati da aristocrazia e parte della plebe, culminati nella cacciata dei tribuni plebei da parte dei sostenitori di Cinna, mentre l'altro console aristocratico, Ottavio, colse tale occasione come pretesto per cacciare il suo collega.

Non rassegnatosi a tal destino, Cinna tentò di aizzare alla rivolta gli Italici, e pure gli schiavi con la promessa di libertà, anche se l'appello a questi ultimi sembra non essere stato accolto. Il Senato reagì nei suoi confronti con l'*abrogatio imperii* e la perdita della cittadinanza⁷, la cui legittimità fu contestata da Cinna perché decisione presa senza il voto comiziale e contro la volontà popolare. La guerra condotta quindi con il suo esercito democratico sostenuto dagli Italici contro Ottavio, suo collega di consolato, e il senato, fu da lui vinta.

Senonché con il ritorno di Silla nell'83 a.C. iniziò una nuova e sanguinosa fase che, grazie alla sua superiorità militare e all'appoggio della nobiltà, portò quest'ultimo nell'82 a.C. alla definitiva vittoria presso la Porta Capitolina.

E mentre lo scontro tra *optimates* del patriziato e *populares* della plebe era ancora vivo, Silla volle comunque conferire una parvenza di legalità alle sue conquiste, nonostante la ricerca di un fondamento giuridico per legittimare il suo potere non fosse cosa facile.

⁶ F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, III, Napoli, 1973, 62.

⁷ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 64 nt. 30, propone una riflessione riguardo la misura del senato e la legittimità di procedere all'*ademptio civitatis* nei riguardi di un console. Secondo una versione "religiosa" accolta da Granio Liciano, console e senato si sarebbero mossi in conformità con una dichiarazione dei *decemviri sacris faciundis*, i quali rifacendosi ai libri Sibillini avrebbero riferito che l'Urbe non sarebbe stata in pace fino a che Cinna non fosse stato bandito insieme a sei tribuni. Appiano invece sostiene che l'adozione di un tal provvedimento era giustificata, dal momento che Cinna aveva abbandonato la città e richiesto la partecipazione degli schiavi, ma anche tale ipotesi non pare convincente, dato che l'abbandono della città non era causa di per sé sufficiente per la perdita della cittadinanza. L'ipotesi più plausibile è che il console sia stato dichiarato *hostis rei publicae* e condannato all'*aqua et igni interdictio*.

Infatti, dopo essersi allontanato dalla città nel pieno rispetto della tradizione, che vietava l'ingresso a chi non avesse depresso l'*imperium*, fece proclamare l'*interregnum* dal senato. Valerio Flacco, quale *princeps senatus* e *interrex*, anziché convocare i comizi consolari, propose la *rogatio*, divenuta poi legge, diretta a conferire a Silla la dittatura *legibus scribundis et rei publicae constituendae*. Tornava così in vita una vecchia figura di governo, che acquistava ora una nuova veste. La primigenia dittatura *rei gerendae causa* era stata infatti concepita come rimedio emergenziale limitato nel tempo a sei mesi. Il suo conferimento avveniva per decisione del Senato, organo deputato a decidere sulla sospensione del consolato; infatti, proprio con un senatoconsulto si invitavano i consoli alla *creatio* del dittatore.

Il nuovo modello invece non prevedeva per il conferimento la chiamata in causa dei senatori. La nomina dell'*interrex* precedeva la convocazione dei comizi per l'elezione consolare⁸. Ma Flacco, invece di seguire questa procedura, lesse nell'assemblea popolare una lettera di Silla contenente la richiesta di nomina a dittatore con potere costituente, tramutatasi poi in *rogatio*. L'antica prassi senatoria e il sistema repubblicano venivano così manifestamente disattesi.

La nuova dittatura legava poi la sua durata all'adempimento delle riforme, reintroduceva la *potestas vitae necisque* e conferiva al dittatore la facoltà di designare i magistrati, oltre a molti altri poteri riguardanti per lo più la ridefinizione del territorio⁹. Per l'assenza di limiti temporali, la costituzione sillana si caratterizzò quindi soprattutto per la sua identificazione con il dittatore in persona e il suo arbitrio, tanto che lo stesso Appiano parlò di ritorno alla monarchia dopo cento olimpiadi in regime popolare.

Forte di tali poteri, il dittatore iniziò la spartizione delle terre in Italia tra i suoi e con abile mossa relegò nel passato l'influenza politica del ceto equestre¹⁰, a tutto vantaggio della classe senatoria; diminuì progressivamente i poteri dei censori e dei tribuni plebei e serrò il controllo sulle province ponendole in mano a dei promagistrati.

⁸ Cfr. L. LANGE, *Römische Altertümer*, III, 1871, 152; P. DE FRANCISCI, *Storia del Diritto Romano* II, Milano, 1944, 152. Sembra che detta procedura non venisse più seguita da tempo. In tal senso può essere accolta l'opinione di chi osserva che l'*interrex* non aveva il potere di convocare i comizi.

⁹ Riguardo a tali poteri App. *bell. civ.* 1.99; Plut. *Sull.* 33. In riferimento alla designazione dei magistrati App. *bell. civ.* 1.100; sull'estensione del *pomerium* Tac. *ann.* 12.23; Aul. Gell., 13.14.4.

¹⁰ Egli tolse ai cavalieri il *munus iudicarium* e lo restituì alla classe senatoria: Cic. *Verr.* 1.13.37; l'intervento ebbe una certa rilevanza poiché anche i delitti più gravi vennero sottoposti alla giuria, non più quindi all'assemblea comiziale. Cfr. F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 88. Anche i seggi del teatro destinati ai cavalieri scomparvero: Cic. *Mur.* 19.40.

Tra tutte queste misure non passarono certamente inosservate le liste di proscrizione sillane¹¹, sua massima espressione di ferocia: chi fosse stato compreso nelle esecuzioni sommarie era esposto alla confisca del patrimonio e alla perdita della *testamentifactio* passiva, i discendenti dei proscritti persero inoltre lo *ius honorum*¹². Venne inoltre posta una taglia su chiunque avesse prestato loro assistenza.

In definitiva, l'avvento di Silla aveva chiaramente dimostrato come la classe dirigente romana, erosa da guerre civili e proscrizioni, procedesse ormai solo per inerzia, incapace di guidare efficacemente la vecchia repubblica fuori dallo stallo di inadeguatezza funzionale se non mediante soluzioni autoritarie. Infatti, dai Gracchi in poi, al blando regime oligarchico che resse Roma a cavallo tra la fine del IV e l'inizio del III secolo a.C., si sostituì un «violento governo di fazioni»¹³. La costituzione sillana cercò di introdurre riforme sostanziali, che in parte gli sopravvissero, lasciando però intatti i nodi strutturali della crisi.

Anche il processo penale, come si vedrà nel successivo capitolo del presente lavoro, per adattarsi alle mutate condizioni politiche e sociali, subì l'influenza del modello sillano. Mentre la precedente procedura comiziale presupponeva una sfera di applicabilità sul territorio alquanto ristretta, specchio di una popolazione poco numerosa, le nuove questioni perpetue apparivano ben più conformi ai tempi, sia per struttura che per funzionamento.

Nonostante il tentativo di aggiornare la macchina politica romana, il *dictator* si ritrovò a seguito di varie stragi nuovamente sommerso da odio e forti critiche che portarono alla fine della dittatura nel 79 a.C. Le principali cause del declino furono proprio una base sociale debole e la supremazia della classe senatoria che, vivendo solamente di riflesso rispetto alla forza militare, non poteva resistere a lungo.

Di Silla rimaneva comunque un'eredità scomoda a livello costituzionale, oggetto di opposizioni ancor prima della sua morte. Il lavoro di progressiva demolizione delle riforme ordinamentali iniziò, al contrario di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, da M. Emilio Lepido, padre del futuro nonché più celebre omonimo triumviro, figura ben

¹¹ Sulle proscrizioni si veda F. HINARD, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma, 1985.

¹² F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 77.

¹³ A. SCHIAVONE, *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1998, 188 ss; 200 ss.

lontana dai popolari¹⁴: la sua elezione al consolato per l'anno 78 a.C. fu il frutto di un sodalizio tra famiglie aristocratiche.

Dopo una prima opposizione al restauro della *potestas tribunicia*, Lepido procedette ad una estesa revisione dell'ordinamento sillano. Nonostante la *lex Aemilia frumentaria* fosse stata accolta senza particolari intoppi¹⁵, le altre proposte vennero subito osteggiate dagli ottimati. Le tensioni si accrebbero a tal punto che il senato rispose emanando il *senatusconsultum ultimum* sulla base di un'orazione di L. Marcio Filippo, *princeps senatus*, che convinse la maggioranza dei senatori a considerare Lepido una vera minaccia. Fu inevitabile lo scontro con il secondo console, Quinto Lutazio Catulo, nei pressi del Campo Marzio. Ritiratosi in Etruria, dopo essere stato dichiarato *hostis rei publicae*, il 'console sovversivo' condusse una serie di attacchi armati sulla costa Etrusca che si conclusero con la sua fuga per la Sardegna, dove morì negli scontri con il propretore Triario¹⁶.

La parentesi sovversiva non fu l'unico esempio della volontà di abrogare le leggi sillane, e infatti nei successivi anni le agitazioni continuarono, sia per riabilitare la potestà dei tribuni che per eliminare il monopolio senatorio sulle funzioni giudiziarie. Nel 75 il console C. Aurelio Cotta restituì ai tribuni la possibilità di aspirare alle alte cariche magistratuali, ma il colpo decisivo lo sferrò Pompeo con la *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*.

Già ben conosciuto – venne infatti salutato come *imperator* ad appena ventitré anni – Gneo Pompeo Magno si distinse, prima come *privatus cum imperio* in Italia contro

¹⁴ Sulla figura di Marco Emilio Lepido si veda L. LABRUNA, *Il console sovversivo, Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975.

¹⁵ Cfr. G. ROTONDI, 'Leges publicae populi Romani': elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani, in *Enc. giur.*, Milano, 1912; P. DE FRANCISCI, *Storia*, cit., 146; P. A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford, 1971, 378 e 520; L. PERELLI, *Il movimento popolare nell'ultimo secolo della Repubblica*, Torino, 1982, 161. Scriveva a questo proposito Gran. Lic. 36.35: (Lepidus) [le]gem frumentari[am] nullo resistente t[uta]tus est, ut annon[ae] quinque mod[i] popu[lo] da[re]ntur.

¹⁶ P. BURTON, *The Revolt of Lepidus (Cos. 78 BC) Revisited*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* LXIII, Stuttgart, 2014, offre una riflessione sul carattere sovversivo di Lepido: concorde con E. S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London-University of California, 1974, per la maggior parte del periodo il console si mosse solo sul piano delle agitazioni politiche, in piena tradizione con i demagoghi dell'epoca, senza che ciò implicasse una chiara volontà rivoluzionaria. Cfr. M. GUSSO, *Politica, Istituzioni e Interregnum nel 77 a.C.*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* XLIII, gennaio-giugno 2001, 47-74. Lepido, come si è accennato, non godette certamente di buona stima: secondo Granio Liciniano, fu *natura turbulentus et inquietus* e non si può davvero escludere che alle sue spalle ci fosse chi, senza esporsi direttamente contro Silla al momento della sua elezione, intendeva servirsi di lui per mettere alla prova la generale capacità di tenuta del regime sillano senza più il dittatore al comando.

Lepido, poi, dopo aver ottenuto l'*imperium proconsulare*, in Spagna contro Sertorio. Ben nota fu la sua alleanza con Crasso – vincitore sulla rivolta degli schiavi guidata da Spartaco – tanto da divenire colleghi durante il consolato del 70 a.C.¹⁷. Complessivamente fu un'epoca dominata da continui mutamenti costituzionali, di cui gli *imperia extraordinaria* che venivano via via concessi furono chiari segnali; l'apice di questo *climax* di violazioni costituzionali si ebbe con l'attribuzione a Pompeo dell'*imperium infinitum* mediante la *lex Gabinia* del 67¹⁸, cui si aggiunse il successivo *imperium* della *lex Manilia*. Storici autorevoli, tra cui il Mommsen, considerano l'accentramento di un potere di tal portata nelle mani di un solo uomo la fine del governo aristocratico di stampo repubblicano.

La società e lo Stato attraversarono un periodo di profonda crisi, culminata nelle due congiure catilinarie che furono l'espressione di una esasperazione dell'intero movimento democratico, disponibile a ricorrere a nobili decaduti o ridottisi a condurre una misera vita pur di farsi sentire¹⁹. Catilina risultò politicamente attraente dal momento che la sua visione dello Stato – espressa chiaramente nella *pro Murena* – era quella di una coesistenza di due forze, di cui una debole con il capo infermo, il senato, e l'altra forte ma senza capo, che non sarebbe mancato finché lui fosse stato in vita²⁰. Cicerone fu il principale antagonista di tali moti, ordinandone la repressione e sottoponendone i membri ad esecuzione: il 5 dicembre del 63, conclusasi la drammatica seduta del senato nel tempio della Concordia, egli ottenne un *senatus consultum* sulla base del quale si considerò autorizzato a far strangolare cinque catilinari, detenuti nel carcere Mamertino²¹, sotto la

¹⁷ Pompeo venne dispensato dalle *Lex Villia annalis* e *Cornelia de magistratibus* proprio per candidarsi a console, come riporta F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 132.

¹⁸ La *lex Gabinia de bello piratico* venne approvata a seguito di un procedimento complesso che attribuiva a Pompeo un potere molto ampio, svincolato da una sola provincia. Viene quindi considerato il primo precedente giuridico del principato, G. ROTONDI, *Leges*, cit., 371.

¹⁹ A. BARBIERI, *Le Tabulae Novae ed il Bellum Catilinae*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* XXXVI, gennaio-dicembre 1994, 307-315. Giovane ufficiale nell'esercito di Pompeo Strabone, partigiano di Silla, fu anche *legatus* all'estero. Implicato nello scandalo delle Vestali, fu difeso, tra gli altri, dall'ex console L. Catulo. Fu pretore nel 68 e in seguito governatore in Africa. Venne processato con l'accusa di *repetundis*, che gli fece saltare la candidatura alle elezioni consolari per il 66 a.C. Difeso da molti componenti dell'oligarchia senatoria, venne assolto, ma il tempo per porre la candidatura al consolato nel 64 era già spirato. Si candidò quindi per l'anno successivo con l'indebitatissimo C. Antonio Ibrida, ma a lui fu preferito un *homo novus*, Cicerone. Quando vide che le vie legali per diventare padrone di Roma non avevano sortito alcun effetto e che vennero eletti, in maniera poco ortodossa, Licinio Murena e Lucio Silano, si decise ad agire mediante la congiura.

²⁰ Cic. *Mur.* 25.51: *Tum enim dixit duo corpora esse rei publicae, unum debile infirmo capite, alterum firmum sine capite; huic, si ita de se meritum esset, caput se vivo non defuturum.*

²¹ Sall. *Cat.* 55.5-6. Cfr. W. NIPPEL, *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge, 1995, 68 ss.

sorveglianza dei *tresviri capitales*²².

Lo fece quale console in carica e in virtù di un senatoconsulto che riconosceva i responsabili rei di *perduellio*, di conseguenza essi furono privati della cittadinanza e condannati alla pena capitale senza la garanzia del processo comiziale, mossa che costerà cara a Cicerone, come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione. Tuttavia, anche questa misura si inserì a pieno titolo nella serie di violazioni costituzionali che caratterizzarono il periodo, iniziato con il senatoconsulto *de re publica defendenda*, poiché contraria alla *Lex Sempronia* di Gracco che impediva di mettere a morte dei cittadini senza un processo comiziale.

Pompeo, tornato nel frattempo dall'Oriente, dopo aver sciolto l'esercito in conformità alla tradizione e seguendo la volontà senatoria, venne celebrato con un trionfo che non fu all'altezza delle sue aspettative: si rese conto immediatamente infatti di essere stato isolato su entrambi i fronti, dal momento che i democratici avevano visto in lui un personaggio troppo vicino all'aristocrazia senatoria, mentre gli ottimati lo consideravano con sospetto a causa del suo dissenso per le procedure adottate contro Catilina. In effetti, non vide accolta la sua proposta riguardante l'ordinamento dei territori orientali, né la distribuzione delle terre ai suoi veterani introdotta con la *rogatio* del tribuno Flavio.

Da questa complicata situazione derivò un patto politico, il primo triumvirato²³, la celeberrima alleanza tra Cesare – appena tornato dalla penisola iberica – e Pompeo, cui si aggiunse anche Crasso: vincolo segreto in virtù del quale nessuno dei tre partecipanti avrebbe potuto muoversi in campo politico senza approvazione degli altri, primo esempio nella storia di un legame diretto alla spartizione del potere statale senza il coinvolgimento di istituzione alcuna. Cesare quindi si candidò al consolato dopo aver depresso l'*imperium* e aver rinunciato al trionfo, dato che era vietata la *petitio absentium* – infatti la candidatura doveva essere proposta personalmente – e non passò la sua richiesta di essere dispensato dall'osservanza della legge. Dopo la sua elezione al consolato, se da un lato dovette

²² Sul ruolo di tali magistrati, in Sall. *Cat.* 55 indicato come *quae [ad] supplicium postulabat parere*, si veda l'approfondita indagine di C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, 164 ss.

²³ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 143 riporta che 'primo triumvirato' è un'espressione usata dagli storici moderni per distinguerlo da quello di Ottaviano, Antonio e Lepido formatosi nel 43 a.C. A differenza di quest'ultimo il primo non ebbe un riconoscimento formale ma solamente un valore politico. Data la sua natura di alleanza politica al di sopra della costituzione, gli storici antichi lo definirono in vari modi: l'epitome liviana lo definì '*consipratio*', Velleio '*potentiae societas*', Dione Cassio '*φιλία*' confermata con giuramento, come se si trattasse di un trattato di '*amicitia*'.

affrontare la questione agraria, che era rimasta aperta dai Gracchi in poi, dall'altro consolidò il suo potere con la *Lex Vatinia de provincia Cesaris*, figlia di un plebiscito del tribuno Vatinio, mediante la quale egli ottenne il comando quinquennale di tre legioni nella Gallia Cisalpina e nell'Illirico, oltre al potere di nomina dei legati; il tutto fu possibile grazie a un'indennità posta a carico dell'erario statale. Gli venne poi garantita una quarta legione e la Gallia Narbonense tramite approvazione del Senato con l'intervento di Pompeo, il quale non disponeva di una forza militare e la cui posizione politica, nonostante gli accordi, iniziò a vacillare fortemente: dovette infatti fronteggiare Clodio e le sue bande, che si muovevano nel terribile solco della demagogia democratica.

Nobile appartenente alla *gens Clodia*, Publio Clodio Pulcro nacque nel 93 a.C. Il suo esordio militare avvenne nel 69 a.C. in Asia alla corte di suo cognato Licinio Lucullo, dimostrando fin da subito un particolare temperamento: Clodio simpatizzò con i soldati, il cui malcontento era evidente, a Nisibi, sostenendo probabilmente la rivolta contro il proconsole Lucullo²⁴. Dopo un soggiorno in Cilicia, rientrato a Roma nel 65 a.C., Clodio diede avvio alla sua carriera politica con un importante processo: fu accusatore nel giudizio *de repetundis* che vide imputato Lucio Sergio Catilina. In seguito, si avvicinò politicamente e personalmente a Lucio Licinio Murena, il quale, a partire dal 62 o 61 a.C., fu anche suo suocero avendo sposato la sua figliastra Fulvia. Dopo essersi macchiato di numerosi reati mentre si trovava nella Gallia Narbonense con il suo futuro suocero, dal 63 a.C. Clodio continuò per breve tempo a collaborare con Cicerone.

Il sodalizio con l'Arpinate, come avremo modo di analizzare successivamente, si interruppe a causa di una controversia nata intorno ai riti della *Bona Dea*. Dopo l'assoluzione nello scandalo che lo vide coinvolto, Clodio partì per la questura in Sicilia assieme al propretore C. Vergilio Balbo²⁵.

Durante la sua permanenza nell'isola, egli iniziò un percorso per diventare tribuno plebeo. Essendo tale carica un'esclusiva degli appartenenti alla plebe, tramite una procedura chiamata *transitio ad plebem* egli tentò di abbandonare il ceto di appartenenza. Su suo mandato, C. Erennio, tribuno della plebe, propose quindi una legge che avrebbe permesso a un magistrato di presentare una proposta legislativa allo scopo di permettere il trasferimento di Clodio: i colleghi di Erennio si opposero fermamente e a nulla valse

²⁴ A. W. LINTOTT, *P. Clodius Pulcher – 'Felix Catilina?'*, in *Greece & Rome* XIV, ottobre 1967, 157-169.

²⁵ L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari, 2008, 36.

anche una seconda *rogatio*, allo stesso scopo, del console Metello Celere.

Si era fatto strada il sospetto che Clodio, una volta raggiunto il tribunato, volesse attaccare Cicerone e forse per questa ragione non riuscì nell'intento. Altra opinione è che volesse riabilitarsi politicamente dopo lo smacco subito nel processo alla *Bona Dea*, nonostante la sua assoluzione²⁶. Clodio cercò quindi, il 24 maggio, di abiurare le sue origini per mezzo di un istituto, la *sacrorum detestatio*, sperando così di poter finalmente aspirare al tribunato, ma neppure questa complessa cerimonia gli permise di diventare completamente plebeo.

Mentre Cesare venne eletto console nel 59 a.C. a seguito degli accordi dell'anno prima, Cicerone si trovò a difendere C. Antonio Ibrida, suo *ex* collega di consolato, portato in giudizio proprio da M. Celio Rufo, unitamente a Quinto Fabio Massimo e Caninio Gallo²⁷. Sull'importanza di questo processo per la Celiana si avrà modo di tornare in seguito, nel paragrafo dedicato alla vita del giovane Celio. Per il momento è sufficiente rilevare che Cicerone commise, senza volerlo, un errore. Ibrida, imputato non è chiaro se per l'accusa di *laesa maiestas* o di estorsione, all'epoca dei fatti ricopriva la carica di governatore della Macedonia, dove si era rovinato definitivamente con rapine e disfatte militari. Aveva inoltre una lunga serie di precedenti: politicamente sillano, nell'83 a.C. aveva depredato la Grecia, nel 70 a.C. si era fatto espellere dal senato (a causa di debiti costumi dissoluti) e infine nel 64 a.C., dopo essersi associato a Catilina per il consolato – ma essendo stato eletto con Cicerone – aveva condotto una campagna militare contro il suo vecchio alleato senza troppa determinazione. Nonostante Ibrida fosse stato difeso proprio da Cicerone, Celio ne uscì vincitore, costringendo il soccombente all'esilio a Cefalonia. Dati i suoi trascorsi si ritiene che Cicerone abbia assunto la sua difesa perché temeva ritorsioni su di sé: dal momento che Ibrida era il formale comandante delle truppe che portarono i catilinari alla disfatta, l'Arpinate temeva che la condanna di questi – poi comunque verificatasi – avrebbe portato a un giudizio complessivo sulle severe modalità adottate nei confronti di Catilina e i suoi, di cui lui era il principale responsabile.

Cicerone però – e questo fu il passo falso – nel difendere Ibrida si schierò apertamente contro i triumviri, specialmente Cesare, che in risposta a ciò fornì un prezioso

²⁶ Secondo W.J. TATUM, *The Patrician Tribune Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1999, 97 ss., il patrizio sarebbe stato disposto a tutto pur di recuperare la dignità persa: il tribunato costituiva un'ottima occasione per un rientro attivo in politica. I tribuni godevano infatti di un forte potere, l'*intercessio*, cioè un potere di veto su proposte dannose per la plebe.

²⁷ A. CAVARZERE, *Marco Celio Rufo. Lettere (Cic. fam. 1.VIII)*, Brescia, 1983, 37.

aiuto a Clodio. Data la particolare condizione di quest'ultimo, l'unica via per aiutarlo nel suo intento di diventare plebeo era rappresentata dall'adozione. Dopo aver ricevuto l'assenso di Pompeo e aver convocato i comizi curiati per l'approvazione, Cesare decretò, quale *pontifex maximus*, che non vi fossero impedimenti di sorta, permettendo al plebeo P. Fonteio di adottarlo ed emanciparlo subito dopo²⁸.

Patrizio decaduto e fautore di questo movimento reazionario, diventato tribuno della plebe nel 58 a.C., Clodio cercò di smuovere le fasce più basse della società, poveri e schiavi: uomo senza scrupoli, quasi sicuramente cercò una rinascita politica facendosi portavoce dello scontento generale dei ceti meno agiati, che aspiravano certamente a migliorare la loro condizione. Appena assunta la carica, il 10 dicembre del 59 a.C. iniziò la sua attività legislativa: misure come la *lex Clodia frumentaria* e una seconda legge, la *lex de collegiis restituendis novisque instituendis*²⁹, volta ad ampliare la libertà associativa degli artigiani, ne sono una chiara testimonianza. Limitò il potere dei censori con la *lex de censoria notione*, inoltre con la *lex Clodia de auspicis*, sconvolgendo le regole delle leggi *Aelia et Fufia*, stabilì che gli *auspicia* non potessero più ostacolare l'azione dei comizi e che questi si potessero tenere *omnibus fastis diebus*³⁰. Sul piano della lotta politica furono decisive le leggi clodie *de capite civis Romani* e *de exilio Ciceronis*, fatte approvare sulla base di due plebisciti, le quali pur inserendosi nelle tradizionali misure volte al contrasto della sospensione delle garanzie di libertà, miravano anche ad una soddisfazione personale. Sappiamo con certezza, da Cassio Dione, che la prima legge presentava il carattere della retroattività³¹: chiaramente l'obiettivo principale era l'acerrimo nemico di Clodio, Cicerone, che aveva fatto uso di poteri eccezionali contro Catilina e i suoi, negando a questi, che erano *cives romani*, la *provocatio ad populum*: la pena prevista era l'*acqua et igni interdictio*³², ma l'Arpinate finì in esilio *ultra*

²⁸ L. FEZZI, *Il tribuno Clodio*, 39.

²⁹ Cic. *Pis.* 4. La legge in questione abrogò il divieto di costituzione dei *collegia* introdotto con un senatoconsulto nel 64. Non solo permise di rinnovare i *collegia vetera*, ma ne permise l'istituzione di *innumerabilia alia nova*. Di questi facevano parte cittadini dei ceti meno agiati e schiavi.

³⁰ Cic. *Sest.* 25.

³¹ Cass. Dio 38.14.4.

³² Secondo C. VENTURINI, *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Atti del XIII Colloquium Tullianum*, Firenze, 2009, l'*acqua et igni interdictio* non costituiva una pena legale ma un provvedimento afflittivo conseguente, di regola, all'esilio volontario - ovvero una misura di carattere amministrativo, conseguente all'autoesclusione del destinatario dalla collettività ed al riconoscimento della sua qualità di esule - il quale, secondo un diffuso ma non generalizzato punto di vista, nella tarda Repubblica e, più precisamente, a partire dalla *lex Tullia de ambitu* del 63 a.C., subì una trasformazione normativa che condusse a valutarlo come vera e propria pena.

quadrigenta milia dall'Italia³³, con annessa clausola che prevedeva la lecita uccisione di lui e dei suoi ospiti ove si fosse trovato a distanza minore di quella imposta, oltre alla requisizione dei suoi beni personali e alla demolizione dei suoi immobili³⁴.

Si aprì una nuova fase colma di apprensioni, non solamente fra l'aristocrazia ma anche tra il ceto equestre e la popolazione plebea, preoccupati dai provvedimenti clodiani. Cicerone tornò dall'esilio grazie alla *lex Cornelia de revocando Cicerone*, votata il 4 agosto del 57 a.C.³⁵, dopo che fu per più volte rinviata la proposta di far tornare l'Arpinate a causa degli scontri con Clodio. Egli si rivolse a Pompeo, ancora sfiduciato dalla classe agiata che non capì il profondo momento di crisi in cui versava Roma: le prime proposte di affidare a questi la quinquennale *cura annonae* di tutto l'impero e l'*imperium maius* sui governatori delle province caddero nel vuoto, salvo il conferimento successivo della prima con la *lex consolare Cornelia-Caecilia de cura annonae*³⁶. Oltre a ciò, *Caesare absente*, nel momento di confusione democratica il Senato tentò di mettere in discussione la posizione e le riforme promosse dallo stesso Cesare.

Il 56 a.C., anno della celebrazione del processo, fu cruciale e fondamentale nella storia della tarda repubblica: i triumviri si riunirono nuovamente, questa volta in pubblico e con la partecipazione di duecento senatori e molti magistrati, per stringere nuovi patti – che la storia ricorda come accordi di Lucca – in modo da rinnovare la spartizione del potere per gli anni successivi³⁷. Si stabilì che Pompeo e Crasso avrebbero ricoperto la carica consolare nel 55 a.C.; che al primo venisse affidato il comando delle due province di Spagna e al secondo la campagna contro i Parti in Siria, mentre a Cesare sarebbero rimaste le quattro legioni del plebiscito Vatino annesso ad altre quattro che lui stesso si era impegnato a reclutare: Cesare corroborò così la sua posizione in campo militare, mentre Pompeo rimase *princeps civitatis* ma questa volta guadagnò l'*imperium proconsulare*, che gli riconferì il vigore politico perduto. Nonostante i nuovi accordi, la

³³ Cic. Att. 3.2; 3.4. Cfr. C. VENTURINI, *L'esilio*, cit., 282 nt. 10.

³⁴ La seconda legge prevedeva infatti la confisca di una parte dei beni di Cicerone oltre alla demolizione della sua *domus*, della villa di Tuscolo e di quella a Formia. In aggiunta a ciò, essa si caratterizzava per svariate misure ostruzionistiche volte a precludere ogni proposta abrogativa. Sul punto si veda C. VENTURINI, *L'esilio*, cit., 283.

³⁵ G. ROTONDI, *Leges*, cit., 400.

³⁶ Sull'incarico della *cura annonae* affidato a Pompeo si veda A. PINZONE, *La cura annonae di Pompeo e l'introduzione dello stipendium in Sicilia*, in *Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici* III, 1990; F. J. VERVAET, *No Grain of Salt. Casting a New Light on Pompeius' cura annonae*, in *Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie* CXLVIII, 2020.

³⁷ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 154.

situazione non migliorò, le turbe politiche erano all'ordine del giorno e nessuno si ritenne vincolato ai principi regolatori dell'ordine statale: democratici, aristocratici e gli stessi triumviri, grazie all'uso della violenza quotidiana e a cavilli legali, assestarono un colpo decisivo alla già stremata repubblica, ormai ridotta a un colabrodo di apparenze formali.

Per comprendere completamente la *Pro Caelio* non è sufficiente l'esame dei soli eventi legati all'Urbe, ma occorre approfondire il suo vero antefatto storico, la questione egiziana, cui si era già fatto riferimento all'inizio del capitolo.

Il vasto impero di Alessandro Magno, come è noto, si disgregò alla sua morte, lasciando alla storia quelli che verranno ricordati come regni ellenistici.

All'inizio del primo secolo la divisione del regno tolemaico fu per poco tempo colmata con il tentativo di Cleopatra III di riunificare nel 107 a.C. le corone d'Egitto e di Cipro nella persona del figlio prediletto Tolomeo X. Tolomeo IX, detto Latiro, fuggì a Cipro, dove impedì la riunificazione dell'isola all'Egitto, mentre il fratello ad Alessandria si sbarazzò della madre nel 101 a.C., ma non poté tornare in possesso della Cirenaica. La regione, infatti, fu lasciata in eredità al popolo romano da Tolomeo Apione, che morì nel 96 a.C., sancendo in tal modo la definitiva uscita dai domini egiziani della regione con Cirene e tutte le città di origine greca, lasciate formalmente libere.

Seguirono continui cambi di regnanti, mentre i cittadini ebbero a sopportare tassazioni progressivamente più gravose in contemporanea all'espansione del dominio romano sulle loro terre³⁸. Dopo la morte di Tolomeo XI la popolazione alessandrina comprese immediatamente che il trono vacante avrebbe dato a Roma la possibilità di impossessarsi del regno, tanto che nello stesso 80 a.C. fu acclamato re un figlio illegittimo di Tolomeo IX, Tolomeo XII, detto Aulete. Sul trono di Cipro fu collocato invece un fratello del re, e l'Aulete sposò la sorella Cleopatra VI. Roma però non riconobbe la successione al trono e Tolomeo XII spese gran parte dei suoi anni da regnante alla ricerca

³⁸ R. SCONFENZA, *L'egitto tolemaico e la guerra. Parte seconda, 246-31 a.C.*, in *Armi antiche. Bollettino dell'Accademia di San Marcialino*, a cura di G. DONDI, Torino, 2010; Tolomeo X morì nell'87 a.C. in battaglia a Cipro, mentre fuggiva dalla flotta alessandrina che lo braccava dopo l'ennesima rivolta della capitale. Tolomeo IX poté così tornare ad Alessandria e reimpossessarsi della corona. Egli regnò fino all'80 a.C., ma il defunto Tolomeo X aveva posto una pesante ipoteca sulla corona, attraverso un testamento che lasciava il regno in eredità al popolo romano qualora il regno si fosse trovato sine herede. In quell'anno divenne sovrana Berenice III, figlia di Tolomeo IX e vedova di Tolomeo X, che andò in sposa a Tolomeo XI Alessandro II, in esilio a Roma e inviato in Egitto da Silla. Fu questa la prima opportunità per Roma di decidere in piena autonomia sulle sorti dell'Egitto, imponendo un sovrano piuttosto che sfruttare il testamento di Tolomeo X. Il nuovo re, desideroso di potere assoluto, fece assassinare Berenice III, ancora nell'80 a.C., ma i sudditi, molto vicina alla regina, insorsero e uccisero Tolomeo XI.

di uomini ben in vista nella società romana e facilmente corruttibili, abili nel mantenere il potere tanto da permettergli di regnare senza impedimenti.

A lungo andare le finanze statali risentirono gravemente delle elargizioni continue ai politici romani e delle spese relative a una spedizione in Palestina nel 63 a.C. che aveva come scopo quello di sostenere Pompeo, impegnato nella costituzione della provincia di Siria. Alessandria insorse quindi contro le decisioni del sovrano che impiegava cospicue risorse umane e finanziarie per assicurare in definitiva antichi domini tolemaici ai Romani, ovvero i nuovi nemici. Tolomeo XII riuscì comunque a contenere la rivolta e proseguì con la sua politica, fino al momento in cui ottenne l'appoggio formale del primo triumvirato nel 59 a.C., versando 7000 talenti, e 168 milioni di sesterzi nei successivi anni³⁹, a Cesare, permettendo nello stesso anno a Roma, per volere di Clodio⁴⁰, di trasformare l'ultimo dominio tolemaico d'oltremare governato dal fratello dell'Aulete in provincia collegata alla Cilicia. A capo della missione venne posto Catone, come si apprende da uno scontro tra Cicerone e Clodio, riportato nella *De domo sua*⁴¹: la proposta di conferire a Pompeo la *cura annonae* era stata osteggiata da Clodio, il quale riteneva che il triumviro avesse già abbastanza potere. Cicerone, sostenitore della proposta, rispose al rifiuto di Clodio di sostenere il conferimento di incarichi straordinari rinfacciandogli di aver egli stesso promosso un'iniziativa analoga.

Mentre il sovrano egiziano guadagnò il titolo di *socius et amicus populi Romani*, confermato da una legge e dal Senato⁴², Cesare ottenne un'ingente somma di denaro, di cui aveva bisogno viste le misure sulla distribuzione di terre. In realtà ciascuno dei tre triumviri beneficiò di seimila talenti recuperati ad Alessandria da un'ambasciata

³⁹ M. SIANI-DAVIES, *Ptolemy XII and the Romans*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* XLVI, 1997, 320.

⁴⁰ G. ZECCHINI, *Dal dibattito politico alle polemiche storiografiche*, in *Aevum*, gennaio-aprile 1979, 78-87. Fu scelto Catone come inviato nell'isola al fine di ridurla a provincia romana, su mandato di Clodio; agisse quest'ultimo di propria iniziativa o fosse uomo di Cesare o di Crasso, comunque è certo che egli fu concorde coi triumviri nell'imporre a Catone una missione, la quale era in realtà solo un pretesto per allontanarlo da Roma, privando gli ottimati di un prestigioso capo; tornava utile a Cesare, che poteva finalmente iniziare la sua campagna gallica, ma anche a Pompeo e Crasso, che restavano i padroni in Roma. Infine, Clodio stesso poteva ormai agire indisturbato proponendo la *lex de exilio Ciceronis*.

⁴¹ Cic. dom. 20: *Tua vero quae tanta impudentia est, ut audeas dicere extra ordinem dari nihil cuiquam oportere? Qui cum lege nefaria Ptolomaeum, regem Cypri, fratrem regis Alexandrini, eodem iure regnantem causa incognita publicasses, populumque Romanum scelere obligasses, cum in eius regnum bona fortunas patrocinium huius imperi inmisisses, cuius cum patre avo maioribus societas nobis et amicitia fuisset, huius pecuniae deportandae et, si ius suum defenderet, bello gerendo M. Catonem praefecisti.*

⁴² Cic. Att. 2.1.6.

romana⁴³. Per far fronte alle spese l'Aulete prese a prestito il denaro mancante da un finanziere romano di nome Gaio Rabirio Postumo⁴⁴, indebitandosi ulteriormente. Cicerone stesso ricevette l'offerta di una *libera legatio*, che tuttavia rifiutò considerandola deleteria per la sua reputazione e contraria ai suoi principi morali⁴⁵.

A questo punto la tensione ad Alessandria raggiunse il massimo livello e Tolomeo XII preferì cercarsi personalmente appoggi potenti, spostandosi a Rodi e promettendo ricche ricompense in denaro a chi lo avesse restaurato sul trono d'Egitto: suo principale contatto fu proprio Pompeo.

Nuovamente delusi per l'incremento della tassazione ad Alessandria, finalizzato a pagare questa volta le ingenti somme di denaro quali corrispettivo degli intermediari corrotti, i cittadini costrinsero l'Aulete alla fuga verso Roma che si concluse nella villa albana di Pompeo. Vi era ovviamente consenso, dato l'ingente investimento, sulla necessità di tutelare il sovrano esule, soprattutto dal momento che ad Alessandria giunse la notizia della sua fuga oltremare.

A questi eventi seguì l'invio di cento alessandrini⁴⁶, un'intera ambasciata, per lamentare e denunciare le condizioni sofferte dal popolo sotto il regno di Aulete e difendersi dalle sue accuse. A capo della delegazione il filosofo Dione, vittima inizialmente di un attentato presso la casa di Lucio Luceio dove risiedeva e successivamente assassinato⁴⁷ mentre si era rifugiato nella casa di T. Coponio. A Roma seguirono disordini e rivolte, sia contro il sovrano egizio che si era rifugiato nel tempio di Artemide a Efeso, ma anche contro Pompeo, suo sostenitore.

L'accusa sostenne che fosse proprio Celio l'uomo coinvolto, prima nei disordini di *Puteoli* (odierna Pozzuoli), poi nell'attentato alla vita del filosofo, per compiere il quale si sarebbe servito dell'oro di Clodia che l'avrebbe poi condotto, aderendo sempre alla tesi degli *accusatores*, ad attentare anche alla vita di lei.

⁴³ M. SIANI-DAVIES, *Ptolemy*, cit., 316.

⁴⁴ L'affermazione in Cic. *Rab. Post.* 4 è da considerarsi una vera conferma della situazione economica del regno, non un mero espediente retorico come vorrebbe C. KLODT, *Ciceros Rede Pro Rabirio Postumo*, Stuttgart, 1992, 99.

⁴⁵ Cic. *Att.* 2.5.1.

⁴⁶ Cass. Dio. 39.13.1; Cic. *Cael.* 23-24.51.

⁴⁷ Sull'assassinio del filosofo si veda Cic. *Har. resp.* 34.

1.2 CENNI BIOGRAFICI SU MARCO CELIO RUFO

Per capire appieno la struttura della Celiana è necessario un rilievo: nell'analizzare il processo si noterà come esso tenda ad una valutazione globale dell'esistenza dell'imputato e della sua *ante acta vita* – comprese amicizie, cariche assunte ed eccessi di quella che verrà definita da Cicerone '*urbanitas*' – quasi a verificare impropriamente la rettitudine morale ma soprattutto etica di Celio lungo l'arco della sua giovinezza. Ciò a discapito, come vedremo in seguito, del vero accertamento giudiziale avente ad oggetto i *crimina* di cui il protagonista venne accusato. Se si vuole quindi seguire correttamente quello che fu l'*iter* processuale diviene doveroso approfondire l'aspetto biografico del protagonista.

Marco Celio Rufo nacque presumibilmente nell'88 a.C. (e non nell'82 a.C.)⁴⁸ nell'odierna Teramo – allora *Interamnium Praetuttiorum*, il solo municipio nel territorio dei Praetuttii⁴⁹ – da una famiglia benestante, se non ricca, appartenente al rango dei cavalieri, così come quella del *princeps fori* Cicerone, suo difensore. Depone in tal senso, come scrive Wilson, il fatto che il padre doveva avere possedimenti o quantomeno affari in Africa⁵⁰.

Nulla sappiamo della prima giovinezza di Celio, la quale rimane tuttora sconosciuta. Le prime notizie relative alla sua persona si hanno nel 66 a.C. – o 62 a.C. secondo la ricostruzione di Plinio il Vecchio, seguendo la quale Celio sarebbe quindi risultato sedicenne all'epoca dei fatti – quando Cicerone prende il giovane sotto la sua ala, insieme a Crasso, per il *tirocinium fori*: la durata dell'apprendistato, come emerge dal «*fuit adsiduus mecum praetore me*» ebbe durata eccezionale, di circa 3 anni. Negli stessi anni Cicerone era pretore (67-66 a.C.) e Catilina ricopriva il medesimo ufficio in Africa: un anno dopo venne mossa la prima accusa di concussione a Catilina da parte di Publio Clodio.

⁴⁸ Secondo una notizia di Plinio il vecchio sarebbe nato nel 28 maggio dell'82 a.C., ma ciò suscita dubbi se si compara tale datazione con quelle che furono le tappe politiche del giovane. C. NIPPERDEY, *Vorläufige Bemerkungen zu den kleinen Schriften des Tacitus*, Frankfurt, 1860, 189 ss. fece osservare infatti che la ricostruzione cozzava con le tappe del *cursus honorum*, in particolare con la sua carica di tribuno della plebe, ricoperta nel 52 a.C.: la questura rappresentava la prima tappa di questo percorso e lo studioso tedesco la data nel 54 a.C., anticipando la sua nascita all'85 a.C. Successivamente si giunse alla conferma dell'anno 88 a.C., con il quale concordiamo.

⁴⁹ A. CAVARZERE, *Marco*, cit., 36.

⁵⁰ Riguardo agli interessi dei *Caelii* in Africa si veda A. J. N. WILSON, *Emigration from Italy in the republican age of Rome*, Manchester, 1996, 54.

Nel 63 a.C., da un lato, Cicerone elevò decisamente il suo peso politico; fu l'anno del suo consolato con Gaio Antonio Ibrida, posizione alla quale come ben sappiamo aspirava anche Catilina; dall'altro, sembra essere proprio questo l'anno in cui Celio iniziò ad allontanarsi dal suo mentore per avvicinarsi a Catilina, fautore nel medesimo anno della congiura sventata dall'Arpinate⁵¹. Non pare comunque che egli vi abbia preso parte attivamente, né sia rimasto coinvolto nella repressione che ne seguì, conclusasi nella famosa battaglia di Pistoia del 62 a.C., che segnò la fine del tentativo antirepubblicano di Catilina, morto insieme ai suoi nel campo di battaglia.

Cicerone dovette essere ben conscio della pericolosità intrinseca nelle nuove idee del suo acerrimo nemico. Catilina sfruttò le forti tensioni interne alle famiglie romane per i propri fini politici: non a caso il *topos* del parricidio, quale mezzo estremo dei giovani per accedere alle finanze familiari, ricorre frequentemente nella letteratura della tarda repubblica⁵².

Ciò nonostante, nella sua difesa non negò in alcun modo i trascorsi catilinari del suo assistito. La vicinanza viene invece ammessa apertamente, senza però indugiare sulla contemporanea separazione del giovane dalla sua *auctoritas*: come vedremo, fu decisivo da parte sua sottolineare che Celio, per non essere né moralmente deviato né in condizioni economiche disperate, si discostava dalla figura del giovane sovversivo. Dato certo è che il giovane non partecipò né rimase vittima della congiura⁵³.

La preoccupazione per la fine dei moti catilinari dovette comunque aver spinto il giovane a prendere servizio presso Q. Pompeo Rufo, pretore in Africa, come *contubernalis*⁵⁴.

Il vero debutto di Celio nella scena politica si ebbe nel 59 a.C., un anno dopo la costituzione del primo triumvirato e un anno prima della campagna gallica di Cesare, quando perseguì con successo Gaio Antonio Ibrida. Questo gli consentì di entrare nel vivo della società romana, di affittare una casa sul Palatino e di intrecciare relazioni ed amicizie importanti.

⁵¹ A dispetto della versione sallustiana del *De Catilinae Coniuratione* che vede l'Arpinate come un semplice burocrate per via delle divergenze di pensiero con Sallustio – dato che l'autore era un sostenitore dei *populares* e soprattutto di Cesare – v'è da ritenere che egli abbia avuto effettivamente un ruolo determinante nella scoperta del disegno criminale dei catilinari.

⁵² Cfr. Y. THOMAS, *Droit Domestique et droit politique à Rome*, in *MEFRA* XCIV, 1982, 560 ss.

⁵³ M. VOLPONI, *M. Celio Rufo 'ingeniose nequam'*, Milano, 1970, 205 ss.

⁵⁴ Cic. *Cael.* 30.73: *in Africam profectus est Q. Pompeio pro console contubernalis*.

Il caso assunse una notevole rilevanza perché inaugurò la collaborazione del nuovo triumvirato nei *iudicia*: Celio, che in quel momento era sostenuto da Crasso, ebbe nel suo collegio d'accusa Q. Fabio Massimo e Caninio Gallo, rispettivamente un cesariano e un pompeiano⁵⁵. Così come rivestì un ruolo fondamentale quell'immobile affittato sul Palatino in un'*insula* di Publio Clodio, fratello della sua futura accusatrice Clodia. Lì Celio la conobbe e divenne il suo amante: ne seguì una difficile rottura amorosa, connotata anche di un forte sapore politico vista la notoria inimicizia tra Pompeo, cui Celio si avvicinò a causa dei fatti oggetto della vicenda giudiziaria, e Clodio, fratello della donna. Fu proprio tale storia naufragata il motore propulsivo del giudizio in cui il giovane rimase invischiato.

Conclusasi la questione egiziana, poco prima di essere processato, nel febbraio del 56 a.C., il giovane si ritrovò a soccombere in giudizio proprio contro il suo mentore Cicerone: entrambi erano impegnati nella causa *de ambitu* contro Lucio Calpurnio Bestia: il primo in veste di accusatore, il secondo in veste di difensore. Bestia era il padre di quel Lucio Sempronio Atratio che in seguito sarà l'accusatore di Celio. Quest'ultimo ripropose infatti l'accusa, dopo un primo tentativo fallimentare, ma rimase bloccato nel processo *de vi*⁵⁶. Le ragioni di un tale accanimento verso Bestia rimangono purtroppo ad oggi oscure. Atratio lo accusò quasi certamente per impedire una condanna del padre attraverso una sorta di ostruzionismo processuale.

Dopo la vicenda legale che lo vide coinvolto in prima persona, Celio ricoprirà nel 52 a.C. la carica di *tribunus plebis*, coinvolto nei disordini conseguenti alla morte di Clodio. Concesse a Milone di parlare in sua difesa ad un'assemblea che però si disperse per l'intervento delle milizie clodiane, ma successivamente cercò comunque di aiutarlo accostandosi al senato contro le manovre di Pompeo. Dopo la condanna di Milone Celio rimase comunque antipompeiano e vicino al senato, tanto da difendere, assieme al suo mentore Cicerone, M. Saufeio, l'assassino di Clodio, ed accusare poi Q. Pompeo Rufo, che aveva aiutato Pompeo per tramite di tecniche ostruzionistiche nel suo unico consolato.

Poi nel 51 a.C., sicuramente per vicinanza e amicizia verso il suo difensore, Celio viene scelto come *index* – cioè informatore politico – dall'Arpinate, allora partito per la Cilicia.

⁵⁵ A. CAVARZERE, *Marco*, cit., 38.

⁵⁶ M. C. ALEXANDER, *Trials in the Late Roman Republic*, Toronto, 1990, 249 ss.

È proprio di quel periodo a cavallo tra il 51 e il 50 a.C. la produzione epistolare del giovane, inserita nella raccolta ciceroniana *Ad familiares*: sappiamo che nel 51 a.C. venne eletto edile curule, carica che ricoprì quindi l'anno successivo. In tale veste organizzò pubblici giochi, tanto che chiese a Cicerone l'invio di pantere e lo sappiamo impegnato nella repressione di vari abusi riguardanti l'erogazione delle pubbliche acque. Dello stesso anno sono le accuse reciproche tra lui e il censore Appio Claudio Pulcro.

Comprese le ostilità tra Cesare e Pompeo, Celio, che si era sempre schierato contro il primo, capito che queste non si sarebbero sicuramente risolte pacificamente, allo scoppio della guerra civile scelse di stare dalla parte di Cesare con assoluta franchezza, degna della sua personalità piuttosto cinica: *illud te non arbitror fugere, quin homines in dissensione domestica debeant, quamdiu civiliter sine armis certetur, honestiorem sequi partem; ubi ad bellum et castra ventum sit, firmiorem, et id melius statuere quod tutius sit*; per poi concludere con: *exercitum conferendum non esse*⁵⁷. Cicerone, come ben sappiamo, si schierò dalla parte del secondo.

Quando il 1° gennaio Metello Scipione dichiarò al senato che Cesare avrebbe dovuto lasciare l'esercito *ante certam die* a meno di essere dichiarato nemico pubblico, Celio stesso si oppose; successivamente, in seguito al senato consulto ultimo del 7 dello stesso mese, egli partì per Rimini per ricongiungersi a Cesare che a marzo gli affidò, come compito di secondaria importanza, quello di sedare una rivolta in Liguria tra fazioni locali. Il mese successivo si unì nuovamente a Cesare che era diretto in Spagna, pregando Cicerone di non unirsi nel frattempo a Pompeo, ma semmai di rimanere neutrale⁵⁸.

Due anni dopo, nel 48 a.C., egli venne eletto *praetor peregrinus* e non *praetor urbanus*: fu proprio la scontento e la delusione per tale decisione che lo portò a scontarsi con C. Trebonio (che ricopriva la carica cui lui aspirava) e con il console Publio Servilio Isaurico. Celio si era schierato dalla parte dei creditori che resistevano alle misure economiche disposte da Cesare verso la fine del 49 a.C., in aperto contrasto con Trebonio stesso che aveva ricevuto precise disposizioni per far applicare tali provvedimenti. Inizialmente cercò di fare da corte d'appello per coloro i quali non si ritenevano soddisfatti dalle sentenze del collega; poi, visto l'insuccesso di tale manovra, propose addirittura una serie di riforme, culminate con la richiesta di *novae tabulae*. Ciò provocò

⁵⁷ Cic. *fam.* 8.14.

⁵⁸ A. CAVARZERE, *Marco*, cit., 42.

scontri che ebbero come epilogo la cacciata di Celio dal suo tribunale. Isaurico chiamò alcune truppe a Roma con l'ordine che proteggessero la curia e tramite un senato consulto ultimo ottenne il compito di difendere la città. Deposto dalla carica, Celio vide le sue leggi spazzate via da un'ampia manovra abrogativa: non poté far altro che fuggire da Roma, dopo aver inutilmente cercato di parlare in propria difesa, mentre la sua sella curule veniva distrutta. Decise di unirsi a Milone che era tornato in Campania – *sua sponte* o forse sollecitato dall'amico – usando come pretesto la volontà di riferire della sua situazione a Cesare.

Entrambi trovarono lì la morte: prima Milone a Conza, poi Celio a *Thurii*: *cum quosdam eius municipi sollicitaret equitibusque Caesaris Gallis atque Hispanis, qui eo praesidi causa missi erant, pecuniam polliceretur, ab his est interfectus*⁵⁹. Però per mano dei cavalieri spagnoli e gallici dell'esercito cesariano, mentre tentava invano di convincerli a passare dalla sua parte⁶⁰: si conclude così l'esistenza del personaggio chiave di quest'opera, che Quintiliano omaggiò con: *dignus vir cui mens melior et vita longior contigisset*⁶¹.

1.3 I COLLEGI DI ACCUSA E DIFESA

L'accusa venne gestita da tre personaggi: Lucio Sempronio Atratino, Lucio Erennio Balbo e Publio Clodio. Sappiamo che l'accusatore formale fu il diciassettenne Atratino, mentre gli altri due ebbero a ricoprire il ruolo di *subscriptores*, secondo la procedura in vigore all'epoca e sulla base della quale il processo si instaurava. Nelle *quaestiones perpetuae* infatti il magistrato, presentandosi il caso di più di un accusatore, dopo aver ricevuto da questi la *postulatio* – che era l'istanza di accusa privata seguita da una verifica su eventuali incompatibilità e requisiti, in cui giocava un ruolo fondamentale l'onorabilità del postulante – seguiva una procedura giudiziale chiamata *divinatio*: veniva infatti scelto il personaggio da preferire per procedere alla formalizzazione dell'accusa, che si concretava nella *nominis delatio* e la *nominis receptio* da parte del magistrato⁶².

⁵⁹ Caes. civ. 3.22.

⁶⁰ A. CAVARZERE, *Marco*, cit., 45.

⁶¹ Quint. inst. 10.1.115.

⁶² B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998, 118.

Figlio naturale di Lucio Calpurnio Bestia e adolescente, probabilmente Atratino fu mosso, come abbiamo detto, dalla volontà di creare uno stallo nel processo del padre, citato a giudizio *de ambitu* da Celio stesso.

Per tutta l'orazione Celio fu tacciato di immoralità ma certamente, secondo Cicerone, questa non era maggiore di quella di Atratino. È con quest'ultimo che emerse maggiormente la topica dei costumi giovanili. Accusatore e accusato erano entrambi nell'età della giovinezza, pur con qualche anno di differenza: Celio per tal motivo probabilmente fu meno clemente del suo mentore dichiarando che il suo coetaneo non stava facendo altro che ripetere parole che gli erano state scritte da Lucio Plozio Gallo, maestro di questi, sottolineandone così la poca capacità e la sua inesperienza quantomeno nel foro. Nonostante il tentativo denigratorio di Celio, egli intraprese poi una carriera di successo: venne scelto come seguace di Marco Antonio nel Collegio degli Auguri nel 40 a.C., acquisì certamente esperienza nelle provincie della Siria e della Macedonia e comandò una flotta navale durante la guerra contro Sesto Pompeo. *Consul suffectus* come sostituto di Antonio nel 34 a.C., in seguito cambiò opportunamente schieramento e si diresse in Africa, dove ricoprì la carica di proconsole. Da lì tornò in trionfo nel 21 a.C., per poi morire di malattia in tarda età nel 7 a.C.

Lucio Erennio Balbo invece era legato ai Clodii e a Bestia da un vincolo di amicizia. Proprio durante il suo discorso fece un riferimento alla setta religiosa dei Luperci, cui apparteneva anche Celio. Da qui emerge che probabilmente egli non aveva alcun motivo personale per sostenere l'accusa, avendo preso parte a questa probabilmente per aiutare nell'impresa ostruzionistica Atratino, il cui padre era stato accusato da Celio. Non mancò infatti di sottolineare il subdolo atteggiamento del giovane oratore verso Bestia: gli rimarcò di aver prima cenato con lui e supportato nella sua candidatura alla pretura, per poi scagliarglisi contro con l'accusa *de ambitu*. Cicerone cercò di spostare l'attenzione, come emergerà in seguito, sulle accuse di immoralità mosse da Erennio Balbo spendendovi maggior tempo e, stando a quanto riporta lui stesso, i giudici lo ascoltarono con profonda attenzione.

Veniamo infine all'ultimo – ma non per importanza – degli accusatori: Publio Clodio Pulcro. Trattasi del celebre tribuno della plebe del 58 a.C., il quale al tempo del processo dovette ricoprire la carica di edile. Dato preminente è che fosse il fratello di Clodia, personaggio chiave del processo, cui verrà dedicato un approfondimento in questo

capitolo.

Se precedentemente si è illustrato il suo *cursus honorum*, si analizzerà ora il suo rapporto con il suo principale rivale politico, Cicerone, per comprendere al meglio i motivi che lo spinsero a far parte, come *subscriber*, del collegio accusatorio nel processo che qui ci occupa.

Nel 63 a.C. Clodio era ancora alla ricerca di alleanze e appoggi politici nella Roma che contava e aveva addirittura collaborato con Cicerone durante il suo consolato per far fallire la congiura di Catilina⁶³. Se anche fosse vera l'amicizia tra Cicerone e Clodio fino allo scandalo riguardante i riti della *Bona Dea*, come vorrebbe farci credere Plutarco⁶⁴, e se Clodio fosse stato un prezioso alleato politico di Cicerone nella soppressione dei Catilinari, è altrettanto vero che già in precedenza i loro rapporti avevano iniziato a incrinarsi. Infatti, la vicinanza e comunione d'intenti tra Clodio e Catilina, come emerge dai discorsi di ritorno dall'esilio e dalla *Pro Milone*, aveva portato l'oratore a un progressivo distacco dal suo vecchio collaboratore. Significativa fu l'accusa d'aver programmato un viaggio in Etruria per incontrare Catilina, il quale gli avrebbe consegnato un pugnale per colpire Cicerone e indirettamente le istituzioni⁶⁵.

Il vero distacco tra i due avvenne quando, nel dicembre del 62 a.C., Clodio si introdusse furtivamente nella celebrazione dei riti della *Bona Dea*⁶⁶. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre di ogni anno si tenevano i *Damia*, le feste in onore della *Bona Dea*. Quello della Grande Madre, protettrice della fecondità e della vita privata, era uno dei tanti culti patrizi che legavano a doppio filo aspetto religioso e politico. Durante il rito, segreto e rigorosamente proibito agli uomini, le matrone e le vestali offrivano sacrifici in nome del popolo romano, seguendo procedure che si ripetevano inalterate dalla notte dei tempi.

La cerimonia di quell'anno si tenne presso la *domus* del pretore nonché pontefice massimo, ossia Cesare. Plutarco narra la vicenda in maniera molto dettagliata⁶⁷: Clodio si travestì da giovane flautista, sperando che l'abbigliamento femminile lo mascherasse al meglio. Un'ancella di nome Abra aveva il compito di scortarlo da Pompeia, moglie di

⁶³ Sul punto si vedano I. GENTILE, *Clodio e Cicerone*, Pisa, 1876, 33; D.F. EPSTEIN, *Cicero's Testimony at the Bona dea Trial*, in *Classical Philology* LXXXI, 1986, 230; per D. STOCKTON, *Cicero, a Political Biography*, Oxford, 1971, 160 ss., Clodio aveva fatto parte del gruppo di volontari che formavano la guardia del corpo di Cicerone all'apice della crisi causata da Catilina.

⁶⁴ Cfr. Plut. *Cic.* 29.1.

⁶⁵ *Cic. Mil.* 37.

⁶⁶ L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 31.

⁶⁷ Plut. *Caes.* 9.6;10.5.

Cesare, con la quale Clodio intratteneva una relazione clandestina, ma il tentativo intrusivo durò poco, Clodio fu intercettato da una schiava che lo colse in fallo, data la sua voce maschile. I riti furono quindi interrotti dalla madre di Cesare, Aurelia, che dopo aver trovato Clodio lo cacciò di casa. Nonostante l'evidenza dell'atto sacrilego, Cicerone riportò solamente l'accaduto ad Attico senza dedicarci particolare attenzione⁶⁸ mentre Cesare si limitò a ripudiare la moglie⁶⁹: probabilmente non agì diversamente per assicurarsi un prezioso alleato di parte popolare che sostenesse i suoi progetti politici.

La questione venne sollevata da Quinto Cornificio, *ex* pretore e *proximus* di Cesare. I sacerdoti ricevettero un potere d'inchiesta, mentre pontefici e vestali dichiararono il sacrilegio. Venne quindi costituito un tribunale straordinario: l'accusa era quella di *incestus*, delitto contro natura e religione. I consoli furono quindi incaricati di sottoporre a voto popolare la legge necessaria per avviare la procedura. In quel frangente però Marco Pupio Pisone Frugi Calpurniano, ovvero il console, presentò una proposta di legge carente, volutamente pensata per essere respinta e fornire assistenza a Clodio.

Questi avvenimenti portarono la tensione ai massimi livelli: i sostenitori clodiani, per essere certi che non succedesse nulla al loro mentore, occuparono i seggi delle votazioni facendo così annullare molte schede. Gli ottimati chiesero e ottennero un rinvio grazie a un fronte senatorio compatto che decise di riconvocare il popolo. A breve distanza ebbero anche la fortuna di ricevere un prezioso aiuto da un provvedimento che subordinava ogni altra proposta al passaggio di questa legge: Clodio sarebbe dovuto rimanere quindi a Roma, non potendo godere della sua 'immunità' di questore.

La nuova proposta legislativa venne sottoposta nuovamente alla volontà popolare, questa volta tramite il *concilium plebis*, e prevedeva che la giuria seguisse i criteri delle *quaestiones perpetuae*, stabilendo che la pena fosse la morte o, in alternativa, l'esilio⁷⁰.

Dopo la sua approvazione, tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, si aprì il processo che, così come avvenne per Celio, travalicò l'accertamento giuridico per approdare a un giudizio complessivo sull'imputato. Nonostante i tentativi di allontanare il più possibile

⁶⁸ Cic. Att. 1.12.3: *Pompeium nobis amicissimum constat esse. divortium Muciae vehementer probatur. P. Clodium Appi f., credo te audisse cum veste muliebri deprehensum domi C. Caesaris cum pro populo fieret, eumque per manus servulae servatum et eductum; rem esse insigni infamia. quod te moleste ferre certo scio.*

⁶⁹ Plut. Caes. 10.9.

⁷⁰ A riguardo, si ricorda che la giuria nelle *quaestiones perpetuae* aveva solo il compito di votare per l'assoluzione o per la condanna ma non poteva decidere la pena o il suo *quantum*. Le pene erano infatti fissate dalla legge istitutiva della singola corte.

potenziali testimonianze sfavorevoli, Clodio venne attaccato da Lucullo, che confermò il rapporto incestuoso di questi con la sorella minore, sua *ex* moglie. Successivamente a testimoniare furono Aurelia e Giulia, madre e sorella di Cesare.

Caio Scribonio Curione, console nel 76 a.C. e padre di quel Curione che fu sostenitore e amico di Clodio, costruì la difesa su un alibi fasullo, negando completamente i fatti: secondo la sua ricostruzione, durante i riti l'imputato sarebbe stato ospitato dal cavaliere – nonché testimone – Caio Causinio Schola, a *Interamnia Lirinos*, ad una distanza considerevole da Roma.

Il vero colpo alla linea difensiva lo assestò Cicerone, il quale intervenne dichiarando che l'imputato era andato a fargli visita tre ore prima del sacrificio notturno⁷¹: la reazione fu talmente violenta che i giudici formarono un corteo per proteggere l'Arpinate e ottennero dal senato una guardia armata. Di fronte ad una condanna certa il pretore venne costretto a sospendere l'udienza per due giorni, lasciando libera la difesa di corrompere la corte: il risultato fu l'assoluzione di Clodio.

Il 15 maggio, davanti a un senato ancora turbato per la sentenza, Cicerone fu chiamato a dichiarare pubblicamente il suo punto di vista. Accostò allora Clodio a Catilina – tema poi divenuto una costante – sperando di recuperare quella coesione politica ormai perduta.

Per quel che riguarda la sua presenza in giudizio, che si svolse a più riprese in giorni contigui, Clodio potrebbe aver parlato per primo salvo poi assentarsi, proprio per presiedere i giochi in corso, le Megalesie, di cui si è già detto. Presentò presumibilmente, a livello di accuse, la morte di Dione e la pianificazione dell'assassinio di sua sorella Clodia (altro *crimen* di cui venne accusato Celio), come si vedrà in seguito. Questa ricostruzione si legherebbe infatti anche allo status politico del tribuno, che era ai ferri corti con Pompeo⁷², e sarebbe giustificata la veemenza con cui si esprime in quell'occasione, come riporta Cicerone: *cum se gravissime vehementissimeque iactaret*

⁷¹ L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 35. Il gesto di Cicerone presenta numerose zone d'ombra. Ancora oggi è dubbio se il gesto fosse stato istintivo o frutto di una precisa valutazione. Difficile credere che fosse stato spinto a testimoniare su suggerimento di Terenzia, gelosa di Clodia e sorella della vestale Fabia, indirettamente offesa dal gesto sacrilego. La ragione più immediata e plausibile sembra essere stata di ordine morale. Sulla gelosia di Terenzia vedi Plut. *Cic.* 29, 3-4.

⁷² Per l'opposizione di Clodio a Pompeo e alla sua politica cominciando dalla vendita del sacerdozio della Magna Mater a Brogitario, genero di Deiotaro, mentre era tribuno della plebe al Concilio di Lucca vedi W. J. TATUM, *The patrician tribune*, cit., 166-213.

*et omnia inflammatus ageret tristissimis verbis, voce maxima*⁷³.

Concluso l'esame del collegio d'accusa, occorre trattare specularmente di quello della difesa iniziando proprio dall'imputato. Essendo l'obbligatorietà della sola difesa tecnica una prerogativa della modernità, pare opportuno iniziare proprio da Celio, di cui si sono trattati sopra gli aspetti biografici, che parlò in difesa di se stesso. Facendo riferimento qui solamente ad alcuni tratti del suo stile retorico, possiamo ben descriverlo come particolarmente diretto e tagliente, tanto che lo stesso Dyck – come altri prima di lui – nel commentario dedicato alla Celiana lo definisce '*caustic*'⁷⁴. Esempi ne sono gli attacchi ai suoi accusatori, spesso in tono derisorio, a partire da Plozio Gallo, maestro di Atratino, definito da Celio 'un retore delle granaglie'⁷⁵ – in senso figurato indicava una persona tronfia – e Atratino stesso, descritto pittorescamente come 'un Pelia con capelli ricci'⁷⁶. Si scagliò poi contro colei che gli costò il processo, cioè Clodia, ridotta a 'meretrice da quaranta danari'⁷⁷. Nella parte della *peroratio* Celio chiese molto probabilmente ai giudici di tralasciare gli aspetti legati alla sua persona e di guardarne piuttosto l'utilità, lasciando l'arduo compito di riabilitare una figura a tinte fosche – quale era la sua – ai due mentori, Crasso e soprattutto Cicerone.

Il primo era uno dei tre *triumviri* presso il quale Celio aveva ricevuto i suoi insegnamenti. Il suo intervento nel giudizio come difensore appare quasi frutto di una forzatura, se si considera che aveva supportato Clodio ed era in netta contrapposizione a Pompeo proprio per la questione egiziana⁷⁸, e si associò al collegio difensivo probabilmente per la collaborazione lavorativa intrattenuta con l'Arpinate nella *pro Murena* del 63 a.C. e nella *pro Sestio*, quest'ultima coeva alla Celiana.

Da un punto di vista strettamente tecnico egli ebbe ad occuparsi di tre imputazioni: *de seditionibus Neapolitanis*, *de Alexandrinorum pulsatione* e *de bonis Pallae*. A lui appartiene anche la citazione della *Medea exul* di Ennio cui fa riferimento Cicerone: i versi riportati appartengono proprio all'esordio dell'opera, quando la nutrice di Medea lamenta l'origine della sciagura ricaduta sulla sua padrona nella costruzione della nave

⁷³ Cic. *Cael.* 11.27.

⁷⁴ A. DYCK, *Pro Marco Caelio*, Cambridge, 2013, 9.

⁷⁵ Svet. *reth.* 26.2: *hordearium rhetorem*. Cfr. M. T. LUZZATTO, *Lo scandalo dei Retori latini. Contributo alla storia dei rapporti culturali fra Grecia e Roma*, in *Studi Storici* II, 2002, 313.

⁷⁶ A. S. HOLLIS, *A Tragic Fragment in Cicero, Pro Caelio 67?*, in *The Classical Quarterly* XLVIII, 1998, 561 nt. 4.

⁷⁷ Cic. *Cael.* 25.62.

⁷⁸ R. HEINZE, *Ciceros Rede pro Caelio*, 1925, 199.

Argo con il legno proveniente dalla selva del Pelio. Come noto, la nave costruita con i legni provenienti da quel luogo sarà mezzo necessario degli Argonauti per arrivare in Colchide, terra di Medea, per riconquistare il famoso vello d'oro, dato che il padre di lei era il sovrano. Fu proprio così che la donna si innamorò di Giasone, amore che la condusse, come sappiamo, a profonde sofferenze. Crasso citando tale opera si servì di un espediente famoso nelle scuole di retorica dell'epoca, operando infatti una 'regressione causale': alluse, infatti, alla necessità che lo aveva spinto a partire da lontano nella sua difesa in favore di Celio, cioè dall'arrivo di Tolomeo a Roma. Conviene con Narducci⁷⁹ anche il Dyck⁸⁰, il quale ipotizza che il riferimento mitico fosse proprio un mezzo per rilanciare la figura di Celio come una Medea sofferente vittima degli intralazzi di Tolomeo. Cicerone riprende invece lo spunto del collega Crasso per piegare la citazione, che lui completerà, verso Clodia e la sua figura, decisiva per tutto il fardello giudiziario a cui il giovane si trovò sottoposto, assimilando il Pelio al Palatino e Medea a Clodia, tanto da definirla 'Medea Palatina'.

Ed è proprio con l'Arpinate che si chiude il cerchio della difesa, dato che fu l'ultimo a pronunciare la sua orazione. Giova qui ricordare come la sua presenza in giudizio non fosse scontata, dati i molteplici fattori che giocavano a sfavore del suo ingresso in scena: era legato a Bestia, di cui aveva preso le parti, difendendolo proprio contro Celio che lo accusava *de ambitu*, motivo per cui non tralasciò di manifestare la sua contrarietà verso l'accusa mossa dal giovane.

Dobbiamo quindi pensare che molto probabilmente Cicerone assunse la difesa del giovane non solo per i legami intrattenuti fino a quel momento, riconducibili ad una grande amicizia, quasi paterna, ma anche per la grande promessa che lui stesso vedeva nel giovane Marco Celio. Prova ne sono le lodi che iniziano dall'*exordium*, quando proprio nel primo paragrafo parla di *adulescentem inlustri ingenio, industria, gratia*, dipingendolo quindi come un futuro membro della classe dirigente, di cui certamente sarebbe stato sciocco privarsi, soprattutto per futili motivi quali quelli presentati a suo dire in giudizio.

Tutto questo trova ulteriore conferma nel fatto che l'Arpinate stava sicuramente cercando degli appoggi politici, data la sua situazione non rosea causatagli dall'esilio, dal

⁷⁹ E. NARDUCCI, *Cicerone. Difesa di Marco Celio*, 17^a ed., Milano, 2019, 99.

⁸⁰ A. DYCK, *Pro Marco*, cit., 10.

quale era tornato solamente un anno prima, nel 57 a.C., e gli accordi di Lucca del 56 a.C. In tutto ciò giocò un ruolo fondamentale anche l'opportunità di demolire la figura personale e pubblica di una matrona ben in vista e inserita nella vita politica, sorella di un suo acerrimo nemico, quale era Clodia.

1.4 LA FIGURA DI CLODIA

Figura fondamentale, tanto che si potrebbe definire la promotrice, forse non la sola ma quantomeno la principale, dell'intera accusa è Claudia Metelli, più conosciuta con il nome di Clodia⁸¹. Non essendo questa la sede per una biografia completa, verrà analizzato in questo paragrafo soprattutto il suo ruolo nel giudizio, che la vede antagonista per eccellenza. È tuttavia imprescindibile riportarne qui alcuni dati biografici salienti: figlia di Appio Claudio Pulcro, probabilmente nacque nel 93 a.C.: quindi aveva solamente qualche anno più di Celio, il quale viene sempre presentato come un giovane amante di fronte alla pericolosità di una donna esperta, quantomeno negli intrighi amorosi e politici.

Caecilia, sua madre, non doveva essere molto diversa dalla figlia: nell'80 a.C., mentre Clodia era poco più che tredicenne, ricevette Sesto Roscio nelle sue mura domestiche e gli offrì protezione mentre questi era sotto processo per l'omicidio del padre.

Stando a quanto riporta Plutarco, neppure la nonna di Clodia dovette essere esente da vizi. Fu infatti presa di mira proprio da Cicerone il quale, in una disputa tra lui e Metello Nepote, parlò in maniera vergognosa della sua condotta⁸².

Il restante albero genealogico è piuttosto chiaro: aveva due sorelle, Claudia Quinta e Claudia Terza, sposate rispettivamente con Lucio Licinio Lucullo e Q. Marcio Re, mentre i suoi tre fratelli ricoprirono tutti cariche pubbliche. Appio, infatti, fu console nel 54 a.C., Claudio fu pretore nel 56 a.C. e Publio, terzo accusatore di Celio, fu tribuno della

⁸¹ M.B. SKINNER, *Clodia Metelli, The Tribune's Sister*, Oxford University, 2011, 2, riporta che in quel tempo alle donne romane veniva dato solo un nome, ovvero la forma femminile del nome di famiglia. Quasi sicuramente quindi la donna doveva chiamarsi solamente Claudia; Clodia deve essere di conseguenza una variante del nome a causa della sua vicinanza col fratello Claudio, divenuto Clodio dopo aver assunto lo status plebeo. Se una famiglia avesse compreso più di una figlia, tutte avrebbero dovuto assumere lo stesso nome gentilizio, come in questo caso; la distinzione veniva fatta aggiungendo l'appellativo di *Prima*, *Secunda*, etc o attraverso l'aggiunta del nome di famiglia del marito con un genitivo, da cui il nome completo che è passato alla storia, Clodia Metelli.

⁸² Cfr. Plut. *Cic.* 26.6.

plebe nel 58 a.C. ed edile nel 56 a.C.

I dubbi riguardo all'educazione licenziosa di Clodia sono veramente pochi, specialmente se si pensa che sia lei che le due sorelle vennero accusate di aver intrattenuto una relazione incestuosa con il fratello, il famoso Publio Clodio.

Per quanto riguarda il suo status sociale, la donna, dopo aver sposato il cugino Quinto Metello Celere nel 79 a.C., restò vedova per la morte di questi avvenuta nel 59 a.C.: dobbiamo pensare comunque che il suo tenore di vita fosse abbastanza alto, dati i possedimenti terrieri di proprietà, quali la casa sul Palatino proprio di fronte alla *domus* affittata da Celio, nonché alcuni giardini sul Tevere e un altro immobile a Baiae, nei Campi Flegrei.

Clodia ebbe la sfortuna – o fortuna per i posteri che possono conoscere della sua persona – di entrare in contatto con due uomini che la storia consacrerà come le principali fonti per ricostruire la sua storia: uno fu proprio l'Arpinate, che vide appunto nelle accuse mosse a Celio la splendida occasione per rientrare nella scena politica e vendicarsi contro il fratello di Clodia, il tribuno Clodio, che lo aveva esiliato due anni prima; l'altro, Valerio Catullo, celebre poeta veronese, che si innamorò perdutamente di questa donna, la sua Lesbia, nome di fantasia che nasconde in realtà la matrona romana.

Le descrizioni che ci vengono consegnate dai due autori ci restituiscono un'immagine ben definita e quanto più possibile coerente della sua figura, nonostante le divergenze dovute ai sentimenti dell'uno e dell'altro verso la medesima donna. Mentre Cicerone la presenta come una matrona lasciva e dedita alle macchinazioni occulte nei confronti di una gioventù ignara e non solo, il poeta veronese la presenta come un predatore sessuale incapace di un qualsiasi vero sentimento⁸³. Saremmo portati a credere che Cicerone l'avesse dipinta come una donna di facili costumi per la sua personale utilità in giudizio, ma non è così: le accuse relative a relazioni incestuose, di cui si è trattato sopra, vengono riportate anche da Catullo. Nonostante sia l'Arpinate che il Veronese fossero particolarmente taglienti nei confronti della donna, tali accuse vennero riportate in contesti e momenti differenti, escludendo quindi che si trattasse per la maggior parte di menzogne.

Tornando all'orazione, fin dal principio la donna venne additata come la principale responsabile di tutta l'orchestra delle accuse, pur senza citare direttamente il

⁸³ M.B. SKINNER, *Clodia*, cit., 3-4.

suo nome. Il primo riferimento alla sua vera identità si ha al paragrafo 30, quando si tratta di rispondere ai *duo crimina, auri et veneni*, di cui si parlerà in seguito così da aver una visione quanto più unitaria delle imputazioni. Quella di Cicerone fu una scelta ben precisa, lasciare sullo sfondo la vera *domina* dell'accusa gli permise di aumentare la *suspence* e far combaciare la rivelazione della vera responsabile di tutto il giudizio con il finale della sua orazione, distruggendone lentamente ma progressivamente reputazione e credibilità: Clodia infatti fu, oltre che testimone, fonte stessa dell'accusa⁸⁴; l'istigatrice nell'ombra di coloro che risulteranno agli occhi della giuria come meri esecutori di una vendetta personale, proveniente da una donna sedotta e abbandonata.

La premessa principale dell'attacco dell'Arpinate è la *familiaritas* tra la donna e Celio, da cui sarebbe derivato il prestito dell'oro e il successivo tentativo di avvelenamento da parte del giovane, crimini entrambi legati alla questione egiziana. È proprio questa vicinanza che getta discredito sulla matrona, priva di valori morali, in netto contrasto con il progenitore della sua stirpe Appio Claudio Cieco⁸⁵, cui l'Arpinate dedica un *excursus*. Essa ci presenta una nobile *imago* con tutti gli onori, elencando alla discendente una serie di *maiores* illustri, sia uomini che donne, in cui il marito di lei, Quinto Metello, si iscriveva a pieno diritto, e critica ardentemente la pronipote non solo per essersi allontanata dalla pudicizia della *gens* di appartenenza, ma anche – e forse soprattutto – per essersi accompagnata con un Celio ben lontano dall'essere aristocratico.

Il tono solenne e l'esposizione delle imprese sul modello degli epitaffi stridono volutamente con il contesto, incentrato sugli intrallazzi di una donna tutt'altro che degna rappresentante dei suoi avi. Al primo *excursus* ne segue un secondo, minore per importanza e tenore, mediante il quale Cicerone fa parlare il fratello della donna, Clodio, in tono assolutamente provocatorio: egli le consiglia di trovarsi un altro amante, diverso da quel giovane recalcitrante che l'ha rifiutata⁸⁶.

⁸⁴ A. CAVARZERE, *De Teste Fufio. Cicerone e il trattamento dei testimoni nella 'Pro Caelio'*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* CVIII, 1988, 126 ss.

⁸⁵ Per molti il primo prosatore romano, Appio Claudio Cieco, nato nel 350 e morto nel 271 a.C., fu un illustre uomo politico dell'età arcaica. Fu console nel 307 e 296 a.C., fece realizzare molte opere, tra cui l'acquedotto e la Via Appia, entrambi nominati in suo onore. Fu proprio lui, secondo la tradizione, a convincere il senato a non sottostare alle dure condizioni imposte per la pace da Pirro, dopo lo scontro del 280 a.C. Cfr. M. B. SKINNER, *Clodia*, cit., 20 ss.

⁸⁶ Cic. *Cael.* 15.36: *Sin autem urbanus me agere mavis, sic agam tecum; removebo illum senem durum ac paene agrestem; ex his igitur tuis sumam aliquem ac potissimum minimum fratrem, qui est in isto genere urbanissimus; qui te amat plurimum, qui propter nescio quam, credo, timiditatem et nocturnos quosdam inanes metus tecum semper pusio cum maiore sorore cubitavit. Eum putato tecum loqui: Quid tumultuaris, soror? quid insanis? Quid clamorem exorsa verbis parvam rem magnam facis?*

Gli attacchi personali dell'Arpinate avevano sicuramente una forte componente emotiva, dato che egli si era inimicato Clodio per aver testimoniato contro questi al processo del 61, avente per oggetto la profanazione dei riti della Bona Dea, e questi, eletto tribuno nel 58, lo aveva mandato in esilio. A questo punto è necessario fare una considerazione: nonostante l'immagine decisa che ci viene restituita dall'orazione, non v'è certezza che la reputazione della donna fosse tale anche prima dei fatti di causa.

CAPITOLO SECONDO

LA *PRO CAELIO* E IL *CRIMEN VIS*

2.1 STRUTTURA E NATURA DELL'ORAZIONE: TRA FILOLOGIA E DIRITTO

Come abbiamo avuto modo di notare, quella del I sec. a.C. è un'epoca di violenza e lotte, combattute sia fuori dalle corti che al loro interno: la *Pro Caelio*, in questo senso, diviene la nostra lente privilegiata – ma certamente non l'unica – per accostarci al concetto di *vis* e affrontare l'omonimo *crimen*. La storia ha certamente consacrato la Celiana come opera di indiscussa efficacia retorica, nonostante i preziosi spunti giuridici in essa contenuti, passati per molto tempo in secondo piano. Si tenterà dunque di analizzare la strada tracciata – all'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso – dal Pacitti: «la Celiana lascerà, forse, cogliere il segreto della sua struttura a chi la esaminerà soprattutto in rapporto alla *forma iudiciorum*, e in particolare a quella dei processi penali, anziché in funzione dei canoni della retorica»⁸⁷. La questione non è assolutamente di secondaria rilevanza, anzi costituisce la vera essenza dell'opera, che rappresenta il punto di fusione tra due mondi, la retorica e il diritto. D'altra parte, sono emerse non poche difficoltà per gli studiosi – sia filologi che romanisti – che, attirati dalla *Pro Caelio*, «non hanno purtroppo saputo incrociare le loro strade»⁸⁸. I primi ebbero ad occuparsi, a partire dal saggio del Norden⁸⁹, della struttura, senza però giungere a risultati convincenti da un punto di vista esegetico. I secondi invece si sono interessati all'opera quasi esclusivamente per la *lex Lutatia de vi* e per la successiva *lex Plautia de vi*, delle quali l'orazione rappresenta, rispettivamente, l'unica fonte di cognizione e il più autorevole punto di riferimento a livello contenutistico. Si accennerà qui all'aspetto retorico, per poi approdare all'analisi giuridica vera e propria; la ricostruzione degli aspetti dogmatici del *crimen vis* sarà un punto cruciale per l'effettiva comprensione della difesa di Celio:

⁸⁷ G. PACITTI, 'Cicerone al processo di M. Celio Rufo', in *Atti del I Congresso internazionale di Studi Ciceroniani*, II, Roma, Centro di studi ciceroniani 1961, 67.

⁸⁸ A. CAVARZERE, *La lex Plautia de vi nello specchio deformante della 'Pro Caelio' di Cicerone*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesiano*, Milano, 1988, 236.

⁸⁹ E. NORDEN, *Aus Ciceros Werkstatt*, in *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften* I-II, Berlino, 1913, 2-32.

tuttavia, dato che l'orazione segna il punto di partenza della presente analisi, si ritiene utile presentarne innanzitutto struttura e contenuti seguendo quella che fu la strategia dell'Arpinate, nell'intento di mettere in luce gli aspetti giuridici celati dal complesso lavoro dell'oratore, futuro oggetto di indagine.

La struttura della *Pro Caelio*, come quella di altre orazioni dell'Arpinate, presenta alcune divergenze dallo schema classico. Anticipando ciò che avrebbe poi confermato nel *De Oratore* del 55 a.C., Cicerone decise di disattendere, non totalmente ma in parte, la classica struttura dell'oratoria, specialmente se si considera la sua progressiva maturazione lessicale rispetto agli scritti giovanili, quali quelli del *De Inventione*⁹⁰. La struttura della *Pro Caelio* può riassumersi nel seguente modo⁹¹:

- I. *Exordium* (1-2).
- II. *De M. Caeli vita et moribus* (3-22).
- III. *Refutatio I et De M. Caeli vita et moribus II* (23-50).
- IV. *Refutatio II: De crimine auri* (51-55).
- V. *Refutatio III: De crimine veneni* (56-69).
- VI. *Peroratio* (70-80).

La dottrina retorica sostenne che la parte introduttiva dell'orazione serviva a rendere attenta, favorire l'ascolto e la benevolenza della giuria. Cicerone sfruttò la figura dello straniero giunto a Roma⁹² non al fine di criticare le leggi sulle quali il processo si era instaurato, ma per spostare l'attenzione della giuria verso un punto di vista esterno, così da indurla sin da subito a dei ripensamenti sulle premesse del processo. Lo stesso distacco era un elemento necessario delle commedie, che Cicerone recuperò al fine di generare – nel contesto processuale – un'atmosfera che si potrebbe definire quasi comica⁹³. Oltre a descrivere la strategia dell'accusa come oltremodo severa, Cicerone si

⁹⁰ A. A. RASCHIERI, *Il lessico retorico latino delle partes orationis tra sincronia e diacronia*, in *Pallas* CIII, 2017, 321.

⁹¹ Si è deciso di seguire la partizione proposta dal A. DYCK, *Pro Marco*, cit., invece di preferire quella di R. AUSTIN, *M. Tulli Ciceronis: Pro M. Caelio Oratio*, 1960, in quanto la prima presenta una maggior suddivisione, utile ad individuare con precisione le *partes orationis*: così descritte esse ricalcano, come si avrà modo di vedere, la strategia difensiva di Cicerone.

⁹² A. DYCK, *Pro Marco*, cit., 58.

⁹³ Per un approfondimento sul ruolo della commedia nella *Pro Caelio* si veda l'opera di K. A. GEFFCKEN, *Comedy in the 'Pro Caelio', with an Appendix on the 'In Clodium et Curionem'*, in *Mnemosyne* XXX, Leiden, 1973.

assicurò il favore dei giudici, prima ponendosi nei panni di una giuria costretta ad occuparsi di un simile processo in giorni festivi, poi mostrando una tolleranza quasi paterna verso le accuse mosse dal giovane Atratio. Senza esplicitamente richiederla, Cicerone suggerì che una doverosa attenzione sarebbe stata ripagata con una completa comprensione dei fatti di causa⁹⁴, spingendo i giudici ad un ascolto coinvolto.

L'*exordium* in questo caso manca però della relazione *patronus-clientis*, ma dobbiamo ritenere che questa fosse già abbastanza nota da permettere a Cicerone di posporla: nonostante ciò, Quintiliano ammirò molto l'apertura della *Pro Caelio*, tanto da elevarla a esempio nella sua *Institutio Oratoria*⁹⁵. Sin dall'inizio dell'orazione Cicerone dimostrò i suoi intenti in maniera chiara: accantonare i capi d'accusa formali per focalizzarsi sulla vera antagonista, il cui nome viene ancora taciuto in questa fase – attingendo dalle '*ipsis visceribus causae*' come spiegherà nel *De Oratore*⁹⁶ – per poi presentare il suo cliente nel migliore dei modi, in maniera tale da insinuare sin da subito la possibilità di una *falsa criminatio*.

Tradizionalmente all'esordio sarebbe dovuta seguire la *narratio*, cioè l'esposizione dei fatti di causa, ma questa venne collocata successivamente dal momento che, *in primis*, Crasso aveva già trattato alcuni capi di imputazione⁹⁷, *in secundis* è possibile ritenere che Cicerone non volesse mettere in pericolo Celio sulle questioni ancora da trattare con una formale narrazione⁹⁸.

Al posto della presentazione dei fatti troviamo due sezioni dedicate alla vita dell'imputato⁹⁹: diversamente dalla retorica greca,¹⁰⁰ per quella romana la personalità

⁹⁴ Cic. *Cael.* 1.2.

⁹⁵ Quint. *inst.* 4.1.31-39; 9.2.39.

⁹⁶ Cic. *de or.* 2.318. Con questa espressione l'Arpinate si riferiva alla vera essenza dell'esordio, *pars* fondamentale per l'oratore, tanto da richiedergli di ripensare e vagliare l'intera vicenda prima di impostare il suo lavoro, sempre seguendo le radici della causa e mai gli eventi esterni condizionanti.

⁹⁷ Cfr. §1.3. Come si è già detto, e come si ricorderà, il lavoro svolto da Cicerone si frapponne tra il discorso pronunciato da Crasso e una probabile chiosa dell'imputato stesso, anche se l'Arpinate ritornerà a pronunciarsi sulle accuse trattate dal collega.

⁹⁸ Così R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 45, il quale suggerisce l'ipotesi di un Cicerone inizialmente conservativo, sia per tutelare il suo cliente, sia, è lecito supporre, per non anticipare nulla della sua strategia processuale.

⁹⁹ A. DYCK, *Pro Marco*, cit., ha preferito una simile partizione – rispetto alla classificazione dell'Austin che faceva dei §3-50 un'unica *praemunitio* – considerabile più aderente al testo che non agli schemi della retorica. L'Autore stesso nega che vi sia unanimità nel classificare il segmento in questione, ma certamente la partizione da lui offerta ci permette di cogliere il gioco di anticipazioni e cambi di ritmo di cui Cicerone fa abile uso.

¹⁰⁰ Quella di riportare la vita dell'imputato era una prassi comune dei retori greci, ma priva di ogni valore, tanto da venir eventualmente posta solamente alla fine della discussione dei capi d'accusa.

dell'imputato assumeva una notevole rilevanza; con l'avvento delle *quaestiones perpetuae* – e quindi dei *iudicia publica* – la tendenza divenne quella di setacciare l'esistenza di un uomo nel suo complesso, al fine ultimo di valutare se questi potesse ancora far parte o meno dei *cives*¹⁰¹. A sostegno della sua linea l'oratore decise di accostare la sua personale figura a quella dell'assistito, quasi come un garante paterno delle promettenti capacità del giovane¹⁰², tema che venne poi ripreso nella *peroratio*. Sulla seconda sezione della vita di Celio invece gli studiosi hanno discusso molto: se le classificazioni presentano differenze, ciò che pare evidente è la progressione tutt'altro che lineare di questa sezione, in cui si alternano vita dell'imputato e capi d'imputazione affrontati, però, solo nel prosieguito dell'opera¹⁰³.

La vera questione di anticipare, tramite accenni, la discussione di alcuni capi formali può essere risolta alla luce di una precisa strategia processuale, quella di disattendere le aspettative della giuria e tessere le lodi del giovane¹⁰⁴. Non si può convenire infatti col Norden¹⁰⁵, il quale afferma che l'Arpinate fu costretto a improvvisare un piano difensivo dopo aver constatato che il discorso di uno degli accusatori, Erennio Balbo, ebbe un impatto inaspettato. Piuttosto, v'è da ritenere, come sostiene il Dyck, che Cicerone avesse tutta l'intenzione di inscenare un '*bluff*' processuale, tale da consentirgli

¹⁰¹ W. K. LACEY, *Clodius and Cicero: a question of dignitas*, in *Antichthon* VIII, 91. Era nell'interesse della *res publica* la sorte dell'accusato, che si trovava in una posizione di incertezza in merito alla sua carriera. Una condanna significava la perdita del *caput*, quasi certamente l'esilio, oltre al danno che provocava alla *dignitas* dell'individuo e alle sue prospettive future in relazione al *cursus honorum*. Sul punto si veda anche A. M. RIGGSBY, *Crime and Community in Ciceronian Rome*, University of Texas, 1999, 159. L'*ante acta vita* pesava parecchio in giudizio, si vedano Quint. *inst.* 4.2.27; 5.10.28; 7.1.12; 7.2.33–34. Sul valore dell'*ante acta vita* nel processo criminale romano, da ultimi, A. D. MANFREDINI, *De ante acta vita*, in *Per il 70 compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi della facoltà*, Milano, 2009, 269 ss; C. RUSSO RUGGERI, *La rilevanza dell'anteacta vita nell'esperienza processuale romana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* LX, 2017, 117 ss.

¹⁰² W. STROH, *Taxis und Taktik*, Stuttgart, 1975, 259.

¹⁰³ Cicerone insiste sulla vita dell'imputato, applicando una linea difensiva contenuta nei manuali di retorica; Cfr. Cic. *inv.* 2.37: *Sin autem in ante acta vita aliquae turpitudines erunt, aut falso venisse in eam existimationem dicetur ex aliquorum invidia aut obtreptione aut falsa opinione; aut imprudentiae, necessitudini, persuasioni, adulescentiae aut alicui non malitiosae animi affectioni attribuentur; aut dissimili in genere vitiorum esse ostendentur, ut animus non omnino integer, sed ab tali culpa remotus esse videatur.*

¹⁰⁴ A insistere giustamente su questo punto è C. J. CLASSEN, *Ciceros Rede für Caelius*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* I, Berlin-New York 1973, 60–94.

¹⁰⁵ E. NORDEN, *Aus Ciceros Werkstatt*, cit., 2–32. Lo studioso rilevò che alcuni passi dell'orazione si presentavano come strettamente paralleli nella loro formulazione, da cui il termine '*doubletten*', ovvero 'doppioni'. Secondo questi, a causa della requisitoria di Erennio Balbo, Cicerone si trovò costretto ad anticipare passaggi che invece appartenevano, nell'originaria strategia, solamente alle successive parti dell'orazione. Sul punto si veda inoltre H. C. GOTOFF, *Cicero's Analysis of the Prosecution Speeches in the 'Pro Caelio'*. *An Exercise in Practical Criticism*, in *Classical Philology* LXXXI, 1986, 122–132.

di introdurre, tramite la prosopopea di Appio Claudio Cieco¹⁰⁶, il nome di Clodia – legato ai crimini *de auro et de veneno* – per poi confondere le acque con la topica dei costumi giovanili, *fil rouge* di tutta l’orazione. Cicerone era ben conscio che il modello educativo del ‘padre ceciliano’ fosse troppo rigido per quei tempi e pertanto propose un ripensamento dei costumi in chiave terenziana¹⁰⁷, più permissiva, sempre sostenendo che Celio non fosse comunque dedito ai vizi: di fronte alle maldicenze di dissolutezza e prodigalità il giovane doveva rimanere indenne.

Alla seconda parte della vita dell’imputato, che conteneva un’apparente piccola *refutatio*, seguì la vera confutazione, prima sul *crimen auri*, poi sul *crimen veneni*. Questi furono gli unici capi d’imputazione su cui, terminata la confutazione dell’impianto accusatorio, si concentrò *stricto sensu* la difesa di Cicerone.

L’orazione si concluse poi con una *peroratio* in cui l’improvvisa elevatezza del registro linguistico dell’Arpinate¹⁰⁸, oltre a simboleggiare un ritorno all’ordine rispetto a un evento di chiassosa mondanità, era volta a esaltare l’imputato come giovane promessa della Repubblica.

È opportuno ora proporre una riflessione sull’*incipit* del presente paragrafo, ovvero sul perché sia stato così arduo per gli studiosi di varie epoche accantonare l’aspetto retorico per focalizzarsi su quello strettamente giuridico.

La vera ragione di questa scelta sta proprio nella struttura dell’opera, che presenta *prima facie* un’esile ossatura giuridica: quasi più del primo terzo dell’orazione non fa menzione di alcuna imputazione e la maggior parte del lavoro ciceroniano si concentra sul respingere le pesanti accuse rivolte a Celio. Sono solamente due i passaggi in cui si fa riferimento a leggi romane, che non vengono però né citate né nominate; nonostante ciò, Cicerone dichiarò che si sarebbe attenuto ai fatti.¹⁰⁹ Dunque, fu notevole il suo ingegno

¹⁰⁶ Sul ruolo delle prosopopee si è espresso Quint. *inst.* 9.2.33: *Commode etiam aut nobis aliquas ante oculos esse rerum personarum, vocum imagines fingimus, aut eadem adversariis aut iudicibus non accidere miramur: qualia sunt "Videtur mihi," et "Nonne videtur tibi"? Sed magna quaedam vis eloquentiae desideratur.*

¹⁰⁷ E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 39, sostiene che la novità insita nella proposta educativa non fosse assoluta, né tantomeno radicale. Quello dell’oratore è in un certo senso un richiamo agli *Adelphoe* terenziani. L’Autore sottolinea come il tribunale non fosse il luogo adatto per sconvolgere il modello educativo, non a caso Cicerone stesso sottolinea il carattere convenzionale di ciò che sostiene in *Cael.* 12.28: *datur enim concessu omnium huic aliqui ludus aetati.*

¹⁰⁸ Le perorazioni erano generalmente distinguibili rispetto alle altre parti dell’orazione, così L. LAURAND, *Etudes sur le style des discours de Cicéron* III, Paris, 1936-8, 327-331. Quella della *Pro Caelio* non si discostava dalla tradizione, come sostiene R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 133.

¹⁰⁹ Cic. *Cael.* 9.22: *Equidem vos abducam a testibus neque huius iudici veritatem quae mutari nullo modo potest in voluntate testium conlocari sinam quae facillime fingi, nullo negotio flecti ac*

nel trasformare elementi estranei alle corti criminali in materiale giudiziario¹¹⁰; ebbe grande abilità nel renderli convincenti e vi costruì attorno un'atmosfera illusoria¹¹¹.

Per cogliere la vera portata di un simile approccio è utile accostarsi ai passi dell'opera riportando alcuni esempi, soprattutto contenuti nell'*exordium*, unici riferimenti in grado di restituirci il vero tenore del capolavoro oratorio.

Innanzitutto, il primo passo dell'Arpinate fu quello di destrutturare l'originario impianto dell'accusa, approntando una netta distinzione: *aliud est male dicere, aliud accusare*¹¹². Servendosi del distinguo tra *accusatio* e *maledictio*¹¹³ Cicerone introduce i due principali aspetti della difesa: l'impossibilità di imputare a Celio gli svariati fatti contestatigli a titolo di *vis* e la riconduzione dell'intera causa a risentimenti personali. Dividere i capi d'accusa in formali e informali, gli permise di derubricare così i primi a meri attacchi personali nei confronti dell'imputato:

*Sed aliud est male dicere, aliud accusare. Accusatio crimen desiderat, rem ut definiat, hominem notet, argumento probet, teste confirmet; maledictio autem nihil habet propositi praeter contumeliam; quae si petulantius iactatur, convicium, si facetius, urbanitas nominatur*¹¹⁴.

Nonostante la chiarezza espositiva e di pensiero che accompagnava questa formula¹¹⁵, volta a sottolineare come l'adolescente Atratio stesse cercando di

detorqueri potest. Argumentis agemus, signis luce omni clarioribus crimina refellemus; res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione pugnabit.

¹¹⁰ K. A. GEFCKEN, *Comedy*, cit., 23, sostiene che è stato proprio Cicerone a rendere 'vere e convincenti' le voci correnti. Avremo modo di vedere come anche la figura di Clodia abbia subito presumibilmente una deformazione ad opera dell'Arpinate.

¹¹¹ H. BERGSON, *Laughter*, New York, 1900, 85-89. Bergson afferma che poiché nella vita reale nulla è mai realmente duplicato, qualsiasi travestimento o sua parvenza risulta ridicola. L'atto di mascherarsi tende a far emergere una meccanizzazione o un automatismo nell'oggetto, persona o animale imitato.

¹¹² Cic. *Cael.* 3.6. Cfr. B. DUFALLO, *Appius' Indignation: Gossip, Tradition, and Performance in Republican Rome*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXXXI, 122.

¹¹³ M. ALEXANDER, *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, in *Ann Arbor: The University of Michigan Press* II, 2002, 229. L'Autore chiarisce come le *maledictiones* – termine che stava ad indicare attacchi personali all'imputato senza alcun fondamento – abbiano spinto Cicerone ad indirizzare la giuria verso una linea che lui definisce 'very legalistic' al posto di schierare a difesa del suo assistito la sua condotta di vita e la sua figura di giovane per bene.

¹¹⁴ Cic. *Cael.* 3.6. Come spiega E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., il termine '*urbanitas*', quale complesso di attitudini, sia morali che materiali, si contrapponeva alla '*rusticitas*', suo corrispettivo per gli abitanti di campagna. Tale termine presenta diversi significati, quelli da preferire nello specifico contesto sono 'garbo', 'eleganza', 'arguzia di spirito'.

¹¹⁵ H. C. GOTOFF, *Cicero's Analysis*, cit., 125 nt. 14, definisce la *divisio* ciceroniana tra accuse a maldicenze 'da manuale'. La chiarezza era necessaria per spingere la giuria a considerare le accuse come infondate e le considerazioni moralistiche come irrilevanti.

conquistare la giuria senza solide basi legali, Cicerone poco più avanti ripresentò il contrasto tra formale accusa e maldicenza. Scelta che all'apparenza potrebbe risultare pleonastica, ma che in realtà rivela la sottigliezza di pensiero dell'oratore:

Omnia sunt alia non crimina sed maledicta, iurgi petulantis magis quam publicae quaestionis. «Adulter, impudicus, sequester» convicium est, non accusatio. Nullum est fundamentum horum criminum, nulla sedes; voces sunt contumeliosae temere ab irato accusatore nullo auctore emissae¹¹⁶.

Rispetto alla prima definizione, che non lasciava alcun dubbio, si ha qui la sensazione che l'Arpinate si contraddica nel punto in cui definisce nullo il *fundamentum criminum*, attribuendo ora rilevanza a quelle che prima erano state definite solamente affermazioni calunniose. Le *maledictiones* divengono allora parte delle accuse formali mosse all'imputato, così da poter destrutturare anche queste, che in realtà non potevano essere formalmente considerate accuse. Procediamo a presentare di seguito forma e contenuto di queste ultime:

- *Obiectus est pater varie, quod aut parum splendidus ipse aut parum pie tractatus a filio diceretur.*
- *Nam quod est obiectum municipibus esse adolescentem non probatum suis...*
- *Nam quod obiectum est de pudicitia...*
- *Nam quod Catilinae familiaritas obiecta Caelio est...*¹¹⁷

¹¹⁶ Cic. *Cael.* 13.30.

¹¹⁷ Cic. *Cael.* 2.3; 2.5; 3.6; 4.10. La prima delle maldicenze si riferiva al tenore di vita di Celio. Dobbiamo ritenere che l'accusa intendesse accusare il giovane di vivere troppo al di sopra delle sue reali possibilità: '*splendidus*' è l'aggettivo tecnicamente riferibile al tenore del ceto equestre che Cicerone usa per far sembrare il suo assistito vittima della taccagneria del padre. La connessione tra *egestas* e *penuria* da un lato e l'*audacia* – politicamente intesa – dall'altro è un luogo comune dell'età tardo repubblicana.

Gli era stato rinfacciato di essere inviso ai suoi compaesani, i *Praetuttiani*. Di seguito nel testo Cicerone smentisce la falsità, dato che Celio era stato eletto da loro membro dell'ordine supremo dei decurioni, questo quando il giovane era assente. Inoltre, l'Arpinate preannunciò l'arrivo di una *legatio* in favore del giovane: era un costume diffuso delle città di provincia e dei municipi. I testimoni venivano inviati per rappresentare i loro concittadini, o anche per testimoniare per proprio conto sotto giuramento: tutto era finalizzato a rendere elogi all'imputato. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 81, riporta che una legge fatta approvare da Pompeo nel 52 a.C., la quale vietava il ricorso ai *laudatores*, venne ben presto archiviata. Di norma il numero degli inviati non superava la decina. Svariate furono poi le offese al pudore che addebitarono a Celio. Cicerone le smentisce sostenendo che fossero in realtà alimentate dall'invidia per la bellezza del giovane, oltre che per le sue frequentazioni libertine.

L'ultima delle accuse riguardava la presunta familiarità con Catilina, di cui si è già detto al §1.2, si rimanda al giudizio di M. VOLPONI, *M. Caelio*, cit.

Simili accuse improprie miravano evidentemente a colpire la *dignitas* dell'imputato. Prima venne esposto il rapporto col padre, uomo molto parco che solo un figlio ingrato come Celio avrebbe potuto abbandonare, secondo l'accusa. In secondo luogo, il difficile legame con i suoi concittadini. Poi, ancora, le critiche al pudore, dirette forse a insinuare una omosessualità, soprattutto nei rapporti intrattenuti con Catilina, strumentale alla prova di una partecipazione alla congiura di questi. La terminologia legale adottata in risposta a queste affermazioni discreditanzi, tipicamente giudiziaria, è anch'essa mezzo per far accettare ai giudici le *maledicta*, *contumeliae*, *convicia* dell'accusa così da poterle via via respingere¹¹⁸. In sostanza, Cicerone fa proprio il gioco dell'accusa e si crea una base legale *ab origine* utilizzando elementi estranei alle vicende processuali, fornitigli proprio dalla controparte.

Conclusasi così la prima parte dell'*exordium*, l'Arpinate prosegue nella confutazione di altre fattispecie criminose singolarmente enunciate che, con tutta probabilità, dovevano essere connesse in origine alle prime:

Quod haud scio an de ambitu et de criminibus istis soadlium ac sequestrium, quoniam huc incidi, similiter respondendum putem.

*Nam quod aes alienum obiectum est, sumptus reprehensi, tabulae flagitatae, videte quam pauca respondeam*¹¹⁹.

Trattavasi di fatti collegati a presunte partecipazioni dell'imputato a campagne elettorali dirette alla raccolta illecita di voti¹²⁰, o al denaro che egli avrebbe elargito al medesimo fine¹²¹. Le altre fattispecie erano invece legate al tenore di vita sregolato tenuto dall'imputato, sintomatico, a detta dell'accusa, di una vita condotta all'insegna dei vizi e della dissolutezza¹²². Di queste due calunnie, come delle precedenti quattro, nessuna

¹¹⁸ Cfr. R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 46.

¹¹⁹ Cic. *Cael.* 7.16; 7.17.

¹²⁰ Il 10 febbraio del 56 a.C. il senato aveva appena disposto lo scioglimento delle *sodalitates*. Cfr. Cic. *Q. fr.* 2.3.5. La *lex* istitutiva del *crimen sodaliciorum* venne promulgata l'anno successivo, il 55 a.C., su iniziativa di Crasso, col nome di *lex Licinia de sodaliciis*. Si vedano L. HERNANDEZ TEJERO, *Notas sobre la lex Licinia de sodaliciis*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano XX-XXI*, 2007–2008, 279 ss.; MILAZZO, *La fattispecie materiale della lex Licinia de sodaliciis e le origini del reato associativo*, in *SDHI LXXIX*, 2013, 481 ss. Riferimenti a tali fattispecie sono presenti nella *pro Plancio*, per la quale si rimanda a C. VENTURINI, *L'orazione Pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo V*, Milano, 1984, 787 ss.

¹²¹ Cfr. Cic. *Planc.* 16.38; *Verr.* 1.12; 2.43; *Cluent.* 8.25.

¹²² Cic. *Cael.* 7.17. L'accusa aveva imputato a Celio di essere pieno di debiti, di avere sperperato denaro, di avere avuto richiesta l'esibizione dei *codices accepti et expensi*. Tuttavia, egli non era tenuto ad averli in quanto *filius familias*.

poteva comunque essere riconducibile alla *vis*¹²³.

Cicerone poi passa ad esaminare l'ipotesi del '*testis senator*'¹²⁴. Sembrava che vi fosse infatti un senatore pronto a deporre sulle violente percosse subite per mano di Celio durante la riunione dei comizi pontifici¹²⁵. Trattandosi di una grave accusa, proprio perché fattispecie idonea a integrare il *crimen vis*, l'Arpinate pensò bene di sterilizzare la minaccia che essa rappresentava trattandola come un elemento che '*ipse orietur et nascetur ex sese*'¹²⁶, mancante della forza giudiziaria che avrebbe avuto qualora avesse costituito un'autonoma iniziativa legale. L'inserimento nell'intero impianto accusatorio di questo pericoloso 'rivolo' gli consentì così di escluderne ogni rilevanza probatoria. Egli dovette poi fronteggiare un'altra accusa analoga, quella delle presunte molestie subite dalle mogli di futuri testimoni. Le '*uxores a cena redeuntes attrectatas esse a Caelio*'¹²⁷ rappresentavano certamente un problema, poiché unitamente all'accusa senatoria, preparavano a Cicerone un terreno scivoloso, quello delle testimonianze. Conscio del fatto che sarebbe stato sconveniente attaccare sia le mogli che un senatore, Cicerone decise abilmente di scagliarsi quindi in un'invettiva generale contro i testimoni¹²⁸.

Seguì una rapida trattazione – nella seconda parte dell'*exordium* – delle accuse riguardanti il coinvolgimento di Celio nella questione egiziana, in particolar modo i fatti riguardanti l'arrivo dell'ambasceria alessandrina in Italia, ossia la *pulsatio Puteolana Alexandrinorum*, le *seditiones Neapolitanae*, la controversa questione *de bonis Pallae* e la *mors Dionis*. Arrivati infatti nella penisola per lamentare delle condizioni sofferte sotto Aulete, gli Alessandrini furono vittima prima di un agguato a Pozzuoli, poi di una rivolta nella Capitale partenopea dove, nel frattempo, si erano spostati; li avrebbero infatti trovato rifugio presso la dimora di un tale Palla¹²⁹, i cui averi furono oggetto di un violento

¹²³ E. S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 306.

¹²⁴ Cic. *Cael.* 8.19.

¹²⁵ Con molta probabilità si trattava del senatore Q. Fufio Caleno, forse lo stesso cui si riferisce l'iscrizione 'De teste Fufio' presente nei manoscritti dell'orazione, quasi sicuramente per mano di qualche copista. Caleno era stato pretore nel 59 a.C. Si vedano: D. SHACKLETON BAILEY, *The Roman Nobility in the Second Civil War*, in *Classical Quarterly* X, 1960, 263 nt. 9; T. WISEMAN, *New Men in the Roman Senate 139 B.C. - A.D. 14*, Oxford, 1971, 185; E. S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 308 nt. 179 ss.; E. RAWSON, *More on the 'clientelae' of the Patrician Claudii*, in *Historia* XXVI, 1977, 346; P. MOREAU, *Clodiana religio. Un procès politique en 61 avant J.C.*, Paris, 1982, 99 ss.

¹²⁶ Cic. *Cael.* 8.19.

¹²⁷ Cic. *Cael.* 8.20.

¹²⁸ Cfr. A. CAVARZERE, *De Teste*, cit., 117-136.

¹²⁹ Sulla vicenda di Palla avremo modo di soffermarci in seguito al § 2.6.

spossestamento. Di queste prime tre fattispecie ebbe ad occuparsi Crasso¹³⁰ e fu forse questo il motivo per cui Cicerone non vi si soffermò a lungo, senza contare che doveva trattarsi comunque di eventi noti alla comunità intera. La gravità della morte del filosofo Dione venne invece risolta mediante la sua riconducibilità quasi certa a Tolomeo e in un lampo venne fatta passare in secondo piano grazie all'assoluzione avvenuta pochi mesi prima di un tale Asicio¹³¹, sospetto esecutore materiale, anch'egli sottoposto a un processo *de vi*.

La fine dell'*exordium* è dedicata quindi ai 'veri crimini', o più correttamente, a quelli meritevoli secondo l'Arpinate di una considerazione giuridica in forma di *argumentatio*, ossia i '*duo crimina, auri et veneni*'. Riguardavano, rispettivamente, il preteso uso dell'oro che Clodia avrebbe prestato a Celio, il quale se ne sarebbe servito per corrompere gli schiavi di Lucio Luceio al fine di assassinare Dione, e al – sempre supposto – uso di veleno con il quale Celio avrebbe attentato alla vita di Clodia. Entrambi i capi formali verranno collegati alla morte del filosofo, che era stata infatti rimossa solo provvisoriamente per convenienza di trattazione da parte di Cicerone¹³².

Dopo aver mostrato abile padronanza della *meiosis*¹³³, ossia l'abilità di ridurre l'importanza delle accuse, egli riconfermò la premessa dal quale era partito nell'*exordium*, e cioè che i capi d'accusa sopra menzionati non appartenessero assolutamente alla *quaestio de vi*. Quindi, per allontanare ancor più l'onta di tali 'crimini' dal suo assistito, distrasse nuovamente la giuria sospingendola a un esame di coscienza collettivo sulle licenziosità comuni a molti giovani. La distorsione-illusione sistematica messa a punto da Cicerone è confermata oltretutto da interventi diretti palesemente a condizionare parte della giuria, come nel caso in cui venne attaccato il tenore di vita troppo parco del padre di Celio al sol fine di screditare il figlio¹³⁴: essendo M.C. Rufo

¹³⁰ Cic. *Cael.* 10.23.

¹³¹ In qualità di mandante dell'omicidio, Tolomeo poteva confessare il crimine dato che Dione era un suo suddito. Così E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 105.

¹³² Cic. *Cael.* 13.30; Cic. *Cael.* 10.25: *Ergo haec removeantur, ut aliquando, in quibus causa nititur, ad ea veniamus*.

¹³³ La strategia di Cicerone viene di solito collegata ad alcuni termini, A. DYCK, *Pro Marco*, cit., 11, si riferisce a questa con '*meiosis*'; Cfr. A. CAVARZERE, *La Pro Caelio: vent'anni dopo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, 403; M. LEIGH, *The Pro Caelio and Comedy*, in *Classical Philology* 99, 2004, 302. Per indicare lo stesso espediente retorico altri autori utilizzano termini differenti: M. Leigh parla di '*trivialization*'; Quint. *inst.* 4.2.70; 4.3.15; 8.4.28, preferisce *mitigatio*, *minutio* ed *extenuatio*.

¹³⁴ Era del tutto probabile che l'accusa volesse inoltre sottolineare come fosse del tutto inaudito che un cavaliere ventenne esordisse come accusatore in processi come quelli di Ibrida e Calpurnio Bestia:

senior un membro del ceto equestre, era evidente che Cicerone volesse sollevare, in risposta alle considerazioni sul suo stile di vita, l'indignazione tra i cavalieri, portandoli dalla parte di Celio¹³⁵.

La grande offensiva fu però diretta verso Clodia, grande assente formale del collegio d'accusa, che però a lei faceva capo. L'atmosfera subliminale che fece da base alla dialettica tra le parti presenta dei punti di emersione¹³⁶, nemmeno questi casuali: un esempio è la contrapposizione tra Atratino – accusatore formale ma non sostanziale – che si mostrò *palam*, cioè pubblicamente, e Clodia – vero *deus ex machina* del giudizio – che operò *clam*¹³⁷, ovvero segretamente, momento *clou* di un ritratto che l'oratore si è ben guardato dal consegnare troppo in fretta ai giudici, con lo specifico intento di innalzare nel mentre la *suspence*¹³⁸.

L'aver legato poi la ricognizione dei *duo crimina* allo svelamento della vera fonte dell'accusa permise a Cicerone di saldare indissolubilmente la sostanza dei primi alla reputazione della seconda¹³⁹, motivo per cui divenne essenziale distruggerne la credibilità in anticipo¹⁴⁰. Ciò venne anche facilitato dalla condizione generale della donna all'interno del processo: non avendo alcuna legittimazione né rilevanza, le macchinazioni nell'ombra da parte di Clodia suscitarono ancor più scalpore. Nel mimo inscenato da Cicerone in riferimento all'episodio dei bagni di Senia,¹⁴¹ dove avrebbe dovuto tenersi lo scambio

a sostenere accuse politiche erano di solito *pueri nobiles*, non già *homines novi*. Cfr. C. J. CLASSEN, *Ciceros*, cit., 69; R. HEINZE, *Ciceros*, cit., 206.

¹³⁵ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 46., sostiene che l'Arpinate abbia sfruttato le accuse morali mosse a Celio per far guadagnare al suo cliente la simpatia della parte di giuria a lui più vicina per origini paterne. C. P. CRAIG, *Teaching Cicero's Speech for Caelius. What Enquiring Minds Want to Know*, in *CIJ* XC, 1995, 409, rileva che dopo la *lex Aurelia* del 70 a.C., il senato non aveva più il monopolio sulle giurie delle *quaestiones*. Queste ultime si composero quindi di 75 uomini, che rappresentavano diverse classi: senato, cavalieri e tribuni aerarii. Due terzi dei giurati erano però cavalieri.

¹³⁶ M. SALZMAN, *Cicero, the Megalenses and the Defense of Caelius*, in *The American Journal of Philology* CIII, 1982, 300, rileva come Cicerone, nonostante non abbia menzionato Clodia fino a quel punto, abbia voluto dipingerla – tra le righe – come una donna che cercava vendetta in giudizio.

¹³⁷ Cic. *Cael.* 9.20.

¹³⁸ Cfr. K. A. GEFFCKEN, *Comedy*, cit., 12. I continui riferimenti non facevano altro che accrescere l'inimicizia degli astanti verso la figura della donna. Non essendovi alcun nome di riferimento, la giuria diveniva ancor più influenzabile; in Cic. *Cael.* 1.1, proprio all'inizio della sua orazione, venne definita meretrice: *oppugnari autem opibus meretriciis*. Subito dopo, in Cic. *Cael.* 1.2, l'Arpinate chiari al pubblico come l'accusa fosse sostanzialmente manovrata dall'esterno: *nisi alicuius intolerabili libidine et nimis acerbo odio niteretur*.

¹³⁹ Cic. *Cael.* 13.30: '*Sunt autem duo crimina, auri et veneni; in quibus una atque eadem persona versatur. Aurum sumptum a Clodia, venenum quaesitum quod Clodiae daretur, ut dicitur.*'

¹⁴⁰ T. WISEMAN, *Roman Political Life, 90 B.C.-A.D. 69.*, University of Exeter, 1985, 83. L'idea di una '*accusatrix*' non doveva assolutamente essere gradita a quei tempi, né dalla giuria, né dalla comunità intera.

¹⁴¹ Cic. *Cael.* 27.65.

relativo al *crimen veneni*, emerge chiaramente l'idea di una '*imperatrix*' – come l'apostrofò l'Arpinate – impegnata nel disperato tentativo di manovrare i testimoni dell'accusa¹⁴². L'invettiva ciceroniana poi prosegue col paragone tra Clodia e Quinta Claudia¹⁴³ – quest'ultima antenata della prima – durante la prosopopea di Appio Claudio Cieco. Non è un caso se la prima venne definita dispregiativamente '*mulier*' al posto di '*femina*'¹⁴⁴, riservato invece alla seconda; l'unica vera responsabile doveva subire il giudizio pubblico in riferimento ai suoi antenati, in un'ottica che non le avrebbe dato alcuno scampo.¹⁴⁵

Cicerone si era quindi sufficientemente preparato per affrontare i due capi d'imputazione ufficiali, i *duo crimina*. Al fine di provare l'estraneità di Celio, egli ricorre alla tecnica retorica del dilemma. Ragionando apparentemente in maniera esaustiva e invincibile ricrea una condizione illusoria attraverso la quale sembra confutare ogni accusa senza sostanzialmente farlo, come sostiene il Craig¹⁴⁶. Fa tesoro dell'amore naufragato tra Celio e Clodia per porre a Clodia, anche se i veri destinatari erano i membri della giuria, un secco *aut aut*¹⁴⁷: se Clodia non avesse avuto una relazione con Celio allora sarebbe stato possibile ritenere che la sua presunta conoscenza relativa ai crimini del giovane fosse veritiera, ma nel caso in cui avesse intrattenuto una simile *liason*, sarebbe stata giocoforza implicata in un'immoralità tale che non si sarebbe potuto dare rilevanza alcuna alle sue dichiarazioni¹⁴⁸.

Non dissimile, dato il collegamento con il *crimen auri*, è la linea difensiva nei riguardi del *crimen veneni*, totalmente basata sulla relazione esistente tra

¹⁴² Cic. *Cael.* 28.67.

¹⁴³ E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 117. Cfr. Cic. *Cael.* 14.34. Trattavasi della nipote di Appio Claudio Cieco – cui si era accennato nel §1.4 – accusata di incesto. Riuscì ad evitare la condanna favorendo, tramite le sue preghiere, il trasporto nell'Urbe di un simulacro della divinità Cibele. Poco dopo venne nominata anche la figlia o sorella di Appio Claudio Pulcro, console nel 143 a.C., ovvero la Vestale Claudia, che protestò il padre dagli attacchi della folla mentre era in trionfo per la vittoria sui Salassi.

¹⁴⁴ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 93.

¹⁴⁵ W. STROH, *Taxis*, cit., 269 ss., escluse che la relazione tra Celio e Clodia fosse cosa nota per i giudici, lasciando intendere che fosse probabilmente frutto dell'invenzione di Cicerone la sua pubblica notorietà. Per lo studioso il compito della retorica nella *Pro Caelio* è lo stesso, sia nel caso che la relazione non sia mai esistita, sia nel caso che essa sia rimasta del tutto nascosta.

¹⁴⁶ C. P. CRAIG, *Form as Argument in Cicero's Speeches: A Study of Dilemma*, Atlanta, 1993. Cfr. C. P. CRAIG, *Reason, Resonance, and Dilemma in Cicero's Speech for Caelius*, in *Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric* VII, 1989, 319.

¹⁴⁷ Cic. *Cael.* 20.50: *Qua re nobis da viam rationemque defensionis. Aut enim pudor tuus defendet nihil a M. Caelio petulantius esse factum, aut impudentia et huic et ceteris magnam ad se defendendum facultatem dabit*

¹⁴⁸ Così A. M. RIGGSBY, *Crime*, cit., 99.

conoscenza/ignoranza dei *crimina* e affare amoroso¹⁴⁹, come emerge da questo passo in cui Cicerone si rivolge ad Erennio:

*Si enim tam familiaritas erat mulieris quam vos voltis, istos quoque servos familiaris dominae esse sciebat. Sin ei tanta consuetudo quanta a vobis inducitur non erat, quae cum servis eius potuit familiaritas esse tanta?*¹⁵⁰

Ecco che i continui cambi di direzione, ritmo e stile lungo l’orazione hanno infatti incoraggiato nella mente degli studiosi una soluzione radicale, come quella proposta dal Norden, che vede il testo come frutto di una composizione. In disaccordo con la sua teoria delle ‘doubletten’ era l’Heinze, votato ad un approccio più svincolato dalle strutture della retorica classica, ma nonostante i propositi pragmatici anche questi non riuscì a fornire una ricostruzione unitaria riguardo alla strategia difensiva; altri studiosi hanno cercato invece di ripercorrere il testo alla ricerca di elementi contestuali che permettessero di ampliare gli orizzonti interpretativi di un’opera percepita ancora come non convenzionale¹⁵¹.

Il diverso punto di vista, a nostro avviso, è da ricercarsi proprio negli stralci sopracitati: essi permettono non di negare, ma di confermare quel carattere di unitarietà dell’orazione capace di condurci ad una esegesi più aderente alle intenzioni originarie dell’Arpinate.

La difesa si basò su una strategia creata e formata non solo per il cliente, ma anche sul cliente: le informazioni fornite e presentate dall’avvocato, siano esse riguardanti i fatti della causa, i caratteri e gli atteggiamenti dei soggetti processuali, le accuse e le leggi coinvolte, costituiscono il risultato altamente controllato e calibrato di un’abile *inventio*. Questo aspetto sembra infatti essere stato dimenticato negli anni in favore di una fredda analisi, incapace da sola di fornire prospettive diverse¹⁵².

Aver fatto risaltare tutti questi elementi – pur manipolandoli – è un merito che non

¹⁴⁹ C. P. CRAIG, *Reason*, cit., 325. Lo Studioso nota che nell’orazione la strategia del dilemma si ripete in più occasioni, e che via sia una struttura interrogativa sottostante a tutta l’orazione.

¹⁵⁰ Cic. *Cael.* 23.58.

¹⁵¹ H. C. GOTOFF, *Cicero’s Analysis*, cit., 122; in tempi recenti la questione relativa alle ‘doppie ripetizioni’, cui si è fatto riferimento sopra, sembra essere stata ridimensionata: si deve ammettere, molto probabilmente, una redazione non troppo precisa e rifinita, che tuttavia non disturba ma anzi appare in consonanza con l’intero discorso di Cicerone. Così E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 22; poi 38, nt. 89, che riporta la posizione di C. J. CLASSEN.

¹⁵² Così H. C. GOTOFF, *Cicero’s Analysis*, cit., 123.

si può negare all'Arpinate. In questo caso più che mai, egli aveva bisogno di indurre nei propri ascoltatori una disposizione ad assolvere: che all'obiettivo si arrivasse per l'irrilevanza e falsità delle accuse o per lo svelamento di un progetto diffamatorio, ciò costituiva per lui, ma non per gli studiosi, solamente una questione di secondaria importanza.

2.2 CRIMEN VIS: ORIGINI E REPRESSIONE NELLA TARDA REPUBBLICA

Dopo l'indagine sugli elementi retorici dell'opera si passerà ora ad indagare l'oggetto principale dell'orazione, nonché del presente lavoro, ossia la *vis* e il relativo *crimen*. A tal fine occorrerà analizzare lo sviluppo del concetto di *vis* e il suo ingresso nell'ordinamento giuridico romano.

Innanzitutto, il termine *vis* non ebbe in sé connotazione prettamente negativa, almeno non inizialmente. Esso si poneva, in epoca arcaica, come *vox media* all'interno del mondo romano: non vi era una così forte contrapposizione con lo *ius* – inteso come insieme di attività lecite – come in seguito, dal momento che la portata polisemica del termine univa sia azioni vietate che atti tollerati all'interno dell'ordinamento¹⁵³.

Nella nostra indagine diviene quindi fondamentale ricercare la nascita di questa antitesi, al fine di individuare quale fu il frangente storico in cui si ingaggiò la lotta volta a contrastare la violenza nella sua configurazione antigiuridica. Essendo nato come concetto unitario, quello di 'violenza' si sviluppò parallelamente negli ambiti civile e penale; la presente trattazione, pertanto, non può esimersi da brevi cenni sulla sua origine civilistica.

A tal proposito, ci viene in soccorso il ravvivato dibattito dottrinale sulla definizione di un istituto estraneo alla sfera criminale, la tutela, presente nelle fonti giustinianee, Istituzioni e Digesto¹⁵⁴.

Nelle prime viene infatti riportata la locuzione '*ius ac potestas in capite libero*', risalente al giurista tardorepubblicano Servio Sulpicio, secondo il quale la tutela si

¹⁵³ G. COSSA, *Studi sulla repressione del crimen vis tra tarda Repubblica e Principato*, Siena, 2007, 9.

¹⁵⁴ F. REDUZZI, *Il concetto di vis tra diritto privato e repressione criminale*, in *Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna* LV, 2021, 39.

identificava con l'autorità e il potere su una persona libera, dati e permessi dal diritto civile per proteggere un individuo che a causa dell'età non poteva difendersi da solo¹⁵⁵. Il Digesto invece, a proposito del medesimo istituto, presenta la diversa espressione '*vis ac potestas*' tratta da un'opera di Giulio Paolo, dallo stesso attribuita a Servio¹⁵⁶.

I differenti termini riportati indicano – con tutta probabilità, come ha rilevato la Reduzzi¹⁵⁷ – la progressiva mutazione dell'istituto, quantomeno in relazione alla sua funzione: se in origine il tutore si caratterizzava per essere una figura a carattere potestativo, poiché ricopriva lo stesso ruolo del *pater familias* dal punto di vista dei poteri esercitabili, egli si connotò in seguito per la sua funzione difensiva nei confronti del pupillo, essendo preposto alla cura dei suoi bisogni e interessi. Ne consegue che il termine *vis* abbracciava sia la violenza che la forza, poiché assimilabile allo *ius*.

L'emersione del concetto di *vis* come forza oppressiva che lo Stato doveva reprimere si manifestò solamente agli inizi del II secolo a.C., quando alla fine della seconda guerra punica venne creato l'interdetto *uti possidetis*, provvedimento pretorio d'urgenza che aveva come finalità la tutela del possesso fondiario, esteso poi anche alle *res immobili*. Il rimedio in questione si limitava – in origine – alla tutela del possessore nei confronti di quegli atti di violenza da parte di terzi diretti a limitarne il godimento; successivamente la tutela venne circoscritta ai casi di possesso fondiario acquisito senza violenza¹⁵⁸. Il termine *vis* portò quindi alla creazione di vari interdetti: l'*uti possidetis*, contenente la nota formula '*vim fieri veto*', faceva parte degli *interdicta retinendae possessionis* assieme all'*interdictum utrubi*; l'altra categoria, quella degli *interdicta recuperandae possessionis*, comprendeva l'*interdictum de vi cottidiana* e quello *de vi armata*, volti a sanzionare gli spossessamenti violenti.

Come evidenziato dal Labruna, fu quindi nella tarda repubblica che al termine *vis* venne associata una preponderante valenza negativa, divenendo un pericoloso elemento

¹⁵⁵ I. 1.13.1: *Est autem tutela, ut Servius definivit, ius ac potestas in capite libero ad tuendum eum qui propter aetatem se defendere nequit, iure civili data ac permissa.*

¹⁵⁶ D. 26.1.1 pr. Paul 38 ad ed.: *Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa.*

¹⁵⁷ F. REDUZZI, *Il concetto*, cit., 39.

¹⁵⁸ D. 43. 17. 1 pr.: *Uti nunc possidetis eum fundum quo de agitur, quominus ita possideatis, adversus ea vim fieri veto.* L'espressione è traducibile in: 'come ora possedete ora quel fondo del quale si tratta, affinché così lo possediate, vieto si faccia violenza contro questa situazione possessoria'. In seguito, venne aggiunto *eum fundum quod nec vi, nec clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis*, ossia: 'quel fondo che non possedete l'uno dall'altro né con violenza, né furtivamente né a titolo di precario'.

antigiuridico da contrastare¹⁵⁹: si rinvenivano, in tal senso, chiari riferimenti nelle opere di Cicerone, tra cui il *De Legibus*¹⁶⁰. Conveniamo quindi con lo studioso nel sostenere che il pensiero giuridico romano, almeno fino a quell'epoca, si sia dimostrato esitante nel riconoscere la pericolosità effettiva di alcune forme di manifestazione della violenza¹⁶¹. La *vis* – o meglio, la sua accezione negativa – veniva infatti presa in considerazione solo come risultato di tali comportamenti, che perciò furono oggetto di repressione, mentre i mezzi violenti necessari a compiere tali atti non ebbero, per molto tempo, rilevanza alcuna. Questo ci porta a concordare con il Cossa sull'individuazione del vero fulcro dell'azione repressiva nei confronti della *vis* in un momento successivo.

L'atteggiamento verso i fenomeni violenti cambiò radicalmente infatti nella prima metà del primo secolo a.C.: prima la dittatura di Silla, poi le turbolente vicende dell'epoca post-sillana catalizzarono i fenomeni di violenza illecita che, data la loro progressiva espansione, divennero il centro dell'attività pretoria e della legislazione criminale, nonché la preoccupazione principale per la classe dirigente. A tal proposito, si discute ancora sull'esistenza di una *lex Cornelia de vi*, anche se la dottrina recente tende a negarne l'esistenza; ma è a pochi anni di distanza da quell'81 a.C. – cui alcuni fanno risalire la legge in questione – che furono varate le prime vere misure di contrasto alla violenza illecita.

In ambito civilistico troviamo la famosa *formula Octaviana*, del 79 o 78 a.C., la quale segna la presa di coscienza del mondo giuridico romano della tarda repubblica verso tali fenomeni¹⁶², essendo espressamente diretta a contrastare la *vis* e il *metus*. Le parole «*quod per vim aut metum abstulissent*» riportateci da Cicerone non lasciano spazio a dubbi sulle finalità dello strumento repressivo. Si trattava di una formula finalizzata al reintegro della proprietà contro uno o più autori di spossessamento violento: lo apprendiamo da Cicerone, che nelle lettere al fratello Quinto fece riferimento al pretore Gneo Ottavio, il quale cercò di porre fine alle violenze commesse dai seguaci di Silla¹⁶³.

¹⁵⁹ L. LABRUNA, *Vim fieri veto. Alle radici di un'ideologia*, Napoli, 1971, 13.

¹⁶⁰ Cic. leg. 3.18.42: *Deinceps sunt cum populo actiones, in quibus primum et maximum, vis abesto. Nihil est enim exitiosius civitatibus, nihil tam contrarium iuri ac legibus, nihil minus civile et inhumanus, quam composita et constituta re publica quicquam agi per vim*. Cfr. Cic. Sest. 42.91.

¹⁶¹ L. LABRUNA, *Vim*, cit., 12.

¹⁶² G. COSSA, *Studi*, cit., 13.

¹⁶³ Si trattò più che altro di una misura palliativa, dato che la dittatura si trovava al capolinea; Cfr. A. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 129, il quale riporta che la formula venne utilizzata nei confronti di Apronio – uno dei protetti di Verre – nel 71 a.C.

La formula diede poi avvio alla successiva disciplina in materia, sviluppatasi nell'editto del *praetor peregrinus* Lucullo, nel 76 a.C., misura atta a contenere il fenomeno dell'istigazione delle bande armate dirette a compiere furti e sedizioni. L'espansione delle proprietà terriere – presumibilmente nel II sec. a.C. – e la corrispondente crescita dei nuclei familiari degli schiavi avevano portato gli scontri tra *familiae* ad assumere dimensioni preoccupanti: un esempio fu il caso del massacro nella foresta sulla Sila¹⁶⁴. Nonostante l'esistenza della *lex Aquilia*, Lucullo era consapevole che la facilità di utilizzo delle armi raggiunta in quel periodo richiedeva misure più efficaci, capaci di arginare il più possibile fenomeni non solo di azione, ma anche di reazione armata¹⁶⁵. L'editto in questione bandì la violenza armata *tout court*, in qualsiasi modo venisse provocata; secondo Lintott, infatti, la *lex Aquilia* – caposaldo in materia di riparazione – costituì all'epoca un evidente scoglio da superare: il danno aquiliano richiedeva all'attore la prova di una perdita subita ingiustamente permettendo a colui che si doveva difendere di professare l'assoluta legittimità della sua reazione, come risposta a un'eventuale ingiustizia. Di fatto l'esercizio della violenza in sé non veniva frenato, poiché consentito a patto che fosse *secundum* e non *contra ius*.

Le considerazioni che precedono evidenziano come, insieme al problema della riparazione del danno a titolo privato, comparve quello della violenza organizzata, che si stava traducendo nel turbamento dell'ordine pubblico, connesso alla grave instabilità politica e sociale del momento: l'origine unitaria del concetto di violenza giustificò quindi la scelta del legislatore, che si mosse sia per sanzionare casi di *vis privata* – che alterassero la convivenza cittadina – sia casi della più grave *vis publica*. L'intervento quindi non si limitò alla sfera civilistica, ma si servì piuttosto degli strumenti del diritto criminale, più efficaci su larga scala.

L'evoluzione dei metodi repressivi portò così alla nascita di una *lex Lutatia* prima e di una *lex Plautia* poi, le prime leggi contro quello che venne definito *crimen vis*: la violenza *contra ius* trovò quindi riconoscimento anche all'interno delle corti criminali, le *quaestiones extraordinariae* e *perpetuae*. Seguirono poi la corte straordinaria istituita dalla *lex Pompeia de vi* e la più nota *lex Iulia de vi publica et privata*, culmine quest'ultima del processo normativo tardo repubblicano in materia: ci si trova quindi di

¹⁶⁴ Cic. *Brut.* 85.

¹⁶⁵ L'orazione *pro Tullio* è legata proprio alla *formula Octaviana*. Si veda M. BALZARINI, *Cic. pro Tullio e l'editto di Lucullo*, in *Studi in onore di G. Grosso* I, Torino, 1968. Cfr. L. LABRUNA, *Vim*, cit., 21.

fronte a una legislazione interessantissima, ma al contempo problematica. Procederemo dunque – ai fini del presente lavoro – dalle due *leges* che hanno segnato l’inizio di questo percorso, di cui la *Pro Caelio* rappresenta senz’altro una tappa significativa.

2.3 LEX LUTATIA E PLAUTIA DE VI: GENESI E RAPPORTI TRA LE DUE LEGES

L’indagine si focalizzerà ora sulle due leggi sopra citate cercando di ricostruirne l’origine e, almeno in parte, il contenuto; ciò sarà poi fondamentale per individuare quali accuse potessero tecnicamente essere mosse a Celio a titolo di *crimen vis*.

Vi è da sempre una mancanza di unanimità fra gli studiosi per quel che riguarda la base legale del processo in questione. È infatti incerto se Celio sia stato perseguito ai sensi della *lex Lutatia* (legge consolare) o della *lex Plautia*¹⁶⁶ (legge tribunicia o pretoria, nota anche come *lex Plotia de vi*, da non confondere con la *lex Plautia/Plotia de redditu Lepidanorum*)¹⁶⁷. Entrambe si occupavano generalmente di focolai di violenza politica che includeva fattispecie rientranti nella sedizione, nei disordini pubblici e nell’aggressione fisica¹⁶⁸; tuttavia, mancano molti dettagli per una visione organica del loro contenuto. I riferimenti sporadici e la mancanza di un testo, infatti, uniti al carattere generale e omnicomprensivo di tali leggi, hanno costituito infatti la sfida principale per i tecnici del diritto di varie epoche.

La vasta letteratura presente oggi è concorde nel far assurgere la *vis* ad autonoma fattispecie di reato e relativo *crimen* solamente alla fine della storia repubblicana. Cicerone nella *Pro Caelio* avrebbe fatto un riferimento a Q. Lutazio Catulo che, come si

¹⁶⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 155; A. LINTOTT, *Violence*, cit., 107; J. N. HOUGH, *The Lex Lutatia and the Lex Plautia de vi*, in *The American Journal of Philology* LI, 1930, 135-147. La *lex Plautia* istituì una corte per il reato di *vis*, sulla scia della *lex Lutatia*, quest’ultima emanata per fronteggiare l’insurrezione lepidana.

¹⁶⁷ Il fratello della seconda moglie di Cesare, Lucio Cornelio Cinna, fu avversario di Silla insieme a Lepido. Con la morte di quest’ultimo dovette fuggire in Spagna presso Sertorio: gli fu possibile tornare, assieme a tutti i sostenitori del colpo di Stato, solo grazie all’intervento di Cesare, in base ad una *rogatio Plautia*. Le fonti lo confermano: Cass. Dio. 44.47.4; Svet. *Iul.* 5. La sorte delle ‘leggi *Plautiae*’ sembra essere comune: neanche questa legge ha una datazione certa, a causa del mistero che avvolge il *rogator* stesso, che forse fu il tribuno *Plautius*. Si segnala comunque il notevole lavoro di F. FONTANELLA, *II VERR. V*, 152: *Un possibile contributo alla datazione della lex Plautia de redditu Lepidanorum*, in *Athenaeum – Studi di Letteratura e Storia dell’Antichità* XCII, Università Pavia, 2004.

¹⁶⁸ A. LINTOTT, *Violence*, cit., 116.

era già accennato, nel 77 o 78 a.C. aveva proposto una *rogatio* avversa a Marco Emilio Lepido:

*Quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus armata dissensione civium rei publicae paene extremis temporibus tulit*¹⁶⁹

La data della *lex Plautia* invece è più incerta¹⁷⁰, soprattutto per il fatto che il *nomen* 'Plautius' era veramente diffuso nella prima metà del I secolo a.C., anche se poche figure sono note per aver ricoperto cariche di alto livello quali il tribunato o la pretura in quegli anni. Lo Hough data invece la *lex Plautia* intorno al 65 a.C.¹⁷¹. Indipendentemente da ciò, entrambe le leggi – sia la *Lutatia* che la *Plautia* – furono certamente emanate ben prima del processo a Celio. Alcuni studiosi attribuiscono quest'ultima legge al tribuno Marco Plazio Silvano dell'89 a.C.¹⁷², sebbene altri l'abbiano attribuita allo stesso uomo che propose la *lex Plautia de reditu Lepidanorum*, anch'essa di incerta datazione. Abbiamo poi testimonianza dell'esistenza di altre leggi successive al procedimento qui in analisi, ossia una *lex Pompeia de vi* del 52 a.C.¹⁷³ e una *lex Iulia de vi publica et privata*¹⁷⁴, attribuita ad Augusto.

La mancanza di informazioni certe sulle due vecchie *leges* rende purtroppo difficile determinare quale fosse esattamente la loro relazione, ma a tal riguardo sono state formulate svariate ipotesi. È innanzitutto possibile che queste fossero contenutisticamente sovrapponibili¹⁷⁵. Quindi 'Lutatia' avrebbe potuto semplicemente essere un nome

¹⁶⁹ Cic. *Cael.* 29.70.

¹⁷⁰ Non si conosce con precisione la data della sua emanazione ma G. ROTONDI, *Leges*, cit., 377, sostiene che venne promulgata nell'arco temporale che va da Silla alla congiura di Catilina, quindi tra il 78 a.C. e il 63 a.C.

¹⁷¹ J. N. HOUGH, *The Lex*, 146 ss. L'Autore sostiene che doveva trattarsi inoltre di una misura preventiva emanata in tempi non sospetti, la cui fama aumentò esponenzialmente solo in un secondo momento, con la congiura di Catilina.

¹⁷² Fu A. ZUMPT, *Kriminalrecht*, I, 1865, 275, a formulare per primo questa proposta.

¹⁷³ Le *lex Plautia de vi* – o *lex Pompeia de caede in Via Appia* – non venne toccata dall'entrata in vigore della *lex Pompeia de vi*: Milone e Saufeio vennero processati sia sulla base della nuova legge che secondo quella precedente, come avremo modo di notare in seguito. L'ambito di applicazione era infatti differente: la *lex Pompeia de vi* era stata istituita allo scopo di giudicare i fatti relativi alla morte di Clodio, mentre la *lex Plautia* aveva ad oggetto atti di violenza, di cui sia Milone sia Saufeio si erano resi protagonisti. Cfr. §3.1.

¹⁷⁴ A. LINTOTT, *Violence*, cit., 124, nota come la suddetta legge, molto definita, contenesse molte previsioni delle precedenti *leges de vi*, che le fecero senz'altro da base normativa.

¹⁷⁵ T. MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 654, si spinse oltre, identificando le due leggi in tutto e per tutto, sostenendo che Catulo aveva fatto approvare la legge per mezzo di un tribuno e che quindi la legge fosse una sola. Fu seguito da J. COROY, *La violence en droit criminel romain*, Paris, 1915, 50. La loro ricostruzione è stata però sconfessata da J. COUSIN, *Lex Lutatia de Vi*, in *RHD* XXII, 1943, 88-94.

obsoleto per quella che sarebbe poi diventata, con le dovute differenze, ‘*lex Plautia*’. È anche possibile sostenere che ‘*Lutatia*’ fosse l’altro nome della *lex Plautia*¹⁷⁶.

Il modo più lineare di spiegare la relazione tra queste due leggi è presumere che la *lex Lutatia* fosse una misura *ad hoc* le cui disposizioni furono poi incorporate nella *lex Plautia*¹⁷⁷. La *lex Lutatia* avrebbe istituito infatti una *quaestio extraordinaria* i cui caratteri di provvisorietà e urgenza furono necessari per fronteggiare la grave situazione con la quale la *res publica* si era trovata a fare i conti¹⁷⁸. A tale *lex* sarebbe poi seguita, nel 70 a.C. circa, la *lex Plautia*, che con molta probabilità ne avrebbe recuperato il dato testuale, istituendo però una *quaestio* non più straordinaria, ma con i caratteri permanenti propri delle *quaestiones perpetuae*¹⁷⁹.

All’inizio della *peroratio* nella *Pro Caelio* Cicerone descrive una legge che sembra riferirsi alla *lex Plautia* nella sua natura, ma il passato remoto ‘*tulit*’ sembra rimandare alla legge di Q. Lutazio Catulo:

*De vi quaeritis. Quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus armata dissensione civium rei publicae paene extremis temporibus tulit, quaeque lex sedata illa flamma consulatus mei fumantis reliquias coniurationis extinxit, hacine lege Caeli adulescentia non ad rei publicae poenas, sed ad mulieris libidinosas delicias deponitur?*¹⁸⁰

Questo a meno di interpretare quel verbo nel senso di ‘proposto’, tale da far divenire Lutazio Catulo il promotore di una legge che è stata poi approvata da un tribuno chiamato Plauzio, da cui *lex Plautia*. Secondo questa possibile ricostruzione *Lutatia* dovrebbe essere quindi considerata la nomenclatura consolare per la *lex Plautia*, che fu

¹⁷⁶ Secondo P. W. WEIHMAYR, *Ueber lex Plautia de vi und lex Lutatia*, Augsburg, 1888, 14, Cicerone si sarebbe limitato a citare Catulo, anche se avrebbe dovuto dire ‘*quam legem Q. Catulus et (?) Plautius-tulerunt*’.

¹⁷⁷ D. BERRY, *Cicero, Defense Speeches*, Oxford University Press, 2000, 258.

¹⁷⁸ Sulla vicenda di Marco Emilio Lepido si veda la ricostruzione di L. LABRUNA, *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli-Editoriale scientifica, 2000.

¹⁷⁹ La tesi risale a J. N. HOUGH, *The Lex*, cit., 135 ss. e fu ripresa in Italia, in particolare, da L. LABRUNA, *Il console*, op. cit. È la tesi ad oggi maggiormente accolta: si vedano G. PACITTI, *Cicerone*, cit., 67 ss.; A. JONES, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972, 57; GRUEN, *The Last Generation*, cit., 225 ss.; R. A. BAUMAN, *Il ‘sovversivismo’ di Emilio Lepido*, in *Labeo* XXIV, 1978, 60 ss. (questi colloca la legge nell’anno 78 a.C., poiché non ritiene, a differenza di L. Labruna, che Catulo avrebbe avuto la possibilità di presentare una *rogatio* come *proconsul*); M. CLIVEL-LEVEQUE, *Lotta politica e sovversione nella Roma repubblicana*, in *Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International Survey of Roman Law* IX, 1980, 115 ss.; A. CAVARZERE, *La lex*, cit., 237 ss.; A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 386 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 156 ss.

¹⁸⁰ Cic. *Cael.* 29.70.

base legale nei processi ai Catilinari. La teoria così delineata dal Mommsen venne però successivamente screditata da studiosi come lo Hough¹⁸¹. Questi, pur concorde col Mommsen sul fatto che due leggi repressive del medesimo reato – la *vis* – non avrebbero potuto coesistere, esamina la sequenza di eventi storici del relativo periodo e ne trae una conclusione divergente, secondo la quale le leggi furono inevitabilmente due e separate, data la breve vigenza della *lex Lutatia*. Non era così inusuale, infatti, l’emanazione di una legge *ad hoc* in vigore solo per il tempo necessario a fronteggiare la situazione contingente per la quale era stata emanata, come il caso della sopracitata *lex Plautia de re ditu Lepidanorum*¹⁸².

Tuttavia, anche la ricostruzione dello Hough non fu esente da critiche. La sua ipotesi si basava essenzialmente su una considerazione sensata, ma non completamente affidabile: esaminando il processo a Gaio Cornelio¹⁸³, un tribuno che nel 67 a.C. venne citato a giudizio per la sua presunta partecipazione a rivolte e disordini¹⁸⁴ – due anni prima della data di approvazione, secondo Hough, della *lex Plautia* – lo studioso rilevò come l’accusa fosse *de maiestate* e non *de vi*, come ci si sarebbe aspettati¹⁸⁵. A suo dire, questo portò a concludere che non vi fosse alcuna legge in vigore in quel momento, neanche l’anteriore *lex Lutatia*. Ad ogni modo, è pur vero che accuse inappropriate non erano affatto infrequenti nel sistema dei processi criminali romani.

Non è pertanto possibile affermare con certezza che non vi fosse una normativa *de vi* per il sol fatto che sia stata preferita l’accusa *de maiestate*. Inoltre, molte delle date utilizzate dallo Hough sono alquanto ambigue e ciò invalida ancor più la solidità della ricostruzione da lui proposta. Tuttavia, la propensione degli studiosi moderni è quella di considerare la *lex Plautia* quale effettiva base legale della *Pro Caelio*. Essa era decisamente in vigore al momento del processo al giovane: prova ne è il processo a Catilina del 63 a.C.¹⁸⁶ e quello ai catilinari nell’anno successivo, così come quello di Milone nel 57 a.C., nonché quelli di Publio Asicio e Publio Sestio nel 56 a.C., lo stesso anno del processo a Celio. Dobbiamo ritenere pertanto che la *lex Plautia* sia rimasta in

¹⁸¹ J. N. HOUGH, *The Lex*, cit., 136 ss.

¹⁸² Si veda F. GARCIA MORA, *Lex Plautia de re ditu Lepidanorum*, in *Florentia Iliberritana: Revista de estudios de antigüedad clásica* III, 1992, 211-232.

¹⁸³ Cic. *Vat.* 2.5; Quint. *inst.* 4.4.8; 5.13. Cfr. T. MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, cit., 556.

¹⁸⁴ I disordini di quell’anno li confermano Cass. Dio 36.24.3; 39.3; Plut. *Pomp.* 25.4.

¹⁸⁵ J. N. HOUGH, *The Lex*, cit., 142.

¹⁸⁶ Sall. *Cat.* 31.

vigore per molto tempo, almeno fino alla *lex Iulia de vi publica e privata*. L'esistenza e la forza statutaria della *lex Plautia* al momento del processo a Celio paiono dunque certe, contrariamente alla *lex Lutatia* che risulta meno attendibile; come già accennato in precedenza, l'unica prova esistente che tale legge facesse parte dell'ordinamento giuridico romano si rinviene nella difesa di Celio¹⁸⁷.

Altri studiosi hanno percorso strade alternative, rispetto al Mommsen e allo Hough, per indagare la relazione tra le due leggi. Invece di concentrarsi sull'idea di due *leges de vi* tendenzialmente sovrapponibili o, al contrario, totalmente diverse, questi ne hanno indagato l'oggetto. Cousin, ad esempio, ha sposato la teoria dell'estensione, secondo la quale la *lex Plautia* avrebbe ampliato l'ambito di applicazione della normativa *de vi*, ipotizzando una sorta di distinzione tra *vis contra rem publicam* e *vis contra privatos*¹⁸⁸. Questa ricostruzione, però, è priva di solide basi, posto che si fonda unicamente sui riferimenti ai vari processi relativi a crimini di minor gravità rispetto a quelli di cui si sarebbe dovuta occupare la *lex Plautia*, oltre a irrigidirsi sulla distinzione tra sfera pubblica e privata che in realtà, come sostenuto dal Lintott¹⁸⁹, tendevano a sovrapporsi. Quest'ultimo studioso, pur riprendendo la teoria dell'estensione e sviluppando la visione dello Zumpt¹⁹⁰, sostenne che la *lex Plautia* avrebbe avuto ad oggetto quegli atti di violenza privata che interferivano con interessi pubblici¹⁹¹.

La proposta di Lintott rimane oggi la più ragionevole e condivisa; infatti, la relazione tra due leggi separate sembra essere la via scelta anche dal Jones e dal Robinson¹⁹².

¹⁸⁷ A. CAVARZERE, *La lex*, cit., 236.

¹⁸⁸ J. COUSIN, *Lex Lutatia*, cit., 92. Lo studioso sostenne che la *lex Plautia* avrebbe infatti esteso, tramite fattispecie qualificabili nella sfera della *vis privata*, originario campo d'applicazione dell'intero sistema repressivo della *vis*.

¹⁸⁹ A. LINTOTT, *Violence*, cit., 114. Il Cousin, secondo lo studioso, aveva tralasciato due aspetti fondamentali: *in primis*, la *vis* contro i privati poteva benissimo rivelarsi anche *contra rem publicam*. Esempi di ciò furono l'omicidio di Clodio da parte di Milone e l'attacco alla *domus* di Cicerone da parte di Clodio. Inoltre, la sua rigidità nel classificare l'ambito d'applicazione delle leggi lo aveva portato a un esito quasi paradossale: secondo la sua prospettiva, Celio era stato accusato sulla base di una legge contro la violenza pubblica per offese *contra privatos*, mentre i Catilinari, P. Silla, Clodio e Saufeio erano stati processati in base a una legge che aveva ad oggetto atti di violenza privata.

¹⁹⁰ A. ZUMPT, *Kriminalrecht*, cit., propose una ricostruzione in tal senso ma non la sviluppò come fece Lintott in seguito.

¹⁹¹ A. LINTOTT, *Violence*, cit., 116, riporta, a sostegno della sua tesi, alcuni esempi. Il caso dell'ambasciata alessandrina ricordava molto quello di Saturnino nel 101 a.C., inoltre anche la cospirazione dei Catilinari era stata riconosciuta come *contra rem publicam*.

¹⁹² A. JONES, *The Criminal Courts*, cit., 52; O. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore: The Johns Hopkins University, 1995, 29. Mentre il Jones dichiarò che la *lex Lutatia* aveva ancora una sua dedicata quaestio al tempo del processo di Celio – sebbene separata da quella della *lex*

L'analisi svolta dalla dottrina e il suo prezioso apporto ci permettono ora di analizzare con maggior chiarezza il trattamento che Cicerone riserva alla normativa all'interno della *Pro Caelio*.

Innanzitutto, come già evidenziato nel precedente paragrafo riservato al carattere retorico dell'orazione, Cicerone non pone le questioni legali sul piano prioritario, ma punta a manipolare l'attenzione e a dirigerla verso aspetti extra-giuridici più utili alla difesa suo assistito. I suoi riferimenti velati a una normativa volutamente indefinita rientrano a pieno titolo nel complesso della strategia processuale. Nell'*exordium* è contenuta la presentazione di una legge:

*Idem cum audiat esse legem quae de seditiosis consceleratisque civibus qui armati senatum obsederint, magistratibus vim attulerint, rem publicam oppugnarint cotidie quaeri iubeat...*¹⁹³

A differenza del successivo riferimento a Quinto Lutazio Catulo, presentato nel prosieguito dell'orazione¹⁹⁴, qui manca qualsiasi indizio di riferimento per capire di che tipo di legge si stia trattando, ben potendo essere sia una che l'altra delle due esaminate. Il caso di Celio – come avremo modo di vedere successivamente – era stato preceduto da numerosi altri procedimenti *ex lege Plautia*; la mancanza di riferimenti, quindi, indusse gran parte della dottrina a ritenere che si trattasse di un altro dei tanti processi rientrante nella sfera applicativa della medesima legge. Questa prospettiva poco incline al dubbio è stata largamente accolta. Nel suo commentario l'Austin riportò un dato importante: Sallustio dichiarò che la *lex Plautia* costituiva la normativa vigente nel processo a Celio e negli altri processi dell'epoca¹⁹⁵. Lo Hugh sottolineò invece come, data la vigenza della legge, sia lecito ritenere che i cittadini ne fossero a conoscenza, essendo perciò del tutto superfluo il relativo nome per una sua identificazione. Allo stesso modo però dovremmo presumere che i cittadini e la comunità tutta fossero a conoscenza della *lex Lutatia*¹⁹⁶.

Plautia a causa del diverso tipo di violenza che questa aveva ad oggetto – il Robinson si allinea agli scritti del Lintott: la *lex Plautia* non avrebbe rubato la scena alla precedente legge, ma ne avrebbe esteso l'influenza al fine di sanzionare quei comportamenti violenti contro i privati che, per importanza o posizione, avevano una certa rilevanza all'interno dello Stato.

¹⁹³ Cic. *Cael.* 1.1.

¹⁹⁴ Cic. *Cael.* 29.70.

¹⁹⁵ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 42. Cfr. Sall. *Cat.* 31.

¹⁹⁶ J. N. HOUGH, *The Lex*, cit., 144. In ogni caso non possiamo comunque escludere che i cittadini non avessero conoscenza della *lex Lutatia* – data la vicinanza temporale e contenutistica con la *lex Plautia*

Il riferimento iniziale al provvedimento legislativo, infatti, non deve indurre a false speranze: la presentazione della *lex de vi* in maniera del tutto vaga era unicamente funzionale a creare un contrasto tra l'asserito lieve tenore della controversia e quello ben più grave della legge, secondo Cicerone inapplicabile al caso di specie.

Ciò che disorienta è invece il successivo passaggio nella parte iniziale della *peroratio*, all'apparenza capace di risolvere ogni dubbio:

*De vi quaeritis. Quae lex ad imperium, ad maiestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet, quam legem Q. Catulus armata dissensione civium rei publicae paene extremis temporibus tulit, quaeque lex sedata illa flamma consulatus mei fumantis reliquias coniurationis exstinxit, hac nunc lege Caeli adulescentia non ad rei publicae poenas sed ad mulieris libidines et delicias deposcitur.*¹⁹⁷

Il riferimento esplicito a Q. Lutazio Catulo sembra consacrare la *lex Lutatia* a legge processuale e porre fine ad ogni ulteriore ricerca, data la chiarezza con la quale Cicerone la ricorda agli astanti¹⁹⁸. L'impegno descrittivo fa cadere nell'oblio qualsiasi riferimento precedente e forse questo era il volere dell'Arpinate, che non dimenticò di ricordare ai giudici l'importanza di una decisione ponderata prima di accennare a un precedente errore giudiziario, il processo *de vi* a Marco Camurzio e Gaio Ceserno¹⁹⁹.

La solennità di tale legge viene poi rievocata anche nel prosiegua quando, riferendosi ai misfatti di Sesto Clelio²⁰⁰, Cicerone ricordò a tutti che egli fu '*qui Catuli monumentum adflixit*'²⁰¹.

– solo per la scarsità di informazioni di cui disponiamo. Per evitare errori di sistema, cui Cicerone volutamente induce – in noi come, *illo tempore*, nei giudici – è più agevole sospendere

¹⁹⁷ Cic. *Cael.* 29.70.

¹⁹⁸ Così R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 42.

¹⁹⁹ Sfortunatamente non vi sono altre notizie di loro, quindi è possibile datare il loro processo solamente prima del 56 a.C. Cicerone li menziona come vittime di un cattivo utilizzo della normativa *de vi* per far fronte agli scandali sociali.

²⁰⁰ Braccio destro di Publio Clodio, il fratello di Clodia, Sesto Clelio era ben noto alle cronache, così come la sua assoluzione dall'accusa intentatagli da Milone. La forma corretta del suo nome è *Sextus Cloelius*, contrariamente a quanto si legge nella più parte delle edizioni. D. R. SHACKLETON BAILEY, *Onomasticon to Cicero's Speeches*, Stuttgart, 1992, 41 ss., ha infatti richiamato l'attenzione sulle divergenze nei manoscritti in numerosi luoghi delle opere di Cicerone in cui il nome compare, tal da farci preferire questa forma. Cfr. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 168.

²⁰¹ Cic. *Cael.* 32.78. Era il Portico di Catullo, un monumento costruito da Catulo senior sul palatino per commemorare la vittoria sui Cimbri a Vercelli nel 101 a.C. E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 169. Clodio nel 58 a.C. fece distruggere la casa di Cicerone e il portico in questione, nel 57 a.C. la casa del fratello dell'oratore. I crimini sono qui attribuiti a Sesto Celio che ne fu, con molta probabilità, l'esecutore materiale: non fu questo un episodio isolato dal momento che distrusse il 'sacro tempio' nei pressi del Campo Marzio,

Se i riferimenti si dirigono inequivocabilmente verso l'elogio di una vetusta legge, meno chiara è la motivazione di una simile scelta. La preferenza verso un provvedimento quasi dimenticato va ricercata ancora una volta nell'ingegno di Cicerone. Forse l'efficacia della *lex Plautia* a cui egli si era affidato nella lotta contro i Catilinari avrebbe potuto rappresentare in quella situazione un problema, soprattutto se si considerano le accuse di vicinanza ai rivoltosi che erano state mosse a Celio; quindi, Cicerone avrebbe potuto optare per una scelta apotropaica al fine di evitare ogni possibile ancorché eventuale accostamento tra i due casi. È anche possibile che Cicerone nutrisse una speranza nel confuso stupore che un simile riferimento avrebbe provocato nella giuria,²⁰² espediente cui ha fatto ricorso più volte. La disamina diviene ancor più complicata se si considera l'allusione alla soppressione dei moti catilinari che Cicerone colloca nel mezzo del passo sopracitato, quando riporta che *'quaeque lex sedata illa flamma consulates mei fumantis reliquias coniurationis exstinxit'*²⁰³. Nonostante la mancata menzione esplicita del nome di Catilina, il riferimento sembra essere chiaro: è un dato pressoché certo che la cospirazione venne sedata durante la vigenza della *lex Plautia* – non della *lex Lutatia* – e Cicerone ben lo sapeva, essendone stato il principale promotore.

Questa incongruenza porta a chiedersi quale sia il possibile esito di questo apparente equivoco derivante dal riferimento a entrambe le leggi. Da un lato la rivolta di Lepido, dall'altro la congiura di Catilina e i suoi seguaci sembrano essere stati i due momenti più importanti in cui la legislazione *de vi* si trovò ad operare. Il richiamo esplicito a Catulo e la contrapposta scelta di non far alcun nome dei Catilinari permise di porre l'accento sulla vecchia e gloriosa legge e al contempo limitare i riferimenti al presente, certamente non paragonabile, dato il futile oggetto della controversia, alla situazione emergenziale che diede i natali alla *lex Lutatia*²⁰⁴. Accedendo a questa interpretazione assumerebbe un diverso e più profondo significato anche il consiglio

ossia le *aedes Nympharum*, che allora contenevano i registri dei censori oltre alla lista dei cittadini beneficiari delle distribuzioni di grano.

²⁰² A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 113. Cicerone voleva ricreare un contrasto tra la controversia e le leggi su cui essa era stata instaurata. A nostro avviso, egli decise di concretizzare lo stupore che aveva ingenerato nell'*exordium* dell'opera: l'inconsistenza delle accuse sarebbe emersa *ictu oculi* se accostata a una legge di così elevato profilo.

²⁰³ Cic. *Cael.* 29.70.

²⁰⁴ Così D. BERRY, *Cicero*, cit., 258. Sul punto si è espresso anche J. N. HOUGH, *The Lex*, cit., 144, il quale sostenne che Cicerone stava ripercorrendo la nobile storia della legge in questione e i suoi, meno nobili, usi. Cicerone non fece una lista dei casi *ex lege Lutatia*, né *ex lege Plautia*, ma fece riemergere l'importanza delle *leges de vi* in generale, da non piegare *ad mulieris libidinosae delicias*.

rivolto, poco prima, alla giuria: essa venne chiamata a custodire un esempio di alta legislazione di fronte all'erosione che ne sarebbe derivata da un'applicazione non corretta e *sui generis*. Come sostenne il Riggsby, la strategia dell'Arpinate 'volta a ridicolizzare l'accusa' appare valida se si considera che il ricorso al *crimen vis* richiedeva quantomeno una discreta soglia di rilevanza, diversamente da altri crimini, come ad esempio l'omicidio.²⁰⁵

In quest'ottica, ciò che resta dell'indagine è un insieme di dati contraddittori in piena assonanza con il complessivo disegno oratorio, ricco di passaggi in cui Cicerone si contraddice – rispetto ad altre sue affermazioni – per conquistare il punto della discussione, a discapito ovviamente di una fluida ed impeccabile linea difensiva. Esempi ne sono l'indulgenza verso la giovane età di Atratino²⁰⁶, di cui l'Arpinate ben presto si scorda,²⁰⁷ così come accadde per Celio poi.²⁰⁸

Segue l'invettiva contro i testimoni,²⁰⁹ che viene ben presto accantonata per far posto alla favorevole testimonianza di Lucio Luceio.²¹⁰

La vera abilità oratoria si identifica, quindi, proprio con la voluta incoerenza di un sistema che, complessivamente considerato, appare unitario. Sarebbe pertanto irragionevole escludere da questo complesso il trattamento che Cicerone riserva alla legislazione *de vi*.

²⁰⁵ A. M. RIGGSBY, *Crime*, cit., 104.

²⁰⁶ Cic. *Cael.* 1.1: *excusationem aetatis*.

²⁰⁷ Cic. *Cael.* 3.7: *Quam quidem partem accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse Atratino datum...neque aetas illa postulabat*.

²⁰⁸ Prima, in Cic. *Cael.* 4.10; 12.28, Celio venne presentato come un giovinetto suscettibile alle bramosie femminili di Clodia; poi, in Cic. *Cael.* 12.30, Cicerone gli avrebbe concesso anche la scusante della tenera età, specificando che comunque non cercherebbe scuse nella gioventù del suo assistito. È evidente la contraddittorietà di simili affermazioni da un punto di vista sistematico.

²⁰⁹ Cic. *Cael.* 9.21; 9.22: *Equidem vos abducam a testibus neque huius iudicii veritatem, quae mutari nullo modo potest, in voluntate testium collocari sinam, quae facillime fingi, nullo negotio flecti ac detorqueri potest*. Poi però Cicerone sostenne di non aver bisogno di chissà quali argomenti dato che aveva, a suo sostegno, un testimone, ossia Luceio.

²¹⁰ Cic. *Cael.* 22.55: *Haec est innocentiae defensio, haec ipsius causae oratio, haec una vox veritatis*.

2.4 I PROCESSI DE VI EX LEGE PLAUTIA: UNO SGUARDO COMPARATIVO

L'orazione ciceroniana si presenta, pertanto, come un testo di parte. Non disponiamo poi dei discorsi pronunciati dalle altre parti in causa e ciò, unitamente ai motivi sopraindicati, ci ha portato a concludere per la non assoluta affidabilità a livello tecnico-gnoseologico dell'orazione quale fonte per lo studio della normativa *de vi*.

Come è emerso, le molteplici accuse rivolte a Celio, congiuntamente a molte altre testimonianze, ci conducono a pensare che – come ha ben rilevato la De Simone – la *Lex Plautia* disciplinasse non un illecito penale generico, ma un reato che oggi, alla luce della moderna scienza penalistica, potremmo definire ‘a fattispecie plurima’²¹¹:

*Idem cum audiat esse legem quae de seditiosis consceleratisque civibus qui armati obsederint, magistratibus vim attulerint, rem publicam oppugnarint cotidie quaeri iubeat.*²¹²

Indagare tra i riferimenti alla *vis* presenti negli altri processi *ex lege Plautia* ci permetterà di individuare quali condotte, tra le tante che furono addebitate a Celio, fossero propriamente sussumibili sotto la relativa fattispecie. La disamina procederà pertanto in ordine cronologico, prendendo in considerazione un breve lasso di tempo precedente e successivo al processo che ci occupa.

Il primo e più celebre caso fu quello che vide coinvolti Catilina e i suoi, tra il 63 e il 62 a.C.²¹³. Un prezioso aiuto ci viene fornito da Sallustio, il quale riportò che a svolgere l'*interrogatio legibus* predibattimentale, come da procedura vigente nelle *quaestiones perpetuae*, fu Lucio Emilio Paolo:

*At Catilinae crudelis animus eadem illa movebat, tametsi praesidia parabantur et ipse lege Plautia interrogatus erat ab L. Paulo.*²¹⁴

²¹¹ M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen' e la strategia difensiva di Cicerone*, in *LR IX*, 2020, 100.

²¹² Cic. *Cael.* 1.1: La legge – Cicerone spiega – faceva riferimento ai cittadini sediziosi e facinorosi, che avessero assediato con le armi il Senato o malmenato i magistrati, attentando alla Repubblica.

²¹³ Cic. *Sull.* 2.6; Cfr. Sall. *Cat.* 17.3; Cass. Dio 37.31.3. Nel 63 a.C. si tenne anche il processo contro Cesare, per il quale si rimanda a O. LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999, 360.

²¹⁴ Sall. *Cat.* 31.4.

Il richiamo alla legge *Plautia* permette di raccogliere dei dati importanti sulle fattispecie criminose in essa contemplate cui vennero riferite, poco prima nel testo, le azioni di Catilina:

*Interea Romae multa simul moliri: consulibus insidias tendere, parare incendia, opportuna loca armatis hominibus obsidere; ipse cum telo esse, item alios iubere, hortari, uti semper intenti paratique essent; dies noctisque festinare, vigilare, neque insomniis neque labore fatigari.*²¹⁵

Connesso al caso appena esaminato è quello che vide coinvolto Publio Cornelio Silla, ‘uomo facinoroso di professione’ come lo definisce il Lintott²¹⁶. Come per Catilina, anche questo caso porta a una riflessione sulla non eccezionalità delle multiple accuse *ex lex Plautia de vi*. Dopo aver già subito una condanna *ex lege Calpurnia de ambitu* assieme a Publio Autronio per mano di Lucio Manlio Torquato padre e L. Cotta²¹⁷, Silla venne accusato di *vis* nel 62 a.C dal figlio di Torquato.

Egli venne difeso da Quinto Ortensio Orto e da Cicerone, che si occupò di varie accuse, tra cui la principale, costituita dalla partecipazione alla congiura.

Nella *Pro Sulla* Cicerone definisce questo caso letteralmente un esempio di ‘*magnitudini criminis*’²¹⁸, sottolineando l’enormità delle accuse cui fu sottoposto il nipote di Silla *dictator*. Questi venne convocato in giudizio per quello che Cicerone definisce il ‘*crimen coniurationis*’²¹⁹, anche se venne formalmente accusato di *vis*, per eventi legati appunto alla sua partecipazione nelle due congiure, la prima nel 66 a.C. e la seconda nel 63 a.C.²²⁰. Svariati sono stati gli addebiti affrontati dall'altro avvocato difensore di Silla – Orto – di cui però non sappiamo nulla tranne della loro mera esistenza.

Cicerone si è occupato di cinque distinte accuse, trattati per la maggior parte dalla seconda parte della relativa orazione difensiva: anzitutto Silla aveva intrattenuto rapporti con Catilina, dato sostenuto dagli Allobrogi, che l’avevano riconosciuto come

²¹⁵ Sall. *Cat.* 27.2.

²¹⁶ A. W. LINTOTT, *Violence*, cit., 77.

²¹⁷ E. S. GRUEN, *The last generation*, cit., 272-273.

²¹⁸ Cic. *Sull.* 24.69.

²¹⁹ Cic. *Sull.* 4.13.

²²⁰ Cic. *Sull.* 4.11: *Duae coniurationes abs te, Torquate, constituntur, una quae Lepido et Volcacio consulibus patre tuo consule designato facta esse dicitur, altera quae me consule; harum in utraque Sullam dictis fuisse.*

cospiratore; poi gli era stato contestato l'acquisto di gladiatori, assoldati *ad caedem ac tumultum* per sostenere le azioni di Catilina; aveva spinto parte degli abitanti di Pompei a unirsi '*ad istam coniurationem atque ad hoc nefarium facinus*', alimentando gli attriti tra antichi abitanti e coloni; inoltre aveva inviato Publio Sittio Nocerino nel sud della Penisola Iberica, nella regione chiamata *Hispania Ulterior*, affinché sollevasse una ribellione. Tal P. Sittio era il procuratore di Silla per svariati affari e quindi si era spesso recato in quei luoghi²²¹.

L'accusa fece infatti leva sui debiti da questi contratti come movente per l'aver scatenato la sommossa, ma Cicerone fu pronto a sostenere che quei debiti non fossero il risultato di dissolutezze varie, bensì di una propensione al rischio nella conduzione degli affari²²²: la destituzione di tal accusa giunse poco dopo con la prova delle enormi quantità di denaro di cui costui, in qualità di creditore nelle province, aveva disponibilità e con il richiamo all'alienazione del suo patrimonio al fine di far fronte alle pretese debitorie. Infine, venne accusato di aver rescisso l'esito di un giudicato per tramite del suo fratellastro Cecilio: quest'ultimo, nel 64 a.C., aveva presentato una *rogatio* al presunto fine di diminuire la pena inflitta al fratellastro – cioè Silla – nel processo *de ambitu* del 66 a.C. in base alla *lex Cornelia*²²³. La vera ragione di una simile proposta in realtà stava nella volontà di riformare la legge, non la sentenza, come spiegò poco dopo Cicerone.

Anche se è lecito presumere che questi fatti possano rientrare chiaramente nel regime della *lex Plautia de vi*, il tempo intercorrente tra la loro commissione rende alquanto strano che siano stati tutti canalizzati in un sol processo. Ciò rafforza la convinzione che il raggruppamento di accuse vagamente correlate sembra essere stata una caratteristica ricorrente in alcuni casi nella metà del I secolo a.C.

Altra vicenda giudiziaria utile da riportare è quella che vide coinvolto l'*index* Lucio Vettio²²⁴, informatore politico prezzolato e attivo partecipante delle complesse vicende processuali derivate dalla congiura di Catilina, oltre che degli anni

²²¹ Cic. *Sull.* 13.36-37; 19.54; 19.56; 21.60.

²²² Cic. *Sull.* 19.58: *Cuius aes alienum videmus, iudices, non libidine, sed negoti gerendi studio esse contractum, qui ita Romae debuit ut in provinciis et in regnis ei maxime pecuniae deberentur.*

²²³ Cic. *Sull.* 22.63.

²²⁴ W.C. McDERMOTT, '*Vettius ille, ille noster index*', in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* LXXX, 1949, 351 ss.; L. R. TAYLOR, *The Date and the Meaning of the Vettius Affair*, in *Historia* I, 1950, 45 ss.

immediatamente successivi²²⁵.

Vettio, il quale già in occasione della congiura si era dimostrato uomo scaltro, nel 59 a.C. informò S. Curione il giovane di una trama cospirativa diretta a uccidere Pompeo. Quest'ultimo venne a conoscenza dal padre di Curione del progetto di attentato alla sua vita e ne informò il Senato, che prontamente istituì una commissione di inchiesta. Vettio venne quindi arrestato nel Foro mentre deteneva alcune armi, in compagnia di alcuni suoi schiavi armati, e convocato innanzi al Senato²²⁶: rivelò allora i dettagli del proposito criminoso, chiamando in causa numerosi correi, tra i quali Curione e Marco Bruto. Vettio tentò invano di convincere il senato senza riuscirci: avendo dichiarato che al momento del suo arresto deteneva un'arma venne condotto in carcere in base a un *senatus consultum*, per essere processato *de vi* dinanzi all'apposita *quaestio*. Nonostante il Senato si fosse dimostrato scettico e poco incline a credergli, Vettio venne riconvocato il giorno seguente nel Foro per testimoniare sui medesimi fatti e venne interrogato da Cesare e da Vatino²²⁷. Nonostante gli sforzi anche la seconda testimonianza non venne accolta come attendibile e Vatino ordinò la ricarcerazione di Vettio. Questi morì lì prima che si fosse tenuto il processo *de vi*²²⁸.

Un passo delle *Epistulae ad Atticum* di Cicerone chiarisce quali furono le motivazioni del Senato per la carcerazione preventiva subita dall'informatore:

*...fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, in vincula coniceretur; qui emisisset, eum contra rem publicam esse facturum. Nunc reus erat apud Crassum Divitem Vettius de vi et, cum esset damnatus, erat indicium postulaturus. quod si impetrasset, iudicia fore videbantur...*²²⁹

Cicerone ricordò che un senatoconsulto aveva stabilito la carcerazione di Vettio, poiché quest'ultimo aveva confessato di aver avuto con sé un pugnale al momento

²²⁵ Le fonti riguardanti la vicenda di Vettio non mancano: Cic. *Vat.* 24-26; *Att.* 2.24.3-4; Svet. *Iul.* 20.4; Cfr. M. CARY, *Il primo triumvirato*, in *The Cambridge Ancient History IX*, London, 1966, 473 ss.; Si veda inoltre M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 112 nt. 226 e 227.

²²⁶ Cic. *Att.* 2.24.3: *res erat in ea opinione ut putarent id esse actum ut Vettius in foro cum pugioe et item servi eius comprehenderentur cum telis, deinde ille se diceret indicaturum...*

²²⁷ L'informatore, speranzoso per questa seconda occasione offertagli, ritrattò le sue dichiarazioni sul coinvolgimento di Bruto, già allora particolarmente vicino a Cesare. Coinvolse altri illustri personaggi, tra i quali Lucullo e, anche se non direttamente, Cicerone.

²²⁸ Cic. *Att.* 2.24.2 e Svet. *Iul.* 20.4, collegano le vicende di Vettio a Cesare, che in qualche modo sarebbe stato poi il responsabile della sua misteriosa morte.

²²⁹ Cic. *Att.* 2.24.3.

dell'arresto; chiunque avesse agito col fine di una sua eventuale scarcerazione si sarebbe mosso *contra rem publicam*²³⁰.

Un anno dopo, nel 58 a.C., si presentò il caso di Damione, un subalterno di Clodio, che fu quasi processato per aver attentato alla vita di Pompeo. Citato innanzi al pretore L. Flavio, per sfuggire al processo egli aveva fatto appello ai tribuni della plebe: lo salvò l'*intercessio* approvata dal tribuno L. Novio²³¹. Ciò che rileva ai fini della nostra indagine sono le accuse mossegli: *hominibus armatis praesidiis dispositis a re publica remove et obsidere*. Coevo a questo caso è il processo *de vi* nei confronti di Vatinius, per comportamenti quali *in tribunal vi deturbare, subsellia dissipare, urnas deiecere*²³².

Al 57 a.C. risalgono invece due processi contro Publio Clodio. Il primo, promosso da Milone, aveva a riguardo i crimini commessi al fine di ritardare e impedire il ritorno in Italia di Cicerone. Per recuperare le fattispecie guarderemo alla *Pro Sestio*, che costituisce un solido punto d'appoggio per la ricostruzione del contenuto della *lex Plautia de vi*. Nel testo si parla di: *forum, comitium, curiam multa de nocte armatis hominibus ac servis plerisque occupare; seditio nocturna; monumenta publica, aedis sacras oppugnare excidere incendiare; sicariis stipulari, armatis saepiri, indicibus muniri; peregrinam manum facinerosorum concitare; servos ad caedem idoneos emere; in tribunatu carcerem totum in forum effudere; magistratus templo deicere*²³³.

Il secondo processo, promosso comunque da Milone come il primo, non ebbe mai una conclusione: si trattava del giudizio avente per oggetto la distruzione della domus di Cicerone e di parte dei suoi beni. Questo fu instaurato sulla base di un *senatus consultum* che estese l'applicabilità della *lex Plautia* alla fattispecie *universam rem publicam oppugnare*²³⁴.

L'anno principale in cui si nota un'accelerazione della politica repressiva basata sul *crimen vis* sembra essere stato proprio il 56 a.C.: oltre a Celio, vennero processati prima Tito Annio Milone, poi Sesto Clelio, infine Publio Sestio.

²³⁰ M. SCOGNAMIGLIO, *Lucio Vettio e i limiti alla carcerazione preventiva*, in *Rivista di Diritto Romano*, XVIII, 2018, 38.

²³¹ I fatti sono riportati da Asc. *Mil.* 37; Cass. Dio 38.30; Plut. *Pomp.* 49.

²³² Schol. Bob. 34. Cfr. Cic. *fam.* 1.9.7.

²³³ Cic. *Sest.* 35.75-76; 36.77-78; 39.85; 44.95; Altri riferimenti simili sono presenti in Cic. *Mil.* 14.38; 27.73-74; Cic. *dom.* 21.54.

²³⁴ Cic. *har. resp.* 7.15; Sul caso si veda anche O. LICANDRO, *In magistratu damnari*, cit., 355 ss. Sulla fattispecie introdotta col senatoconsulto si vedano Cic. *Q. fr.* 2.1.1-3; *Att.* 4.3.2-3. La fattispecie in questione è la stessa del '*bona diripere*' cui fa riferimento Cicerone in Cic. *Sest.* 34.54; 39.84; *Mil.* 32.87.

Milone venne accusato da Clodio per compiuto un assalto ai danni della Repubblica nel 57 a.C. mediante l'impiego di gladiatori e lottatori da circo. La fattispecie era dunque: *gladiatoribus et bestiariis obsedere rem publicam*²³⁵.

Milone fu poi accusatore di Sesto Clelio, scriba vicino a Publio Clodio. Appena assolto da un'accusa di violenza con un misero margine di tre voti, quest'ultimo venne nuovamente processato per fatti commessi in danno di Pompeo, che Cicerone riporta nella *peroratio* della *Pro Caelio*: *aedes sacras, censum populi Romani, memoriam publicam suis manibus incendiare*.²³⁶ Gli episodi si riferivano all'incendio del tempio delle Ninfe, mirato a distruggere i documenti contenuti nell'edificio, ovvero i registri di un censimento. Individuando il luogo delle distribuzioni frumentarie nell'antico portico di Minucio, si può desumere che gli incartamenti riguardassero la *cura annonae* di Pompeo o, più verosimilmente, il censimento che aveva permesso a Clodio le distribuzioni frumentarie. Nelle liste degli aventi diritto erano infatti confluiti numerosi liberti e immigrati: per permettere loro di mantenere i diritti acquisiti, Sesto Clelio avrebbe deciso di eliminare ogni traccia²³⁷. Nonostante le malefatte, Sesto Clelio venne nuovamente assolto grazie a senatori e cavalieri²³⁸.

Tra tutti le orazioni di Cicerone, però, merita una speciale attenzione la *Pro Sestio*, sia per i numerosi riferimenti al crimen vis, sia per le somiglianze strutturali con la Celiiana.

P. Sestio venne coinvolto, tramite macchinazioni esterne di Clodio, in due processi separati, mentre era in carica come tribuno della plebe. La prima accusa di *ambitus* mossagli da Gneo Nerio derivò dall'atteggiamento intimidatorio, a detta dell'accusa, nei confronti degli elettori durante la campagna elettorale²³⁹. La seconda, che più ci riguarda, fu un'accusa *de vi*, a causa della violenza che avrebbe implicitamente recato la costituzione da parte di Sestio di una guardia del corpo privata in sua difesa²⁴⁰. Cicerone si recò subito in casa di P. Sestio, in quel momento indisposto, offrendo il proprio

²³⁵ Cic. *Vat.* 17.40; *Sest.* 44.95; *Att.* 4.12; *har. resp.* 56; *Q. fr.* 2.3.1-2; 2.5.4; Cass. Dio. 18.1; 39.8.1; Plut. *Pomp.* 48.7; Schol. Bob. *Mil.* 40.

²³⁶ Cic. *Cael.* 32.78.

²³⁷ L. FEZZI, *Il tribuno*, cit., 71.

²³⁸ Cic. *Q. fr.* 2.4.6: *itaque hominem populus revocat et retrahatur necesse est, non enim fuerunt homines et, qui, cum apud suos diceret, paene damnatus est, vident damnatum. Ea ipsa in re Pompeii offensio nobis obstitit; senatorum enim urna copiose absolvit, equitum adaequavit, tribuni aerarii condemnatur.*

²³⁹ M. C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 270.

²⁴⁰ Cic. *Q. fr.* 2.3.5; Cic. *Sest.* 35.75; 36.77; 37.80; 42.90.

patrocinio. Solo la seconda accusa, condotta da P. Albinoviano, ebbe un seguito giudiziario in questo anno sotto il pretore M. Emilio Scauro²⁴¹.

Come nella *Pro Caelio*, anche in questa orazione si trova la distinzione tra singole accuse trattate dal resto del collegio difensivo e la conclusione ricollettiva di Cicerone. Cicerone intese, con la propria orazione, concludere mediante un intervento di sintesi generale:

*...contendamque, si modo id consequi potero, ut in hac confusa atque universa defensione nihil ab me quod ad vestram quaestionem, nihil quod ad reum, nihil quod ad rem publicam pertineat praetermissum esse videatur.*²⁴²

Così come avverrà più tardi per la difesa di Celio, anche qui Cicerone si focalizza sul trattare, quale ultimo oratore del collegio difensivo, soltanto in forma allusiva i singoli capi d'accusa, glissando sulle fattispecie più gravi, tentando al contempo di porre in risalto le qualità personali dell'imputato piuttosto che trattare *stricto iure* delle fattispecie criminose; questo nonostante la diversa strategia difensiva basata, nel caso di specie, sulla causa di giustificazione della legittima difesa²⁴³.

Per ricostruire il contenuto del *crimen vis* così come previsto dalla *lex Plautia*, la *Pro Sestio* offre una vasta panoramica di fattispecie: *homines emere, cogere, parare; senatum obsidere; civis indemnatos expellere; bona diripere; aedis incendere; tecta disturbare; templa deorum immortalium inflammare; tribunos plebis ferro e rostris expellere; provincias vendere; reges appellare; rerum capitalium condemnatos in liberas civitates per legatos reducere; principem civitatis ferro obsessum tenere*²⁴⁴.

Infine, nel 52 a.C., vennero promossi due giudizi nei confronti di Milone e Saufeio, esecutore materiale dell'assassinio di Clodio. Dal momento che verranno successivamente esaminati, basterà qui ricordare che furono instaurati sulla base di leggi differenti: i primi due *ex lege Plautia*, i secondi *ex lege Pompeia de caede in via Appia*.

²⁴¹ D. CLOUD, *The constitution and public criminal law*, in *The Cambridge ancient history IX*, London, 2° ed., 1994, 529. Sostenuto da un collegio autorevole, di cui fecero parte almeno anche Q. Ortensio Orto e M. Licinio Crasso, Cicerone ne aveva assunto la difesa in veste di oratore finale.

²⁴² Cic. *Sest.* 2.5.

²⁴³ Cic. *Sest.* 42.92: *Eademque ratio fuit Sesti si minus in accusando – neque enim per omnes fuit idem fieri necesse – at certe in necessitate defendendae salutis suae praesidioque contra vim et manum comparando.*

²⁴⁴ Cic. *Sest.* 39.84: quelle elencate nel testo si riferiscono espressamente a Sestio, non anche ai comportamenti da Cicerone imputati agli accusatori

Nonostante la condanna di Milone in qualità di mandante, Saufeio, difeso sempre da Cicerone, venne assolto. Proprio dal commento di Asconio veniamo a conoscenza di altre due fattispecie, a noi utili, relative al secondo processo: *loca edita occupare; cum telo esse*²⁴⁵.

A questo punto, terminato l'esame dei casi giudiziari necessari alla ricostruzione del dettato della *lex Plautia* e del connesso *crimen vis*, ci si può allontanare, molto brevemente, per volgere lo sguardo ad alcune criticità del sistema processuale penale della tarda Repubblica.

2.5 APPROCCIO SILLANO AL SISTEMA CRIMINALE DEL I SEC. A.C.

Già abbiamo avuto modo di notare come lo spettro omnicomprensivo del *crimen vis* lasciasse un ampio margine di operatività a chiunque avesse deciso di assumere le vesti dell'accusa innanzi alla corte predisposta, date le molte zone grigie delle relative fattispecie che ben potevano ricadere nella competenza di altre *quaestiones*²⁴⁶: questo rendeva le accuse un'arma incredibilmente valida per il raggiungimento di scopi estranei a quelli del processo penale, volto ad accertare i fatti. Basti pensare che l'accusa *de vi* permise ad Atratio – e per estensione, al collegio d'accusa – di far celebrare il processo durante delle festività, i *ludi Megalenses*, nondimeno gli consentì di fraporsi al giudizio promosso da Celio nei confronti di suo padre, sospendendone il corso. Questo, unitamente ai rapporti politici all'interno di Roma, induce ad un ripensamento sui motivi della maggior preferenza accordata ad una *quaestio* piuttosto che ad un'altra.

A tal proposito, il caso di Sesto Roscio Amerino ci consente di mettere in luce le insidie presenti nel sistema delle corti penali già nel loro primo sviluppo, dimostrandoci come le ampie tolleranze del sistema processuale penale – nel rapporto tra *crimina* e *quaestiones* adite – non fossero una novità comparsa a metà del secolo.

²⁴⁵ Asc. Mil. 48-49. Il giudizio secondo la *lex Pompeia de vi* per Saufeio si era svolto a causa dell'attacco alla locanda dove Clodio si era rifugiato. Asc. Mil. 55, riporta che il processo *ex lege Plautia* contro Saufeio gli venne intentato perché questi aveva occupato alcuni punti elevanti della città e circolava armato: *Repetitus deinde post paucos dies apud C. Considium quaesitorem est lege Plautia de vi, subscription ea quod loca edita occupasset et cum telo fuisset, nam dux fuerato operarum Milonis.*

²⁴⁶ M.C. ALEXANDER, *The case*, cit., 147: 'These two vis trials show that it is not possible to draw a clear line of demarcation between murder and vis trials'. Lo studioso si è riferito espressamente ai casi di Celio e Milone nell'affermare che i confini tra i diversi *crimina* erano molte volte poco ben definiti, lasciando ampia facoltà agli accusatori su quale corte adire.

S. Roscio Amerino venne accusato di aver ucciso suo padre, il benestante ed eminente Sesto Roscio *senior*, esponente dell'aristocrazia. Fu portato alla corte di Marco Fannio all'inizio dell'80 a.C., con la recente entrata in vigore della nuova *lex Cornelia de sicariis et veneficis*²⁴⁷. La novità rappresentata dalla nuova *quaestio*, frutto con molta probabilità, dell'unione di due preesistenti *quaestiones* separate – una per i crimini commessi *per sicarios*, l'altra riguardante i venefici – fu opera di Silla.²⁴⁸ Essa si occupava anche del *parricidium* che aveva, come la *vis*, precedenza assoluta sulle altre cause già iscritte a ruolo²⁴⁹.

Nel caso in esame l'Arpinate non si soffermò sull'evidente stridore di una simile accusa innanzi a tale corte, ma certamente ciò trasparì nel corso della sua difesa. Si dimostrò inorridito di fronte all'accusa *de parricidio*²⁵⁰, portata avanti da quelli che lui definì sicari, riferendosi molto probabilmente alla categoria di persone di cui si era servito Silla per la conquista del potere. Che l'accusa fosse poco ortodossa ci viene confermato inoltre dalla insolita '*neglegentiam eius in accusando*'²⁵¹, in riferimento all'accusatore Erucio, oltre che dall'epiteto '*commenticium*' relativo al *crimen*²⁵², ad indicare la falsità insita nell'intera causa²⁵³. Il caso in questione, come poi la Celiana, è indicativo della forte influenza che la politica di quegli anni ebbe sul funzionamento del sistema giudiziario. L'intera causa intentata contro S. Roscio fu frutto di una invenzione e si presentò come estremamente debole perché sorta non per perseguire un criminale, ma per motivi estranei alla tutela dell'ordine pubblico²⁵⁴.

²⁴⁷ M.C. ALEXANDER, *The case*, cit. 169. L'Autore ricorda che i processi di omicidio avevano assunto notevole importanza politica in epoca sillana, tanto da assumere un'importanza quasi simbolica.

²⁴⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 146. Cfr. E.S. GRUEN, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Harvard University, 1968, 262.

²⁴⁹ Cic. *inv.* 2.58-59. Precedentemente la sanzione prevista era la *poena cullei*, Silla invece stabilì la pena capitale. Sul punto si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 148 nt. 138..

²⁵⁰ Cic. *Rosc. Am.* 10.28: *...ut nomen huius de parricidio deferrent...*

²⁵¹ Cic. *Rosc. Am.* 21.59

²⁵² Cic. *Rosc. Am.* 15.42: *Ille quo modo crimen commenticium confirmaret non inveniebat, ego res tam levis qua ratione infirmem ac diluam reperire non possum.*

²⁵³ Come è emerso poi anche nella futura *Pro Caelio*, Cicerone non si è mai mostrato restio nel deridere la controparte: senza mezzi termini l'accusatore venne definito '*ridiculus*'.

²⁵⁴ M.C. ALEXANDER, *The case*, cit. La trama dei fatti chiarirà la vera natura dell'accusa: il padre di S. Roscio, Sesto Roscio *senior*, aveva incontrato la morte nei pressi del Bagni Pallaciniani. Lucio Cornelio Crisogono, arricchito e potente liberto di Silla, avido dell'eredità lasciata da S. Roscio *senior*, insinuò per accaparrarsi l'eredità che autore dell'omicidio fosse stato il figlio. Nonostante le famigerate liste di proscrizione fossero già chiuse, egli riuscì comunque ad inserire il nome di quest'ultimo e ad ottenere la confisca dei beni. Ad un'asta pubblica la grande proprietà finì, non a caso, nelle mani del liberto, ad un prezzo (sei milioni per due sesterzi) decisamente inferiore al suo reale valore. Il figlio del defunto Roscio *senior* tentò invano di ottenere l'annullamento della vendita, ma riuscì solamente ad inimicarsi il nuovo proprietario. Crisogono, falliti numerosi tentavi di eliminarlo fisicamente, trovò modo di

Come è emerso dall'esame dei casi giudiziari coevi alla nostra orazione, il problema delle estensioni di competenza si presentava abbastanza frequentemente. Questo ci spinge ad approfondirne le cause, nonostante si possa già intuire che questa disfunzione derivò solo marginalmente dalle circostanze reali dei presunti crimini oggetto dei processi.

Cicerone affronta, tra le altre accuse nella *Pro Caelio*, il tentato omicidio di un dignitario straniero e il connesso tentato avvelenamento di una donna. Ignorando i disordini politici e civili dell'epoca, Austin sostenne che una *quaestio inter sicarios et veneficiis* sarebbe risultata forse più competente nel caso di specie²⁵⁵. Ed è proprio da Silla, e dalla corte da lui creata, che prende avvio la nostra riflessione.

Non si può negare a Silla di aver esteso, ampliato e sviluppato le *quaestiones*. Nate come corti *ad hoc*, tanto che vennero definite *quaestiones extraordinariae*, divennero ben presto a carattere permanente, prima ancora dell'intervento del *dictator*. Fu però sotto la guida di Silla, come descrive Schisas, che il diritto penale romano 'emerse da l'oscurità delle ere precedenti verso un'era illuminata che stava per giungere'²⁵⁶. In epoca pre-sillana la confusione regnava sovrana innanzi a una impostazione processualpenalistica alquanto goffa e ormai obsoleta. Il Greenidge fa ben notare che la vaghezza della legislazione penale – al contrario di quella civilistica – era una condizione tutto sommato legata a molti fattori, tra cui gli interessi di una città-stato come Roma²⁵⁷. È tuttavia necessario compiere un passo indietro per guardare alle origini di questo sistema.

Nonostante l'attestazione di alcune *quaestiones* dotate di una certa stabilità già in precedenza, l'origine di questa procedura viene spesso ricondotta alla *lex Calpurnia de*

sbarazzarsene per vie legali. Contattò infatti Gaio Erucio, un accusatore esperto, al fine di portare Roscio junior innanzi ad una *quaestio de sicariis et veneficis*, con la prospettiva di farlo condannare a morte e privarlo definitivamente della facoltà di reclamare i beni.

²⁵⁵ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 153: l'Autore riferisce chiaramente come vi fosse un'indubbia tendenza, al tempo, di ampliare il campo d'applicazione originario della legge.

²⁵⁶ P. SCHISAS, *Offenses against the State in Roman Law*, London: University of London, 1926, 128. Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 137, il quale concorda con il fatto che, proprio sotto Silla, le corti permanenti trovarono una loro piena realizzazione.

²⁵⁷ A. GREENIDGE, *Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901, 5: *Criminal procedure at Rome long lagged far behind the civil, and this rudeness of procedure was but an expression of the vagueness of the law. There were exceedingly good and sound reasons, which we shall examine elsewhere, for keeping the criminal law in this vague condition, as long as Rome remained a city state. But the fact remains that the chaotic nature of the law was reflected in the procedure and that, at the time of the institution of the quaestiones perpetuae, the codification of the former was followed by a regulation of the latter.*

pecuniis repetundis del 149 a.C., rogata dal tribuno Lucio Calpurnio Pisone²⁵⁸. La relativa corte nacque in risposta alla malagestione delle province da parte dei loro governatori, accusati di concussione e malversazioni, come nel caso dell'ignominioso omicidio dei Lusitani per mano del propretore della *Hispania Ulterior*, Servio Sulpicio Galba²⁵⁹. La presidenza venne affidata al *praetor peregrinus*, il quale doveva selezionare da un apposito albo la lista dei senatori che dovevano formarne il consiglio. Verso il 123-122 a.C., in pieno periodo gracciano, venne emanata la *lex Acilia repetundarum*, che istituì il primo vero tribunale permanente per tale tipo di reato, creando un modello per l'istituzione di altre *quaestiones perpetuae*²⁶⁰.

Il sistema precedente, gli *iudicia populi*²⁶¹, si basava molto sulle ridotte dimensioni della comunità romana. Le sentenze dei magistrati, infatti, erano condizionate dalla *provocatio*²⁶², in modo tale che il popolo, tramite le assemblee comiziali, potesse decidere in ultima istanza la sorte degli uomini accusati di crimini contro lo stato.

Tal sistema era più adatto alla Roma della tradizione, i cui cittadini avrebbero potuto facilmente partecipare alla gestione della cosa pubblica. Silla riconobbe questo cambiamento e portò il successivo sistema delle corti permanenti al consolidamento, perfezionando l'amministrazione della giustizia penale in modo che si adattasse alle mutate condizioni dell'Urbe, fortemente espansa rispetto al secolo precedente.

In effetti, memore dei recenti conflitti civili, Silla cercò di sostenere il suo governo con questo sistema legale rinnovato, che non riponeva alcuna fiducia nel decentramento del potere decisionale al popolo, men che meno nella *provocatio*, che gradualmente scomparve ovunque, tranne che nelle province dove la *coercitio*

²⁵⁸ E.S. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 6. Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 108.

²⁵⁹ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 105; E.S. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 13. La *quaestio extraordinaria* venne proposta senza successo. Le fonti riportano l'accaduto: Cic. *de or.* 1, 227-228; Brut. 89-90.

²⁶⁰ La corte nacque da un plebiscito probabilmente proposto da Manio Acilio Glabrione, tribuno collega di Gaio. Si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 111. Cfr. A.R. HANDS, *The Political Background of the Lex Acilia de Repetundis*, in *Latomus* XXIV, 1965, 225 ss., il quale sostiene, con argomenti discutibili, che Acilio con la sua legge intendesse contrapporsi alle misure politiche di Gaio Gracco.

²⁶¹ Vennero chiamati così proprio perché i giudizi si svolgevano di fronte alle assemblee popolari. Si trattava di giudizi a carattere inquisitorio, promossi d'ufficio dal magistrato. La bibliografia in merito è molto vasta, per cui sarà sufficiente rimandare ad alcuni autori per la procedura specifica: D. CLOUD, *The constitution*, cit., 503; C. H. BRECHT, *Zum romischen Komitialverfahren*, Monaco, 1939, 261 ss.; A. GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 344 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 84.

²⁶² La *provocatio*, quale sorta di 'appello ante litteram', venne introdotto per frenare il potere di *coercitio* magistratuale. L'istituto nacque e si sviluppò grazie alle tre *leges Valeriae*: la prima del 509 a.C., la seconda del 449 a.C. e la terza datata al 300 a.C. Sull'argomento, B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 29 ss.

magistratuale sopravvisse. Le sue riforme, quindi, innescarono un drammatico cambiamento nell'equilibrio del potere giudiziario tra i magistrati dei tribunali e i cittadini: all'aumentare del potere dei primi, le facoltà dei secondi diminuirono.

Tuttavia, come sottolinea Greenidge, il nuovo sistema perfezionato da Silla non riuscì ad eliminare del tutto la componente popolare, che trovò una nuova collocazione all'interno dello schema processuale²⁶³. Da giudici quali erano innanzi a giudizi instaurati *ex officio*, i singoli cittadini erano stati trasformati – già prima del *dictator* – in veri e propri promotori delle accuse. Di conseguenza, nonostante l'attività delle corti non potesse prendere avvio senza un accusatore, in nome del pubblico interesse qualsiasi membro della comunità divenne – potenzialmente – parte attiva nella repressione criminale. Il Cloud evidenziò chiaramente le possibili problematiche che un sistema così configurato poteva incontrare²⁶⁴.

È facile immaginare poi che, in una simile situazione, il giudizio si potesse concludere con esiti paradossali: come ad esempio l'assoluzione di Saufeio, esecutore materiale dell'omicidio di Clodio, per cui invece venne condannato Milone, che ne era il mandante. In uno schema accusatorio così delineato, inoltre, emergeva ancor più l'importanza della buona retorica, rincorsa sia da accusatori che accusati.

Il riassetto della giurisdizione comportava anche la necessità di definire i crimini da affidare alle relative corti, onde evitare l'accumulo incontrollato e pericoloso di leggi speciali. Silla creò o riorganizzò complessivamente quindi sei *quaestiones*, funzionali alla repressione dei reati più gravi: *de sicariis et veneficis*, relativa agli omicidi e altri reati simili; *de repetundis*, per le estorsioni compiute dai magistrati; *de maiestate*, per l'altro tradimento e gli attacchi diretti alla Repubblica; *de falsis*, relativa al falso testamentario e nummario; *de ambitu*, per i casi di corruzione elettorale; *de peculatu*, relativa alle sottrazioni di denaro pubblico²⁶⁵.

Attraverso le *leges Corneliae* egli tentò di definire esattamente questi diversi crimini, e complessivamente vi riuscì. Reati specifici o elementi comuni di questi vennero

²⁶³ A. GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 10.

²⁶⁴ D. CLOUD, *The constitution*, cit., 528. Secondo l'Autore, un sistema che si affida ad un cittadino per perseguire un trasgressore è molto probabile che si riveli irregolare. La scarsa assistenza di cui si poteva disporre nella preparazione dell'accusa doveva quindi per forza di cose essere bilanciata da forti incentivi, quali il coinvolgimento personale, l'esposizione pubblica o interessi economico-politici. Tutti elementi inquinanti rispetto all'accertamento dei fatti e alla tutela dell'ordine pubblico.

²⁶⁵ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 141.

raggruppati per comunanza di profili dogmatici, cosicché ogni corte disponesse di un quadro operativo ben stabilito²⁶⁶.

Ad ogni *quaestio* Silla fornì un pretore che doveva presiedere tutti i processi, innalzando il numero di questi e trattenendoli a Roma, anziché inviarli nelle province²⁶⁷: inizialmente 8, essi vennero poi aumentati²⁶⁸. Egli fu capace di fornire un nuovo apparato giuridico molto più sostanziale e stabile del precedente, anche se non privo di criticità²⁶⁹. Le riforme di Silla segnarono un enorme passo in avanti rispetto al vecchio sistema criminale, forse il lascito più duraturo del *dictator*: quasi tutte le riforme da lui promulgate durante la dittatura vennero abrogate dopo la sua morte, solo le sue modifiche in tema di giustizia criminale vennero preservate. Nonostante alcuni emendamenti, come la *lex Tullia de ambitu* del 63 a.C., e alcune aggiunte, come la *quaestio* della *lex Plautia de vi*, in generale la sua opera di riassetto servì come fondamento stabile per la successiva epoca: alcune delle leggi Corneliae sopravvissero col loro vero nome, inserite nella giurisprudenza del principato, altre vennero rimodellate ed estese con senatoconsulti per essere inserite nelle leggi di Cesare e Augusto²⁷⁰.

Tornando alla *Pro Caelio*, si era accennato alla difficoltà di ricostruire i motivi per i quali l'accusa aveva preferito procedere con un'accusa *de vi* piuttosto che cercare una soddisfazione processuale innanzi alla *quaestio de sicariis et veneficis*.

Le fonti riportano:

*Capite primo legis Corneliae de sicariis cavetur, ut is praetor iudexve quaestionis, cui sorte obvenit quaestio de sicariis eius quod in urbe Roma propiusve mille passus factum sit, uti quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obvenierint de capite eius, qui cum telo ambulaverit hominis necandi furtive faciendi causa, hominemve occiderit, cuiusve id dolo malo factum erit.*²⁷¹

²⁶⁶ E.S. GRUEN, *Roman Politics*, cit., 264 s.. L'Autore sottolinea l'apporto innovativo – e non creativo – del *dictator*, soprattutto nella definizione dei *crimina*.

²⁶⁷ P. SCHISAS, *Offenses*, cit., 103.

²⁶⁸ In Cic. *Cluent.* 147 veniamo a sapere che, mentre si svolgeva il processo di Cluenzio, incriminato per l'uccisione del patrigno, nella Capitale erano presenti tre corti per i reati d'omicidio, due *de sicariis* e una *de veneficis*. Per sopperire alle carenze di pretori, a causa della crescente mole di lavoro, si rese necessario nominare dei supplenti, i cosiddetti *iudices quaestionum*. Il *praetor urbanus* e il *praetor peregrinus* rimasero invece ad occuparsi della giustizia civile. Si veda B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 140.

²⁶⁹ L. R. TAYLOR, *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley, 1949, 98-99. Il loro carattere stabile è testimoniato oltretutto dalla loro materialità: a ciascuna corte venne destinata una piattaforma di legno sopraelevata e separata, situata nel foro.

²⁷⁰ O. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., 3.

²⁷¹ Ulp. 7 de off. proc. Coll. 1.3.1.

Il Riggsby osservò che il testo della legge fa riferimento all'omicidio volontario, escludendo così quello accidentale.²⁷² Inoltre, questa legge conteneva una serie di fattispecie che riguardavano espressamente il veleno, riportate da Cicerone nella *Pro Cluentio*:

*Iubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum eis iudicibus quiei obvenerint — vos appellat, iudices — quaerere de veneno. In quem quaerere? infinitum est. “Quicumque fecerit, vendiderit, emerit, habuerit, dederit.”*²⁷³

Da ‘legge di circostanza’²⁷⁴ – come la descrive il Santalucia – la *lex Cornelia* dimostrò fin da subito il suo potenziale. L’analisi sin qui condotta porta a ritenere che i presunti crimini di Celio si adattassero, da un punto di vista tecnico, più alla suddetta corte che non a quella *de vi*. Tuttavia, Atratio, Clodio e Balbo scelsero di non lasciare che le principali accuse contro Celio determinassero naturalmente la corte competente, sfruttando l’opacità del *crimen vis* per perseguire Celio. Anche l’Austin ritiene che l’accusa avesse voluto approfittare dell’indubbia tendenza del tempo che aveva portato ad un ampliamento della sfera applicativa della *lex Plautia*²⁷⁵: Questa era infatti divenuta legge sulla pubblica sicurezza dopo che la fattispecie dell’*ambulare cum telo* venne considerata come *vis*, passando dalla sfera applicativa della *lex Cornelia* a quella della *lex Plautia*.²⁷⁶ Per offrire ulteriori spiegazioni sul perché la *quaestio* più indicata non sia stata scelta, in favore di quella effettivamente adita, è necessario ricordare l’importanza associata ai processi *de vi*. Oltre al peso di un simile processo nei confronti dell’opinione pubblica, a differenza di tutti gli altri processi penali, i processi riguardanti la violenza contro lo stato o le istituzioni potevano svolgersi anche durante le festività, come il *ludi Megalenses* nel caso di specie. La speditezza processuale doveva sicuramente essere tra le priorità del collegio d’accusa: in particolar modo se si considera l’obiettivo di Atratio, ossia creare uno stallo processuale in grado di salvare suo padre dalle accuse di Celio.

²⁷² A. M. RIGGSBY, *Crime*, op. cit., 55.

²⁷³ Cic. *Cluent.* 54.148.

²⁷⁴ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 147. Cfr. T. MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, cit., 615, 629 ss.; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, Monaco, 1962, 64 ss.; D. CLOUD, *The Primary Purpose of the lex Cornelia de sicariis*, in ZSS LXXXVI, 1969, 258-260.

²⁷⁵ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 153.

²⁷⁶ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 156 nt. 161.

Il focus sulla politica criminale, sulla sua evoluzione dall'età sillana in poi, dimostra quindi chiaramente come gli sforzi del *dictator*, relativi alla ridefinizione dei crimini e delle corti, non furono comunque sufficienti ad arginare pratiche processuali scorrette, che di lì a poco divennero il principale strumento di lotta politica.

2.6 SULLE ULTERIORI AMBIGUITÀ DELLE LEGES DE VI

A questo punto, chiarito che il campo del diritto criminale presentava delle problematiche non indifferenti, sia sostanziali che processuali, resta da indagare il concreto funzionamento del sistema.

L'ordinamento giuridico romano, aggiornato da Silla, si era proposto di anticipare e classificare l'intera gamma di fattispecie con leggi specifiche e chiaramente distinte. Tuttavia, come affermò il Lintott, teoria e pratica spesso differivano²⁷⁷. Senza un meccanismo che garantisse un certo grado di coerenza, il sistema così delineato lasciò spazio a dubbie interpretazioni estensive. Già dalla fase introduttiva dei giudizi emergevano dei *vulnera*: come spiega Cicerone nel suo *De Inventione*:

*primus ergo accusatoris locus est eius nominis, cuius de vi quaeritur, brevis et aperta et ex opinione hominum definitio, hoc modo...*²⁷⁸

Era cioè previsto che fosse l'accusatore a dare una prima definizione del crimine; in seguito, era il *praetor* a vagliare la proposta d'accusa affinché l'azione di un attore diventasse formale. Questo affidamento sulla valutazione umana certamente indebolì l'oggettività del sistema nel suo complesso. Non si procedeva necessariamente per emendamenti al fine di estendere la competenza delle varie corti, ma si cercava l'interpretazione estensiva. Il tutto risultava funzionale, ma non era esente da vizi. Nel complesso gli adeguamenti apportati all'ordinamento giuridico romano nel tempo, man mano che sorgevano nuovi crimini, resero questi ultimi sempre più vaghi: i confini tra le varie leggi spesso e volentieri divenivano così sfumati da confondersi. È da qui che

²⁷⁷ A. W. LINTOTT, *Violence*, cit., 130 s.

²⁷⁸ Cic. *inv.* 2.53. Cfr. M. ALEXANDER, *The Case*, cit., 13.

derivano gran parte dei problemi incontrati dalla scienza giuridica moderna²⁷⁹.

La *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, come discusso in precedenza, originariamente si proponeva di mantenere la pace pubblica, ma fu rapidamente estesa per coprire l'omicidio ordinario. Quindi, in parte per convenienza e in parte per necessità, venne estesa per venire affiancata, e solo in un secondo momento superata, dalle *leges de vi*. La prima *lex de vi* conosciuta, la *lex Lutatia*, emanata pochi anni dopo le *leges Corneliae* per affrontare l'insurrezione lepidana, stabilì i caratteri della legislazione *de vi*²⁸⁰.

La confusione generata dalla sovrapposizione di normative aventi ad oggetto gli stessi crimini ci viene riportata anche all'interno della *Pro Caelio*. Citando il caso di Camurzio e Cesernio, l'Arpinate riferì:

*Atque hoc etiam loco M. Camurti et C. Caeserni damnatio praedicatur. O stultiam!... Qui quamquam lege de vi certe non tenebantur, eo maleficio tamen errant implicati, ut ex nullius legis laqueis eximendi viderentur.*²⁸¹

L'orazione che ci occupa non fu il solo esempio dell'impropria applicazione delle *leges de vi*; Cicerone, che ne era ben conscio, si servì pertanto di una vicenda giudiziaria precedente e – dobbiamo presumere – nota alla gran parte degli astanti per scongiurare un nuovo errore giudiziario:

*M. vero Caelius cur in hoc iudicum vocatur? Cui neque proprium quaestionis crimen obicitur nec vero aliquod eius modi, quod sit a lege seiunctum, cum vestra severitate coniunctum*²⁸²

²⁷⁹ A. WATSON, *Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford, 1974, 88, chiarì le problematiche inerenti all'evoluzione del processo legislativo: *First the deliberate, conscious use of existing procedure at the in iure stage (i.e. in front of the magistrate) to procure an effect other than that originally envisaged for the procedure. Secondly, the development of new forms of action... which in time would be stabilized and the formulae of which would come to be published... Thirdly, the ad hoc granting of actions which were not envisaged by law or in the Edict [of a magistrate], when this seemed desirable, and likewise the refusal... of a remedy created by law or Edict when this was considered proper.*

²⁸⁰ Come riporta O. ROBINSON, *The Criminal Law*, cit., 78-79: *...dealt specifically with, first, armed attack on the Senate or magistrates, second, with seizure of public places - compare the way modern revolutionaries take over radio and TV stations - and third, probably, with going armed in public, qualified most likely as contra rem publicam.*

²⁸¹ Cic. *Cael.* 30.71-72. Cfr. A. DYCK, *Pro Marco*, cit., 167, riporta la possibile origine etrusca dei due cognomi. Il caso fu, con molta probabilità, un precedente giurisprudenziale, o almeno così sembra dalla menzione che Cicerone ne fece. A. W. LINTOTT, *Violence*, cit., 119; 217, suggerì come possibile date per il loro processo il 62 o 59 a.C., mentre E. S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 287 nt. 103, ha sostenuto che il loro giudizio si sia svolto prima di quegli anni.

²⁸² Cic. *Cael.* 30.72.

Sfortunatamente, non ci sono altre menzioni conosciute della precedente vicenda di M. Camurzio e C. Cesernio, quindi non è possibile pronunciarsi ulteriormente sulla loro storia.

Ma, tornando all'esame del sistema nel suo complesso, un altro degli indicatori che ci restituisce il quadro di sistema è l'impiego dei pretori e la loro distribuzione. Originariamente, ogni legge istitutiva di una *quaestio* destinava a ciascuna di esse un solo presidente, detto *praetor* o *quaesitor*²⁸³, ma questa correlazione si perse ben presto con il passare del tempo. L'istituzione di nuovi tribunali permanenti, come la *quaestio de vi ex lege Plautia*, oltre a quelli di Silla determinò una carenza di organico, insufficiente a presiedere tutte le corti. Il problema si aggravò ulteriormente quando i pretori vennero richiamati lontano dai loro tribunali a causa di situazioni militari urgenti.

Per compensare il *deficit* si decise di affidare la presidenza di alcune corti a pretori sostitutivi, che spesso avevano ricoperto la carica edilizia, detti *iudices quaestionum*²⁸⁴. Sulla problematica si è espresso il Greenidge²⁸⁵. La redistribuzione dei pretori – di cui parla l'autore – portò probabilmente con sé la commistione di competenza tra le varie corti. La differente posizione dei *iudices quaestionum* – divisi tra pretura e edilizia – rispetto ai sostituti fa effettivamente sorgere qualche dubbio sull'effettiva uniformità del sistema.

Ed è questa la denuncia che sembra aver fatto Cicerone: come riportano le fonti, nel 66 a.C. tre persone diverse vennero associate alla *quaestio de sicariis et veneficis*: nel suo discorso in difesa di Aulo Cluenzio – accusato di aver avvelenato suo suocero – egli dichiarò:

Quid est, Q. Naso, cur tu in isto loco sedeas?... haec quaestio sola ita gubernatur? quid M.

²⁸³ P. CERAMI, *Quaesitores ex lege Mamilia, Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» - «funzione giudicante»*, in *Rivista di Diritto Romano* I, 2001, 93-95. Se nelle *quaestiones extraordinariae* il titolare della corte era incaricato sia della funzione inquirente che di quella giudicante, in chiaro contrasto con il principio di terzietà incarnato dal precedente modello dei *iudicia populi*, nelle successive *quaestiones perpetuae* l'accusatore popolare, il comune cittadino, si surrogò – come promotore del giudizio – al *quaesitor*. Nonostante si parli di rito accusatorio puro, è difficile ritenere però che al presidente della corte non spettasse alcun potere d'indagine.

²⁸⁴ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 140.

²⁸⁵ A. GREENIDGE, *Legal Procedure*, cit., 429 s.: *The groups of quaestiones, or of their parts, might be readjusted every year, and the praetors must be regarded as a group of High Court judges who distribute the courts amongst themselves, or have them distributed by the Senate, for the coming year, according to considerations of convenience. The introduction of a new court might at any time add to the work of a department.* Cfr. P. SCHISAS, *Offenses*, cit., 146.

E, incrociando i dati relativi all'anno 56 a.C., è possibile notare che accadde qualcosa di simile anche nel processo contro Celio.²⁸⁷ In quell'anno Gneo Domizio Calvino presiedette il processo nei confronti del nostro imputato, mentre Marco Emilio Scauro si occupò del giudizio che coinvolse Sestio nella seconda accusa, quella *de vi*. La questione si complica ulteriormente per il fatto che lo stesso Gneo Domizio, nel 56 a.C., fu pretore o *iudex quaestionis* anche della *quaestio de ambitu*, proprio nel primo giudizio promosso da Celio contro Lucio Calpurnio Bestia.²⁸⁸

Nonostante manchino dati diretti a giustificare la diversa presidenza della corte, è lecito ritenere che la redistribuzione dei pretori abbia in qualche modo promosso la fluidità tra le leggi, facilitando quello che – impropriamente – potrebbe definirsi un antesignano del 'forum shopping'.

A questo punto, se nemmeno gli ampi margini del sistema processual-penalistico sillano furono in grado di garantire agli accusatori la condanna di Celio, le cause della sua vittoria in giudizio sono da ricercare negli specifici capi d'imputazione, che provvederemo a ricostruire di seguito.

²⁸⁶ Cic. *Cluent.* 147. Cicerone ironizzò sulla differenza presidenza della corte. A. JONES, *The Criminal Courts*, cit., 83, ha interpretato questo dato come un'indicazione dell'esistenza di tre corti: due *de sicariis*, presiedute da M. Pletorio e G. Flaminio, e una *de veneficiis*, a capo della quale v'era Q. Voconio Nasone. Della stessa opinione B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 140.

²⁸⁷ A. JONES, *The Criminal Courts*, cit., 59. Anche negli anni successivi si riscontrano anomalie simili. Nel 54 a.C., Gaio Alfio Flavo servì come pretore nel processo di Aulo Gabinio e successivamente nel processo di Gneo Plancio, rispettivamente come pretore della *quaestio de maiestate* e *quaestio de sodaliciis*. Allo stesso tempo un altro uomo, Servilio, si diceva anche che servisse come pretore nella *quaestio de sodalicia*.

²⁸⁸ M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 268-271. A. GREENIDGE, *Legal procedures*, cit., 431, ipotizzò che potessero esserci state due *quaestiones* separate a causa della *lex Plautia* e della *lex Lutatia*, ma l'ipotesi è da scartare poichè, come abbiamo avuto modo di notare, è abbastanza improbabile che la *lex Lutatia* fosse ancora in vigore a quel tempo o che esistesse come legge separata.

2.7 IPOTESI RICOSTRUTTIVE SUL CRIMEN VIS

L'approccio comparativo ai vari processi *de vi* – al §2.4 – evidenzia la difficoltà di ricostruire l'originario contenuto della *lex Plautia*, nonostante i riferimenti a singole fattispecie non manchino. Tuttavia, proprio attraverso questi la De Simone ha tentato di delinearne in via ipotetica il dettato normativo²⁸⁹:

- *Magistratus obsidere, templo deicere, e rostris expellere, insidias tendere, legatos insidiare.*²⁹⁰
- *Dies noctisque armatis hominibus ac servis ac gladiatores plerisque monumenta publica, aedis sacras, forum, comitium, curiam oppugnare excidere incendiare occupare obsidere.*²⁹¹
- *Cum telo in publico esse.*²⁹²
- *Gladiatores servos homines armatos emere, iubere, cogere, parare, hortari concitare ad caedem ac tumultum.*²⁹³
- *Provinciam perturbare.*²⁹⁴
- *Res iudicatas rescindere.*²⁹⁵
- *Bona diripere.*²⁹⁶

Questi indizi, confrontati con l'orazione, ci consentono ora di scorgere quali fossero realmente i capi d'imputazione *ex lege Plautia* di cui Cicerone si occupò nella difesa del suo assistito, allo scopo di dare un contenuto al '*proprium quaestionis crimen*' cui si riferisce l'oratore²⁹⁷.

Gli addebiti a titolo di *vis* paiono quattro, tutti legati alla successione di eventi

²⁸⁹ M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen'*, cit., 105 ss. Riteniamo che il lavoro svolto dall'Autrice sulla *Pro Caelio* e sul *crimen vis* sia stato di fondamentale importanza per lo sviluppo e il recupero in chiave giuridica della Celiana.

²⁹⁰ Sall. *Cat.* 27.2; Cic. *Sest.* 36.78; 39.84; Asc. *Mil.* 47; Cic. *Cael.* 21.51.

²⁹¹ Cic. *Sest.* 35.75-76; 36.76; 39.84; 44.95; Sall. *Cat.* 27.2; Cic. *Vat.* 14.34; Asc. *Mil.* 49; Cic. *Cael.* 32.78.

²⁹² Sall. *Cat.* 27.2; Cic. *ad Att.* 2.24.3-4; Asc. *Mil.* 49.

²⁹³ Cic. *Sull.* 19.54-55; 21.60; *Sest.* 36.78; 39.84; 44.95; *Att.* 2.24.3-4; *Vat.* 17.40.

²⁹⁴ Cic. *Sull.* 19.58-59; *Sest.* 39.84.

²⁹⁵ Cic. *Vat.* 14.34; *Sest.* 39.84; *Sull.* 21.60.

²⁹⁶ Cic. *Sest.* 34.54; *har. resp.* 8.15; *Sest.* 39.84; *Mil.* 32.87.

²⁹⁷ Cic. *Cael.* 30.72: *M. vero Caelius cur in hoc iudicium vocatur? Cui neque proprium quaestionis crimen obicitur nec vero aliquod eius modi quod sit a lege seiunctum, cum vestra severitate coniunctum*

relativi all'ambasciata degli alessandrini e alla morte del filosofo capo Dione²⁹⁸: *seditiones Neapolitanae; pulsatio Puteolana Alexandrinorum; de bonis Pallae; mors Dionis*²⁹⁹.

Pochi dubbi sorgono sulla prima fattispecie. Presumibilmente l'attacco lungo la via Appia – da Napoli a Roma – deve aver coinvolto un magistrato a protezione della scorta, dato che la sedizione si configurava come atto contro il potere dello Stato.³⁰⁰ Rientrava quasi sicuramente nel *crimen vis* quindi e ciò ci viene confermato dai riferimenti che si rinvencono non solo nella *Pro Caelio*, ma anche nella coeva *Pro Sestio*:

[...] *legem quae de seditiosis consceleratisque civibus* [...]

[...] *concitata nocturnam seditionem*.³⁰¹

L'uso dei verbi *deicere* ed *expellere* rimanda poi inevitabilmente alla *pulsatio*; quindi, anche gli eventi di Pozzuoli sono da considerarsi come manifestazione di *vis*. Il termine ricorre anche in riferimento all'episodio del senatore che Celio avrebbe malmenato secondo l'accusa, atto che poteva essergli imputato sempre allo stesso titolo:

Aiebant enim fore testem senatorem qui se pontificiis comitiis pulsatum a Caelio diceret.³⁰²

Simile riferimento si rinviene nella *Pro Sestio*, quando il fratello di Cicerone fu vittima di un assalto nei comizi mentre invocava il suo ritorno dall'esilio:

Subiit tamen vim illam nefariam conscleratorum latronum et, cum ad fratris salutem a populo

²⁹⁸ La vicenda è narrata da Cass. Dio 39.13.

²⁹⁹ M. ALEXANDER, *Trials*, cit., aggiunge alle quattro fattispecie selezionate da M. De Simone anche il *crimen auri*, l'attacco al senatore e il *crimen veneni*, i quali però esulano dalla *vis* propriamente intesa.

³⁰⁰ Questo spiega anche la competenza di una corte romana per crimini commessi nei dintorni di Napoli, che era un municipio. Sappiamo che le corti erano competenti per i crimini commessi a Roma ed entro mille passi dalla città. Tuttavia, come rileva B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 183 ss., le corti provinciali probabilmente sorte nei *municipia* avevano una competenza limitata ai crimini in danno delle comunità locali. La *vis* certamente non doveva essere tra questi, poiché si configurava proprio per essere lesiva di interessi statali.

³⁰¹ Cic. *Cael.* 1.1; *Sest.* 36.76.

³⁰² Cic. *Cael.* 8.19.

A presentare problemi esegetici è invece la fattispecie *de bonis Pallae*. Dopo aver appurato che Palla non fosse il nome della madre di Lucio Gellio Pablicola – sposo di S. Atratina, sorella o sorellastra del *nominis delator* di Celio – ma che, piuttosto, si trattasse di un *cognomen* maschile³⁰⁴, è opportuno specificare la natura del crimine attraverso le teorie progressivamente emerse. È stata avanzata in passato l'ipotesi della *res vi possessa*, ovvero di possesso ai fini di usucapione dei beni di un tal 'Palla', recepiti da chi se ne era appropriato con la violenza, comportamento sanzionato dalla *lex Plautia*;³⁰⁵ secondo altri studiosi si trattava di un danneggiamento, tramite violenze, di beni privati. La qualifica accolta dalla maggioranza sarebbe quella di un illecito di carattere privatistico, quindi marginale rispetto alle accuse.³⁰⁶

Tuttavia, tra le varie proposte interpretative che si sono susseguite, quella avanzata dalla De Simone ci sembra da preferire. Secondo la studiosa, è possibile supporre che Cicerone si riferisse alla fattispecie, prevista dall'originario dettato della *lex Plautia*, del *bona diripere*³⁰⁷. Non sappiamo se 'Palla' fosse un privato cittadino o un funzionario pubblico, ma è lecito ritenere che sia stato vittima di un danneggiamento presso gli Alessandrini, dove probabilmente si era rifugiato.

Infine, rimane la spinosa questione della *mors Dionis*³⁰⁸. Cicerone cercò di distogliere l'attenzione dei giurati da un addebito particolarmente pesante – la morte di un ambasciatore – per dirigerla verso i *duo crimina*, in maniera da circoscrivere l'area delle accuse e approntare quindi al meglio l'arringa difensiva:

*Duo sunt enim crimina una in muliere summorum facinorum, auri, quod sumptum a Clodia dicitur, et veneni quod eiusdem Clodiae necandae causa parasse Caelium criminantur.*³⁰⁹

I due crimini, quello relativo all'oro preso a prestito da Clodia e il connesso

³⁰³ Cic. *Sest.* 35.76.

³⁰⁴ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 425.

³⁰⁵ Gai. *Inst.* 2.45. Il dato trova conferma nelle fonti di età imperiale: D. 41.3.33.2; I. 2.6.2.

³⁰⁶ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 426.

³⁰⁷ L'ipotesi ricostruttiva trova conferma in Quint. *inst. or.* 4.2.27: *tum deinde narret de bonis Pallae totamque de vi explicet causam.*

³⁰⁸ Cass. Dio. 39.14.3-4.

³⁰⁹ Cic. *Cael.* 21.51.

tentativo d'avvelenamento nei confronti della matrona, sgomberato il campo da accuse inconsistenti, costituiscono il punto focale della difesa tecnicamente intesa.

Cicerone, anzitutto, divise – apparentemente – gli addebiti di Clodia in due accuse indipendenti, per poi confutare le accuse *auri* e *veneni* congiuntamente. Uno degli obiettivi di Cicerone era quello di alleggerire il più possibile il peso politico del processo, ed è per questo motivo che non si concentrò sull'attacco a Dione.

Per prima cosa l'Arpinate diresse il discorso verso il prestito dell'oro, necessario per portare a termine il disegno criminoso. Clodia, secondo gli accusatori, aveva prestato l'oro al giovane, in maniera del tutto inconsapevole, non essendo al corrente delle intenzioni di Celio. Il piano sarebbe consistito nella corruzione degli schiavi di Lucio Luceio, presso la cui casa Dione si trovava a soggiornare, affinché uccidessero quest'ultimo.

Ne sarebbe derivato un '*magnum crimen*', a detta di Cicerone, poiché, dato ormai l'inequivoco collegamento con progetto omicida, l'ordito avrebbe integrato la *vis* sotto due aspetti: *in primis* l'agguato nei confronti degli ambasciatori, ossia *legatos insidiare*, *in secundis* l'istigazione degli schiavi a commettere l'azione delittuosa, compatibile con fattispecie quali *gladiatores servos homines armatos emere, iubere, cogere, parare, hortari, concitare ad caedem ac tumultum*, che secondo la ricostruzione dovevano presumibilmente essere contenute nella *lex Plautia*. La spiegazione di Cicerone non lasciò spazio a dubbi sulla gravità dei fatti, qualora provati:

*Aurum sumpsit, ut dicitis, quod L. Lucei servis daret, per quos Alexandrinus Dio qui tum apud Luceium habitabat necaretur. Magnum crimen vel in legatis insidiandis vel in servis ad hospitem domini necandum sollicitandis, plenum sceleris consilium, plenum audaciae!*³¹⁰

Di fronte al rischio di una pesante condanna per Celio, era necessario che Cicerone riuscisse a divincolarsi. Ripercorreremo ora la strategia, scandita da due passaggi fondamentali, già anticipata nell'analisi retorica dell'opera.

Anzitutto, l'Arpinate sconfessò l'immagine di una Clodia ingenua, inconsapevole dello scopo per cui l'oro le era stato richiesto. La tesi era chiara, per prima cosa, se tra i due vi fosse stata l'intimità tanto vociferata, ella avrebbe dovuto conoscere quantomeno

³¹⁰ Cic. *Cael.* 21.51.

le intenzioni del suo amante, o sospettarne le macchinazioni; al contrario, sarebbe stato discutibile e quantomeno improbabile che potesse prestare dell'oro ad una sua vecchia fiamma. Poi, sfruttando il collegamento tra il *crimen auri* e il tentativo d'avvelenamento, dimostrata l'infondatezza di uno, conseguentemente sarebbe venuto meno anche il secondo addebito, oltre alla morte del filosofo, collegata ad ambedue le fattispecie delittuose.

Il *crimen de veneno*, invece, si fondava sull'assunto che Celio, tramite un amico, avesse fornito del veleno agli schiavi corrotti di Clodia per assassinarla. Qui si ripresenta la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, sicuramente più consona a regolare la fattispecie in questione. Sulle molteplici ragioni che hanno condotto il collegio d'accusa a preferire un'imputazione *ex lege de vi* già si è detto in precedenza. Tuttavia, va considerato anche un altro aspetto certamente non secondario nella strategia accusatoria: nell'indiscussa solidità dell'imputazione *de vi*, l'inserimento del capo relativo al tentato avvelenamento era funzionale a sostenere l'accusa principale, contribuendo a costruire una prova globale che tentò di dipingere Celio come soggetto atto a delinquere³¹¹.

Circa un decennio prima Cicerone aveva avuto modo di ribattere a un'accusa di avvelenamento, quando Aulo Cluenzio Abito era stato imputato per l'uccisione del padre. In quel caso la base normativa era differente, poiché il processo era stato instaurato *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis*. Nell'orazione in sua difesa, Cicerone riporta il contenuto – a noi prezioso – di detta legge:

*Nunc quid agatur et quid abs te iuris constituatur vide. lubet lex ea, qua lege haec quaestio constituta est, iudicem quaestionis, hoc est Q. Voconium, cum eis iudicibus qui ei obvenierint – vos appellat, iudices – quaerere de veneno. In quem quaerere? Infinitum est: quicumque fecerit vendiderit emerit habuerit dederit.*³¹²

Il reato in questione, come per certi versi il *crimen vis*, prevedeva una tutela anticipata rispetto al verificarsi della lesione materiale. La struttura rimanda quindi a quello che – come ben evidenziato da M. De Simone – la scienza giuridica moderna definisce 'reato di pericolo'.

³¹¹ A. DYCK, *Pro Marco*, cit., 8. Cfr. M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen'*, cit., 109.

³¹² La testimonianza di Cicerone è confermata anche da Paul. Sent. 5.23.1: *Lex Cornelia poenam deportationis infligit... et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit...*

L'arpinate trattò volutamente i *duo crimina* in maniera congiunta, data la mancanza di prove a sostegno della '*Clodiae necandae causa*', cioè l'elemento soggettivo³¹³:

*Quae fuit enim causa quam ob rem isti mulieri venenum dare vellet Caelius? Ne aurum redderet? Num petivit? Ne crimen haereret? Num quis obiecit?*³¹⁴

Poco dopo emerse quindi la pretestuosità dell'accusa *de veneno*, costruita *ad hoc* per supportare l'altra, relativa al prestito d'oro, strumento corruttivo utile a raggiungere l'obiettivo finale, ovvero la morte del filosofo:

*...et vos non videtis fingi sceleris maximi crimen ut alterius sceleris suscipiendi fuisse causa videatur?*³¹⁵

A quel punto, Cicerone decise di collocare la sua brillante disamina su quelli che noi definiremmo presupposti del tentativo di reato. Come ben messo in luce dal Cavanna, «nel diritto romano la normale e fondamentale impunità del tentativo fino a tutta l'epoca classica pare ormai, specialmente dopo gli ampi studi del Ferrini intorno al problema, sufficientemente provata»³¹⁶. Ciò che a noi interessa è il fine dell'oratore, ovvero porre di fronte all'evidenza le incongruenze della narrazione creata dagli accusatori. Ed è proprio per questa ragione che l'oratore si spostò dall'elemento soggettivo all'elemento oggettivo del reato, da indentificarsi nella lunga serie di condotte sanzionate dalla *lex Cornelia*.

Stando alla narrazione dei fatti dell'accusa vi sarebbero stati due scambi aventi ad oggetto il presunto corpo del reato; dapprima il vasetto contenente la sostanza velenosa sarebbe stato in possesso del giovane imputato, il quale l'avrebbe poi consegnato ad un suo sodale, Publio Licinio; quest'ultimo poi si sarebbe occupato della consegna finale agli schiavi corrotti, che dovevano avvelenare Clodia. Secondo i piani, l'incontro di

³¹³ F. BOTTA, *Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'homicidium in diritto romano classico*, in *Diritto@Storia* III, 2014: l'elemento soggettivo era costituito dall'*hominis necandi causa*. Cfr. Cic. *Cael.* 21.51.

³¹⁴ Cic. *Cael.* 23.56.

³¹⁵ Cic. *Cael.* 23.56.

³¹⁶ A. CAVANNA, *Il problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano*, in *Ann. fac. giur. genovese*, 1970, 56 s. Cfr. S. DAL CORSO, *Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana*, in *Itinerari di diritto penale* XCVI, 2019, 18.

Licinio con gli schiavi della matrona avrebbe dovuto tenersi ai bagni di Senia.

Per scongiurare qualsiasi fallimento, si sosteneva che Celio avesse addirittura testato il veleno su un suo schiavo, acquistato al solo fine di verificare l'efficacia della sostanza:

*Habuisse aiunt domi vimque eius esse expertum in servo quodam ad eam rem ipsam parato; cuius perceleri interitu esse ab hoc comprobatum venenum.*³¹⁷

Seguendo le parole di Cicerone, noteremo come egli sia riuscito a sezionare il supposto *iter criminis* di Celio, evidenziandone le incongruenze:

*Ipsius autem veneni quae ratio fingitur? ubi quaesitum est, quem ad modum paratum, quo pacto, cui, quo in loco traditum?*³¹⁸

Rimanevano ignoti due dati fondamentali, la provenienza del veleno e le modalità della preparazione³¹⁹. Già a questo punto era possibile escludere il *crimen veneni* nelle sue configurazioni dell'‘*habere*’, del ‘*conficere*’ e del ‘*parare*’. Restava però la fattispecie relativa alla dazione del veleno da parte di Licinio, cui gli accusatori tentarono – invano – di aggrapparsi. A loro dire Clodia era venuta a conoscenza del progetto criminale e aveva deciso di incastrare i suoi malfattori; comunicò ai propri schiavi di accettare l'incontro con Licinio, cui si sarebbero segretamente aggiunti amici di lei al fine di cogliere l'amico di Celio in flagrante³²⁰.

Questi ultimi avrebbero dovuto rendere testimonianza sulla consegna di veleno proprio in qualità di testi, ma si può ben immaginare come le vicende processuali seguirono un altro corso:

*Atque equidem vehementer expectabam quinam isti viri boni testes huius manifesto deprehensi veneni dicerentur; nulli enim sunt adhuc nominati.*³²¹

Gli accusatori dovevano necessariamente fornire le prove della dazione-ricezione

³¹⁷ Cic. *Cael.* 24.58.

³¹⁸ Cic. *Cael.* 24.58.

³¹⁹ Cic. *Cael.* 25.61: *Sed tamen venenum unde fuerit, quem ad modum paratum sit non dicitur.*

³²⁰ Cic. *Cael.* 25.62: *...ut eo mitteret amicos qui delitiscerent, deinde repente, cum venisset Licinius venenumque traderet, prosilirent hominemque comprehenderent.*

³²¹ Cic. *Cael.* 26.63

di veleno tra l'amico e gli schiavi di lei, così da poter confermare che la fattispecie prevista dalla legge era stata integrata, quantomeno nel suo elemento oggettivo. Ma, come già anticipato, la diversa realtà dei fatti permise a Cicerone di respingere ogni illazione – al di là delle possibili testimonianze degli amici di Clodia, a tutti gli effetti poco credibili in quanto *testes sine nomine* – dal momento che Licinio comunque non aveva commesso alcun reato, poiché venne sorpreso, al momento del fatto, senza che si fosse perfezionata alcuna consegna. Si trattò di desistenza: ci viene infatti narrato che quest'ultimo, sul punto di consegnare la 'pyxis' ritrasse la mano e fuggì spaventato:

*Sic enim fingitis, cum Licinius venisset, pyxidem teneret in manu, conaretur tradere, nondum tradidisset, tum repente evolasse istos praeclaros testis sine nomine; Licinium autem, cum iam manum ad tradendam pyxidem porrexisset, retraxisse atque ex illo repentino hominum impetu se in fugam coniecisse.*³²²

La narrazione si tramuta allora in una 'commediola di una vecchia fabbricante di favole', inverosimile e sconclusionata, dato che mancava la consumazione del reato³²³.

È sulla tempistica interna al racconto che Cicerone trova terreno fertile per inserirsi: la mancata consumazione deriva proprio dall'intervento anticipato degli amici che, anche ammessi a testimoniare, mai avrebbero potuto deporre su un fatto in nessun modo verificatosi³²⁴. Cicerone conclude quindi in maniera *tranchante*:

*Nullum argumentum in re, nulla suspicio in causa, nullus exitus criminis reperietur.*³²⁵

La desistenza di Licinio comportò pertanto l'assoluzione di Celio, data l'impossibilità di imputargli il crimine in oggetto³²⁶.

A questo punto, sgomberato il campo d'azione e cadute anche le due 'uniche'

³²² Cic. *Cael.* 26.63.

³²³ Cic. *Cael.* 27.64: *Velut haec tota fabella veteris et plurimarum fabularum poetriae quam est sine argumento, quam nullum invenire exitum potest!*

³²⁴ Cic. *Cael.* 27.65. Cicerone va addirittura oltre, sino a dimostrare che, qualora gli amici si fossero palesati dopo la *traditio*, essi non avrebbero comunque potuto incriminare Licinio. Questi avrebbe potuto negare quanto accaduto, inoltre dalla loro posizione riparata avrebbero potuto vedere molto poco: *Potueruntne magis tempore prosilire quam cum Licinius venisset, cum in manu teneret veneni pyxidem? Quae cum iam erat tradita servis, si evasissent subito ex balneis mulieris amici Liciniumque comprehendissent, imploraret hominum fidem atque a se illam pyxidem traditam pernegaret. Quem quo modo illi reprehenderent? vidisse se dicerent? Primum ad se vocarent maximi facinoris crimen; deinde id se vidisse dicerent quod quo loco collocati fuerant non potuissent videre.*

³²⁵ Cic. *Cael.* 28.66.

³²⁶ M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen'*, cit., 112.

accuse, Cicerone, che aveva già da tempo preso di mira Clodia, lasciò che fossero le ovvie conclusioni che ognuno poteva trarre dai fatti in giudizio a far crollare la reputazione, o ciò che ne era rimasto, della matrona.

2.8 CRIMEN VIS: PROFILI DOGMATICI E SUCCESSIVI SVILUPPI DELLA LEGISLAZIONE DE VI

La ricerca fin qui condotta ha avuto come base d'indagine l'orazione in difesa di Celio, che, unitamente agli spunti offerti dagli altri testi dell'Arpinate ad essa prossimi, ha permesso di dare un contenuto – seppur in via ipotetica – al *crimen vis*. V'è da dire però che – al netto del risultato ottenuto nel percorso attraverso quella che fu definita «ideologia repressiva della violenza»³²⁷ dell'ultimo secolo a.C. – il nostro tentativo ricostruttivo risulterebbe incompleto nella misura in cui non approfondissimo gli aspetti dogmatici del *crimen* in oggetto e non ci confrontassimo con le successive tappe della legislazione *de vi*. Tramite questo passaggio tenteremo dunque di evidenziare quali furono le sostanziali trasformazioni del *crimen* in oggetto.

Dalle risultanze dei precedenti paragrafi emerge un *crimen* 'a fattispecie plurima', diretto a sanzionare molteplici condotte, aventi tutte come comun denominatore la violenza, sia pubblica che – nel caso di rilevanza pubblica – privata. A differenza del *crimen maiestatis*, così come previsto *lex Cornelia de maiestate* – anch'esso funzionale a reprimere talune ipotesi di violenza politica – il *crimen vis* aveva ad oggetto atti compiuti da privati cittadini, non funzionari pubblici o magistrati³²⁸. Il legislatore stabilì, come pena, l'esilio con conseguente *aqua et igni interdictio*, dal momento che a partire dalla *lex Tullia de ambitu* essa divenne – da prassi diffusa quale era in precedenza – vera e propria *poena capitalis*³²⁹. Seguiva poi la *publicatio bonorum*, ossia la vendita totale dei beni del condannato, che in epoca post-sillana si configurava – è bene precisarlo – come conseguenza legale della condanna³³⁰. Quest'ultima, come per le altre *quaestiones*

³²⁷ L. LABRUNA, *Vim*, cit., 27.

³²⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 155 nt. 161.

³²⁹ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 182-183.

³³⁰ Così pure l'*infamia*, consistente nella perdita dell'onore e della *dignitas* con conseguenti limitazioni dell'attività giuridica e politica, che seguiva alla condanna per *calumnia* e per *praevaricatio*. Relativamente a questa si vedano A. GREENIDGE, *Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford, 1894, 28 ss., 122; M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, ZSS, LXXIII 1976, 254 ss. La *publicatio bonorum* invece, cioè la confisca dei beni del condannato, consisteva in una

– non costituendo esplicazione di *imperium* – non era suscettibile di *provocatio ad populum*³³¹. Tuttavia, nell'ultimo periodo della repubblica alcuni capi politici, per guadagnarsi il favore popolare, tentarono di introdurre il ricorso al comizio anche per delle sentenze emesse dalle giurie³³². Ed è qui che la ricerca ci impone di valicare i confini storici delle vicende relative a Celio, così come quelli delle altre orazioni menzionate: le leggi posteriori, in particolare la *lex de vi Caesaris* e la *lex Iulia de vi publica et privata*, sulla quale vi sono testimonianze più solide, sono un prezioso sostegno per la comprensione della normativa *de vi* – e quindi anche del *crimen vis* – sia dell'epoca precedente che di quella successiva.

È sempre un testo di Cicerone a sostenerci in questo caso, riportando l'esistenza di una *lex de vi* – databile tra il 46 e il 45 a.C.³³³ – probabilmente di Cesare, la quale prevedeva come pena l'*aqua et igni interdictio*³³⁴. Questa venne spesso confusa con la *lex Iulia de vi* – di cui si dirà in seguito – ma costituì, in realtà, un provvedimento autonomo.

Nel celebre brano della prima *Philippica*, l'oratore mosse ad Antonio l'accusa di voler sovvertire tutti i provvedimenti legislativi cesariani, nonostante fosse stato proprio questi a dichiarare di volerli mantenere, nella partecipata seduta del 17 Marzo tenutasi in Senato. Anzi, promosse la *lex Antonia de actis Caesaris confirmandis*, che confermava la vigenza delle misure in questione³³⁵. A smentire le apparenze fu proprio Cicerone, che notò subito la forte discontinuità presente tra la nuova normativa e quelle del precedente

sanzione politico-amministrativa. Fu configurata come conseguenza di una sentenza di condanna da una legge di Cesare, che sancì la confisca corale dei beni per i rei di parricidio e la confisca della *dimidia pars* per i rei di altri delitti capitali. Cfr. Svet. *Iul.* 42.5. Sulla *publicatio bonorum* si vedano U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 92, 105 s., 140; A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Utet, 1987, 266; V. GIUFFRÈ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli, 1991, 126 s.; G. PAULUS, voce '*Publicatio bonorum*', in *DNP* X, Stuttgart-München, 2001, 578 s.

³³¹ L. GAROFALO, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997, 80 ss.; C. PELLOSO, *Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, in *SDHI* LXXXII, 2016, 227 s.; G. PUGLIESE, *Appunti sui limiti dell' 'imperium' nella repressione penale*, Torino, 1939, 6 ss., 23 ss., 32, 36 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 183; A. BURDESE, *Manuale* cit. 256 s.; V. GIUFFRÈ, *La repressione*, cit., 51 s., 79 ss.; A.W. LINTOTT, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW* I, 1972, 226 s.

³³² B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 183. Vi fu un primo tentativo di Tiberio Gracco, che però fu fallimentare. Cfr. A. BERNSTEIN, *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy*, Ithaca-London, 1978, 261 ss.

³³³ Sulle considerazioni in merito alla datazione si veda G. COSSA, *Studi*, cit., 27 s.

³³⁴ Cic. *Phil.* 1.9.23: *Quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei qui de vi itemque ei qui maiestatis damnatus sit aqua et igni interdicti?*

³³⁵ G. COSSA, *Studi*, cit., 21 s.: L'abrogazione dei provvedimenti due giorni dopo la morte di Cesare avrebbe comportato la paralisi e un malfunzionamento generale all'interno della Repubblica. Antonio, quindi, sfruttò l'occasione per emanare provvedimenti di Cesare che questi non era riuscito ad emanare.

assetto, nonostante le contrarie dichiarazioni. Questo fu il motivo delle ripetute accuse ad Antonio, il quale stava cercando di sovvertire le leggi di Cesare mediante la proposizione di propri provvedimenti. La questione ci riguarda da vicino, dato che Antonio tentò di metter mano anche alla normativa *de vi*.

*Altera promulgata lex est, ut et de vi et maiestatis damnati ad populum provocent, si velint.*³³⁶

Antonio propose una *lex* nei riguardi dei condannati *de vi et de maiestate*, grazie alla quale veniva concessa loro la *provocatio*; tale legge avrebbe portato alla disapplicazione della precedente legge di Cesare³³⁷. Stando a quanto riferito dall'Arpinate, si può considerare attendibile l'esistenza di questa *lex de vi* nata sotto Cesare. E riteniamo che non sia motivo sufficiente a disconoscere questo dato la riconduzione delle accuse alla ormai nota retorica di Cicerone: è verosimile che l'oratore volesse attaccare frontalmente Antonio sul terreno dei provvedimenti legislativi, quindi è assai remota la possibilità che Cicerone abbia alterato la verità dei fatti. Inoltre, il contesto stesso nel quale Cesare si trovò ad agire costituì un terreno fertile per l'emanazione di nuove leggi di contenimento dei fenomeni violenti: innanzitutto, egli era legittimato in quanto console prima e dittatore poi, tra il 48 e il 44 a.C., anno della sua morte; inoltre, la situazione stessa richiedeva un simile intervento: la pace interna era una condizione realmente difficile da realizzare, soprattutto in un secolo di continue guerre civili e sommosse.

La vigente *lex Plautia*, con tutta probabilità, non rappresentò più il mezzo adeguato e sufficiente a contrastare la violenza interna, specialmente in una mutata *res publica* non più incline a vedersi sopraffatta: il complementare provvedimento *de maiestate* ne è un indizio. Concedere la *provocatio ad populum* avrebbe significato – da un punto di vista politico – allentare la stretta sui comportamenti illeciti: ne sarebbe venuta meno, tecnicamente, la solidità della sentenza, caposaldo della *lex Caesaris*. La

³³⁶ Cic. *Phil.* 1.9.21

³³⁷ Cic. *Phil.* 1.9.23: *Quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de vi, itemque ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici?* La legge in questione venne poi prontamente cancellata, come riportato in *Phil.* 13.3.5: *Acta M. Antoni rescidistis; leges refixistis; per vim et contra auspicia latas decrevistis.*

corte *de vi* avrebbe perso quindi il suo carattere di legge sulla pubblica sicurezza³³⁸, trovandosi privata del potere di emettere sentenze definitive³³⁹. Posto che vi fu una legge di Cesare, e che questa si colloca a metà tra la *lex Plautia* e la *lex Iulia* di Augusto, essa si sostanziò – perlomeno dai dati sinora pervenutici – in una conferma dei precedenti provvedimenti in materia: l'assenza della *provocatio* fu tratto caratteristico del sistema processuale delle *quaestiones* più che una prerogativa della suddetta corte; l'*aqua et igni interdictio*, quale sanzione prevista per il *crimen vis*, risulta immutata rispetto alla precedente normativa; la *publicatio bonorum* rimase misura accessoria alla condanna. Queste sono le uniche notizie certe pervenuteci: per cui, pur non potendo escludere il campo della *vis privata*, è lecito presumere che la legge di Cesare fosse maggiormente diretta reprimere fenomeni di *vis publica*³⁴⁰.

A normare esplicitamente entrambi i tipi di violenza, distinguendoli e perciò innovando, è invece la successiva *lex Iulia de vi publica et privata*, risalente al 18-17 a.C., che rappresenta l'apice del processo evolutivo relativo alla normativa *de vi*³⁴¹. Proprio per le somiglianze con la precedente *lex Caesaris*, vi sono stati contrasti in dottrina sulla sua paternità, ora attribuita al *dictator*, ora ad Augusto: la *vexata quaestio* sulle sue origini si è oggi risolta in favore del *princeps*, quindi è considerarsi a tutti gli effetti la prima legge del Principato in materia³⁴².

La diatriba nacque proprio intorno ad alcuni passi di due importanti fonti postclassiche: ci si riferisce a D. 48.6-7 e Paul. Sent. 5.26³⁴³, contenenti proprio la rubrica

³³⁸ B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 156 nt. 161. A seguito della precedente sussunzione dell'*ambulare cum telo* sotto il *crimen vis*, la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* si trasformò in legge sull'omicidio comune, cedendo alla *lex Plautia* il ruolo di legge sulla pubblica sicurezza. Cfr. G. COSSA, *Studi*, cit., 25. È probabile che l'impennata dei casi *de vi* verso metà secolo abbia portato Cesare ad emanare un provvedimento di conferma rispetto alla precedente normativa, come segnale politico di lotta alla violenza. A causa dell'intervento di Antonio la legge di Cesare rischiava pertanto di essere vanificata.

³³⁹ È utile rilevare le diverse posizioni della dottrina in merito alla natura della *provocatio*: T. MOMMSEN, *Romisches Strafrecht*, cit., 14 ss., considerava l'istituto come un vero e proprio diritto d'appello, mentre W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 2 ss. ne evidenziava la natura meramente politica. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 36 ss., ha considerato la *provocatio* come un'opposizione all'abuso della *coercitio* magistratuale, priva del carattere di impugnazione, ma idonea a instaurare un giudizio di fronte ai comizi.

³⁴⁰ Questo proprio perché il concetto di violenza – come si è visto al §2.2 – era ancora fortemente legato alla natura pubblica degli interessi violati. Solo con Augusto inizierà a prendere forma la distinzione tra *vis publica* e *vis privata*.

³⁴¹ G. COSSA, *Studi*, cit., 31 ss., 51: la datazione si ricava dalla comunanza sotto il profilo sanzionatorio con la *lex de adulteriis coercendis*, che la dottrina colloca tra il 18-16 a.C.

³⁴² Per avere un quadro completo sulla paternità augustea – e non cesariana – della legge, si veda G. COSSA, *Studi*, cit., 46. Cfr. A. LINTOTT, *Violence*, cit., 108.

³⁴³ G. COSSA, *Studi*, cit., 16, 20. In particolare, fu G. PUGLIESE, *Appunti*, cit., 69 nt. 113, a sostenere la paternità cesariana della *lex Iulia*.

sulla legge augustea. Alcuni autori, in particolare il Rein³⁴⁴, hanno infatti sostenuto – erroneamente – la paternità cesariana della *lex Iulia* sulla base di una corrispondenza testuale tra la legge di Cesare riportata da Cicerone e quella cui si riferiscono i passi del Digesto relativi alla *vis publica*; questo a partire proprio dalla medesima sanzione prevista sia dal primo che dal secondo provvedimento: la sanzione dell'*aqua et igni interdictio*, limitatamente alla *vis publica*, venne dunque confermata anche nella legge del *Princeps*, e ciò si spiegherebbe, con molta probabilità, per il fatto che si tratta di una successione di leggi sulla stessa materia³⁴⁵.

Sempre dal Digesto ricaviamo inoltre un altro dato significativo: la *lex Iulia* – in D. 48.6.7 – considerava come *vis publica* il caso di un magistrato che avesse negato la *provocatio* ad un cittadino romano, esercitando quindi la *coercitio*³⁴⁶; il caso corrisponde a quello descritto in PS. 5.26.1³⁴⁷. Stupisce abbastanza che relativamente al *crimen vis*, nei primi tempi del Principato, si potesse ancora far ricorso alla *provocatio*, ovviamente solo per il sistema giudiziario provinciale – non cittadino – nell'ambito quindi dell'*imperium militiae*. Nonostante la giurisdizione dei *comitia* fosse sostanzialmente scomparsa, si può ipotizzare che la fattispecie in questione abbia seguito il corso delle misure sanzionatorie, venendo anch'essa ripresa dalla *lex Caesaris*: è più ragionevole ritenere, però, che Augusto l'abbia inserita per contenere gli abusi di *coercitio* nei territori dove questa era ancora esercitata³⁴⁸. Questi, dunque, i profili di continuità rispetto alle leggi precedenti.

Rimane da analizzare ora l'altra innovazione – oltre alla già nota distinzione tra i due tipi di violenza – apportata dalla legge augustea. Gli studiosi hanno rilevato una identità di pena tra la *lex Iulia de vi privata* e la *lex de adulteriis coercendis*, anch'essa emanata da Augusto³⁴⁹. Ebbene, entrambe prevedevano la confisca dei beni nella misura

³⁴⁴ Già in W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer: von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844, 741 ss., si rinviengono argomenti a favore dell'attribuzione della legge a Cesare.

³⁴⁵ Ulp. 68 ad ed. D. 48.6.10.2: *Damnato de vi publica aqua et igni interdicatur*. Cfr. G COSSA, *Studi*, cit., 34.

³⁴⁶ Ulp. 8 de off. proc. D. 48.6.7: *Lege Iulia de vi publica tenetur, qui, cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit verberaverit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecerit, ut torqueatur*.

³⁴⁷ Paul. Sent. 5.26.1: *Lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate praeditur civem Romanum antea ad populum, nunc imperatorem appellanem necaverit necarive iusserit, torserit verberaverit condemnaverit inve publica vincula duci iusserit*.

³⁴⁸ G. COSSA, *Studi*, cit., 38.

³⁴⁹ G ROTONDI, *Leges*, cit., 445 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 201 ss.; Cfr. G. RIZZELLI, *Lex Iulia de adulteriis: studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997.

di un terzo del patrimonio e l'interdizione dalle cariche pubbliche³⁵⁰. L'innovativa differenza tra *vis publica* e *privata* si rifletté così nella differenziazione delle misure sanzionatorie³⁵¹: mentre per la violenza pubblica rimase la pena dell'*aqua et igni interdictio*, a chi – da lì in poi – si fosse macchiato di *vis privata* sarebbe stata comminata la *publicatio bonorum* e gli sarebbero state precluse cariche di rilievo: la prima divenne quindi, da conseguenza legale della condanna, vera e propria pena, subendo però un considerevole ridimensionamento, poichè la confisca dalla totalità venne ristretta ad un terzo del patrimonio del condannato, mentre la seconda misura afflittiva venne stabilita *ex novo*³⁵².

Le precedenti considerazioni sui profili del *crimen vis* sono il risultato di una parte dei dati ricavabili dalle fonti post-classiche, compilazione giustiniana *in primis*; esse elencano soprattutto le condotte incriminate, ossia le fattispecie. Queste sono di fondamentale importanza per un raffronto con l'ipotetico dettato normativo della *lex Plautia* ricavato in precedenza.

È, tuttavia, difficile distinguere l'originario contenuto della *lex Iulia de vi* dalle successive addizioni introdotte in età imperiale³⁵³: nell'intento di confermare il possibile contenuto della normativa *de vi* repubblicana – come auspicato – ci rifaremo pertanto alla lista presentata dal Lintott, il quale ha selezionato alcune fattispecie criminose della *lex Iulia de vi publica*³⁵⁴ ipoteticamente riferibili anche alla legislazione precedente, cioè quella repubblicana³⁵⁵. In particolare:

³⁵⁰ Paul. Sent. 2.26.14: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur*. Sulla legge *Iulia de vi* invece Paul. Sent. 5.26.3: *Quibus omnibus convictis, si honestiores sunt tertia pars bonorum eripitur*; Marcian. 14 inst. D. 48.7.1 pr.: *De vi privata damnati pars tertia bonorum ex lege Iulia publicatur et cautum est, ne senator sit, ne decurio, aut ullum honorem capiat, neve in eum ordinem sedeat, neve iudex sit: et videlicet omni honore quasi infamis ex senatus consulto carebit*.

³⁵¹ J. COROI, *La violence*, cit. 140 s.; W. VITZTHUM, *Untersuchungen zum materiellen Inhalt der 'Lex Plautia' und 'Lex Julia de vi'*, Munchen, 1966, 128.

³⁵² B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 199 nt. 42;

³⁵³ F. REDUZZI, *Il concetto*, cit., 41 s. In età Giustiniana si riprese la distinzione tra *vis privata* e *vis publica*, abolita in precedenza da Costantino; tuttavia, questa non ricalcava in alcun modo lo schema augusteo: la violenza pubblica doveva intendersi come *vis armata*, mentre la violenza privata come *vis sine armis*.

³⁵⁴ Va specificato che il A. LINTOTT, *Violence*, cit., 109, si è riferito inevitabilmente alla *vis publica*, dato che il concetto – e la normativa specifica – della *vis privata*, prima di Augusto, era ancora in fase di emersione da un punto di vista criminale: non abbiamo dati per affermare l'esistenza o meno di questa distinzione in precedenza.

³⁵⁵ A. LINTOTT, *Violence*, cit., 109.

- *qui arma tela domi suae agrove inve villa praeter usum venationis vel itineris vel navigationis coegerit.*³⁵⁶
- *qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint servosve aut liberos homines in armis habuerint.*³⁵⁷
- *qui pubes cum telo in publico fuerit.*³⁵⁸
- *qui...convocatu seditione villas expugnaverint et cum telis et armis bona rapuerint.*³⁵⁹
- *qui hominibus armatis possessorem domo agrove suo aut navi sua deiecerit expugnaverit.*³⁶⁰
- *qui dolo malo fecerit, quo minus iudicia tuto exerceantur...item qui cum telo dolo malo in contione fuerit aut ubi iudicium publice exercebitur.*³⁶¹

Ciò che emerge è una forte somiglianza di alcune fattispecie con quelle presenti nel tentativo ricostruttivo di M. De Simone *sub* §2.6, relativamente al possibile contenuto della *lex Plautia*: provocare il turbamento del regolare svolgimento dei giudizi o delle assemblee, portare armi in pubblico, compiere saccheggi in caso di calamità, l'organizzare bande armate per attentare a persone o a proprietà altrui, l'impedire il regolare svolgimento della funzione giudiziaria e il distruggere beni erano condotte già sanzionate dalla *lex Plautia*. Si può quindi affermare che la ricostruzione dell'Autrice sia in linea con i caratteri tipici della *normativa de vi* e che, nonostante i continui ampliamenti, quest'ultima non si sia snaturata nel passaggio dalla Repubblica al Principato, rimanendo stabile nel suo ruolo, quello di tutelare la pubblica sicurezza.

³⁵⁶ Marcian. 14 inst. D. 48.6.1. Questa fattispecie era relativa a chi raccoglieva armi o dardi nella sua casa, o nel suo terreno, o in una casa colonica, in quantità maggiore di quella abituale per la caccia, o per un viaggio via terra o acqua.

³⁵⁷ Marcian. 14 inst. D. 48.6.3. Anche coloro che formavano una riunione per provocare un tumulto o una sedizione e avevano schiavi o uomini liberi sotto le armi venivano puniti.

³⁵⁸ Marcian. 14 inst. D. 48.6.3.1. La fattispecie in questione riguardava colui che, giunto alla pubertà, si presenta armato in pubblico. Questa fattispecie viene considerata in Paul. Sent. 26.3 come *vis privata*.

³⁵⁹ Marcian. 14 inst. D. 48.6.3.2. Veniva sanzionata anche la condotta di coloro che, dando un pessimo esempio per essersi riuniti in massa ed eccitati alla sedizione, saccheggiavano le ville, e con dardi o armi commettevano furti. Anche questa fattispecie viene considerata come *vis privata* in Paul. Sent. 26.3.

³⁶⁰ Marcian. 14 inst. D. 48.6.3.6. Veniva punito anche colui che, con uomini armati, espelleva un possessore dalla sua casa, dalla sua terra o dalla sua nave.

³⁶¹ Ulp. 68 ad ed. D. 48.6.10 pr. Chi impediva fraudolentemente la libera amministrazione della giustizia...e anche chiunque, con intento malizioso, si presentava armato in un'assemblea o in un luogo dove si amministra pubblicamente la giustizia, veniva sanzionato dalla *lex Iulia*.

CAPITOLO TERZO

ULTERIORI APPROFONDIMENTI

3.1 IL CASO PARTICOLARE DELLA *LEX POMPEIA DE VI*

Lo studio della normativa sulla repressione della violenza nel I sec. a.C., svolto nel capitolo secondo del presente lavoro non si è soffermato sulla particolare *lex Pompeia de caede in via Appia*, conosciuta più comunemente come *lex Pompeia de vi*. La ragione di una simile scelta sta proprio nella particolare disciplina del provvedimento in questione che, per la sua straordinarietà, è più agevole esaminare in questa sede.

Il 26 marzo del 52 a.C. venne approvata, assieme alla *lex Pompeia de ambitu*, una legge proposta da Pompeo, neo-console *sine collega*³⁶², diretta a sanzionare degli episodi violenti non generici, ma precisamente circoscritti. Si trattava dei fatti di poco antecedenti alla sua nomina, relativi alla scomparsa di Publio Clodio e alla sua cerimonia funeraria; in particolare, l'uccisione di questi, l'incendio propagatosi sino alla Curia durante le sue esequie e il contestuale assalto alla *domus* di Marco Lepido, che quell'anno rivestiva la carica di *interrex*. Fu proprio Marco Celio Rufo – sodale di Milone, assieme al quale trovò la morte pochi anni dopo – ad opporsi al varo del provvedimento in danno del suo amico, ma l'ostinazione e le intimidazioni di Pompeo ebbero il sopravvento, portando il Senato a concedere l'autorizzazione e il comizio ad approvare le leggi³⁶³.

A questo punto occorre ricordare quanto detto in precedenza: Milone aveva accusato Clodio *de vi*, venendo a sua volta accusato del medesimo *crimen* nel 56 a.C., anno in cui Cicerone si era occupato non solo della difesa di Celio ma anche di quella di Publio Sestio³⁶⁴. Tutti furono quindi sottoposti a processo *ex lege Plautia de vi*. I processi a Milone e Saufeio³⁶⁵ – esecutore materiale dell'omicidio – furono quattro; i primi due

³⁶² Asc. Mil. 36: *Deinde post diem tertiam de legibus novis ferendis rettulit: duas ex S.C. promulgavit, alteram de vi qua nominatim caedem in Appia via factam et incendium curiae et domum M. Lepidi interregis oppugnatam comprehendit, alteram de ambitu: poena graviore et forma iudiciorum brevior.* Sull'elezione di Pompeo si veda F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 159. L. FEZZI, *Pompeo: conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma, 2019.

³⁶³ A. CAVARZERE, *Marco*, cit., 42.

³⁶⁴ M.C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 132.

³⁶⁵ Il capo della banda di uomini di Milone che avevano attaccato la taverna dove Clodio si era rifugiato. Egli venne difeso con successo da Cicerone e fu assolto. Asc. Mil. 32: *Il in ultimo agmine tardius euntes cum servis P. Clodi rixam commiserunt. Ad quem tumultum cum respexisset Clodius minitabundus,*

avvennero sulla base della legge *Plautia*, i secondi vennero invece celebrati secondo la nuova legge di Pompeo. Quest'ultima, dunque, non andò ad abrogare o a interferire con la prima, proprio in virtù del suo distinto oggetto: essa si limitava a sanzionare i tre specifici episodi che gravitavano attorno alla morte di Clodio, mentre la *lex Plautia* si presentava come una legge generale in materia di violenza.

Pompeo in quel frangente si trovava in una posizione di assoluto rilievo e, nonostante Milone lo avesse sollevato dall'ingrato compito di liberarsi di un personaggio scomodo, quale era Clodio, il suo unico obiettivo – più che la salvezza di un innocente – divenne la tutela della legalità: ciò gli avrebbe consentito di esporsi in maniera autorevole nei confronti dell'opinione pubblica.

Il processo a Milone, in tal senso, divenne pertanto il pretesto per riaffermare l'intolleranza della Repubblica nei confronti dei fenomeni violenti³⁶⁶. A quello di Milone seguirono infatti i processi *ex lege Pompeia de vi* di Saufeio, di un tale Tito Munazio Planco Borsa, tribuno al soldo di Clodio³⁶⁷, e infine quello di un altro tribuno, Sesto Clodio Celio, responsabile dell'incendio in Curia³⁶⁸. Per comprendere il tenore e la portata del provvedimento è però necessario analizzarne i profili più strettamente tecnici, relativi sia al funzionamento che al genere della *quaestio* istituita.

La *lex Pompeia* introdusse pene più severe, una procedura più rapida e una diversa sequenza per le fasi giudiziali³⁶⁹. Dal commentario all'orazione di Asconio veniamo poi a conoscenza che – secondo tale legge – la presidenza del tribunale doveva essere affidata, tramite voto dei comizi, agli *ex consoli*³⁷⁰. Proprio per questa ragione venne eletto L. Domizio Enobarbo, il quale aveva ricoperto la carica consolare nel 54 a.C.³⁷¹.

umerum eius Birria rumpia traiecit. Inde cum orta esset pugna, plures Miloniani accurrerunt. Clodius vulneratus in tabernam proximam in Bovillano delatus est. Milo un cognovit vulneratum Clodium, cum sibi periculosius illud etiam vivo eo futurum intellexeret, occiso autem magnum solacium esset habiturus, eviam si subeunda esset poena, exturbari taberna iussit. Fuit antesignanus servorum eius M. Saufeius.

³⁶⁶ E. S. GRUEN, *The Last Generation*, cit., 338.

³⁶⁷ M. C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 159. Cicerone fu accusatore nel suo giudizio. Venne infatti condannato ai sensi della *lex Pompeia de vi*, alla fine 52 a.C., per i fatti accaduti durante il suo tribunato e per la partecipazione all'incendio in Curia.

³⁶⁸ M. C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 155. Egli aveva portato il corpo di Clodio nella Curia causando l'incendio che aveva devastato parte della città, venne accusato e condannato in aprile del 52 a.C. secondo la *lex Pompeia de vi*.

³⁶⁹ Asc. *Mil.* 36. Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 165 ss. Per rendere più veloce la procedura, Pompeo aveva anche eliminato lo snodo procedurale delle *laudationes*. Dopo i testimoni parlavano anche i cosiddetti *laudatores*, cittadini autorevoli e stimati che sostenevano l'accusato attestando la sua moralità e difendendolo dalle accuse.

³⁷⁰ Asc. *Mil.* 38.

³⁷¹ M. C. ALEXANDER, *Trials*, cit., 309.

Per quel che riguarda le fasi del processo invece, esse differivano rispetto alla procedura canonica delle *quaestiones perpetuae*, risultando in un certo qual modo invertite: per prima cosa vennero ascoltati i testimoni, e solo successivamente si tennero i discorsi di accusa e difesa, che dovevano parlare in un solo giorno; gli interventi dei collegi vennero temporalmente limitati, poiché vennero concesse due ore all'accusa e tre alla difesa³⁷².

A subire una modifica fu anche la composizione della giuria. Dai novecento nomi scelti all'inizio di ogni anno dal *praetor urbanus*, di cui un terzo cavalieri, un terzo senatori e un terzo *tribuni aerarii*, come previsto dalla *lex Aurelia iudiciaria*, si passò a trecentosessanta, scelti da Pompeo in persona³⁷³, mentre a scegliere tramite estrazione i giudici delle singole corti non fu più il *quaestor*, ma Enobarbo stesso. Per evitare inquinamenti nella fase decisionale, venne stabilito inoltre che l'organo giudicante si formasse solamente il giorno prima della votazione.

Per quel che riguarda il profilo sanzionatorio invece la questione si complica. Con tutta probabilità, dal momento che verso la metà secolo sotto la dicitura *poena capitalis* iniziò a essere ricompresa la sanzione dell'*acqua et igni interdictio*, la sanzione prevista fu probabilmente quest'ultima. Per altro verso, Cicerone fece ripetutamente riferimento alla pena di morte nella *Pro Milone*: in tal senso, sarebbe sbagliato escludere la possibilità che la pena fosse effettivamente la condanna a morte, *a fortiori* se si considera il carattere autoritario della *lex Pompeia de vi*.

Rimane ora da comprendere quale fosse il tipo di *quaestio* istituita dalla legge di Pompeo. L'alternativa vede contrapposte due tesi: secondo l'Arpinate, sarebbe stata creata una nuova *quaestio*³⁷⁴, mentre gli scholiasti – Scholia Bobiensia e Gronoviana – si riferiscono alla legge con il termine *extra ordinem*³⁷⁵. In dottrina ha prevalso la tesi di questi ultimi, secondo i quali sarebbe stata istituita una *quaestio extraordinaria*, soprattutto perché c'era già una legge generale in materia di violenza, ossia la *lex Plautia de vi*, che aveva creato una corte permanente diretta alla repressione di tali fenomeni. La

³⁷² Asc. Mil. 36: *Utraque enim lex prius testes dari, deinde uno die atque eodem et ab accusatore et a reo perorari iudebat, ut duae horae accusatori, tres reo darentur.*

³⁷³ F. DE MARTINO, *Storia*, cit., 160.

³⁷⁴ Cic. Mil. 13: *nec tantum maerorem ac luctum senatui mors P Clodi adferabat ut nova quaestio constitueretur.*

³⁷⁵ Schol. Bob. 112: *Consul sine collega ut de eadem caede extra ordinem quaereretur*; Schol. Gron. 323: *Deinde Pompeius iusserat ut de morte Clodii extra ordinem quaereretur, hoc est eo tempore quo iudicia silebant.*

tesi minoritaria sostiene invece la creazione di una corte permanente finalizzata al contenimento della violenza contro lo Stato.

Giova, a tal proposito, presentare la complicata sequenza di avvenimenti che portarono all'approvazione del provvedimento in oggetto. Le probalematiche insorsero durante la discussione in senato della relativa *rogatio*, quando Q. Ortensio propose di dichiarare i tre eventi relativi alla morte di Clodio come *contra rem publicam*, instaurando però un processo straordinario secondo le leggi precedenti, quindi la *lex Plautia*. Ad opporsi fu il tribuno Fufio Caleno, il quale chiese di scindere la proposta in due parti³⁷⁶.

I tribuni Planco Borsa e Sallustio si mostrarono favorevoli a riconoscere i fatti come *contra rem publicam*, ma si dichiararono pronti ad usare il veto sospensivo dell'*intercessio* poichè contrari all'instaurazione di un processo sulla base della legge in vigore. Questa seconda parte non venne perciò approvata. Gli ottimati volevano scongiurare l'istituzione di una nuova corte apposita, con pene più gravi, sostenendo che vi fossero già delle leggi in materia, e che i fatti relativi alla morte del tribuno non richiedessero pertanto la creazione di una corte *ad hoc*, soprattutto perché le cause *de vi* avevano comunque precedenza rispetto alle altre nell'ordine di ruolo³⁷⁷.

Senza l'opposizione dei tribuni, il senato avrebbe accolto la proposta di Ortensio e il caso sarebbe finito innanzi alla corte permanente nonostante la sua 'straordinarietà'. Il Santalucia ha sostenuto, infatti, che alcuni autori abbiano frainteso il significato di *extra ordinem* proprio perché in epoca imperiale *cognitio extra ordinem* stava ad indicare processi eccezionali regolati da norme diverse rispetto alla procedura ordinaria³⁷⁸. Nel periodo tardo repubblicano, tuttavia, la priuma locuzione si riferiva a processi instaurati sulla base della procedura ordinaria ma trattati con priorità. Questo aspetto fondamentale era motivo sufficiente, dal lato della difesa, per rifiutare una nuova corte più severa che si occupasse dello stesso *crimen* di cui già si occupava una corte ordinaria.

A proporre una diversa ricostruzione è invece il Venturini: secondo questi *extra ordinem* sarebbero stati quei processi cui l'iniziativa veniva presa da un magistrato, anziché dalla parte privata.³⁷⁹

³⁷⁶ Asc. Mil. 44.

³⁷⁷ C. CAMBRIA, *La 'quaestio ex lege Pompeia de vi'*, in *Index XXX*, 2002, 355.

³⁷⁸ B. SANTALUCIA, *Processi «fuori turno» e 'quaestiones extra ordinem': spunti critici*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova, 2009, 257 ss.

³⁷⁹ C. VENTURINI, *'Quaestio extra ordinem'*, in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, 179. In questo senso, la seconda parte della proposta di Ortensio – quella soggetta

La seconda tesi, riguardante la natura della corte istituita da Pompeo, trova invece una sostenitrice in Carla Cambria. La studiosa, seguendo le parole di Cicerone, ha sostenuto la tesi della creazione di una nuova *quaestio*³⁸⁰. L'ipotesi vede, nelle parole di Ortensio riguardo alle leggi precedenti, non un riferimento alla *lex Plautia*, bensì un tentativo di recuperare profili procedurali di altre leggi, non più vigenti: i fatti relativi al caso di specie, in quest'ottica, sarebbero stati quindi un pretesto per promulgare una legge sulla *vis contra rem publicam*. A sostegno del suo ragionamento la studiosa ricorda le somiglianze intercorrenti tra il provvedimento *de vi* e quello *de ambitu*, che si presentava come una riforma organica in materia di corruzione. Oltre ad essere stati varati nello stesso momento, poi, la procedura prevista dalle due leggi era sostanzialmente coincidente. Sarebbe stato dunque insolito varare due leggi così simili per istituire due corti di natura diversa, una straordinaria e l'altra permanente. Inoltre, se si fosse trattato di una *quaestio extraordinaria*, il *quaesitor* Enobarbo non sarebbe stato nominato dai comizi, tutt'al più dalla legge stessa o dal senato mediante un successivo decreto.

La tesi di Cambria, per quanto autorevole, ci sembra comunque non condivisibile di fronte ad alcune osservazioni. Anzitutto, due provvedimenti, pur contemporanei, avrebbero potuto essere completamente differenti in quanto al loro oggetto: nel caso di specie, gli scopi delle due leggi furono totalmente diversi. In secondo luogo, Pompeo in quel frangente stava tentando di dimostrare la sua autorevolezza come garanzia di un ritorno alla legalità: la nomina del *quaesitor* da parte dei comizi, in questo senso, avrebbe potuto celare la misura autoritaria – e non autorevole – con cui il console stava cercando di impartire il ritorno all'ordine.

Nonostante gli sforzi di Cicerone, al processo seguì la condanna di Milone, che dovette fuggire in esilio, venendo quindi condannato *in absentia*. La vicenda, accostata a quella di Celio, che si potrebbe definire a 'lieto fine', divenne l'ennesima conferma del continuo processo di strumentalizzazione che subirono i processi, ma soprattutto, il diritto processuale penale, verso la fine della Repubblica.

a minaccia di intercessio – intendeva affidare ad un magistrato l'iniziativa processuale contro Milone ma, a causa della mancata approvazione, l'iniziativa fu assunta dai due Appii, nipoti della vittima.

³⁸⁰ C. CAMBRIA, *La 'quaestio'*, cit., 357.

3.2 IL RUOLO DI CLODIA SECONDO LA DIFESA

Della storia di Clodia si è già detto in precedenza, ma occorre recuperare la sua figura come parte esterna e latente del processo. Dopo il dissacrante intervento nei suoi confronti – poco prima della *peroratio* – restavano ben pochi dubbi sulla sua persona:

*Sin autem est fictum, non illud quidem modestum, sed tamen est non infacetum mendacium; quod profecto numquam hominum sermo atque opinio comprobasset, nisi omnia, quae cum turpitudine aliqua dicerentur, in istam quadrare apte viderentur.*³⁸¹

Dal momento che i *duo crimina* erano legati da un rapporto di connessione, non solo tra loro, ma anche con il coinvolgimento di Celio nella morte di Dione, il venir meno del tentato avvelenamento aveva trascinato con sé il prestito dell'oro, in mancanza del quale sarebbe caduta anche l'accusa di omicidio. Cicerone era riuscito a dimostrare ciò che aveva già esposto precedentemente³⁸², ma che solo a questo punto si poteva raccordare perfettamente all'intera vicenda: l'accusa si sosteneva su di un unico caposaldo, una sola base probatoria, cioè il *testimonium Clodiae*.

Il lavoro di Cicerone – quantomeno in relazione alla donna come soggetto processuale – si concentra principalmente su due aspetti, di cui uno statico e l'altro dinamico. Per prima cosa l'Arpinate decise di attaccarne la condotta di vita: le licenziosità narrateci e gli epiteti con cui venne apostrofata Clodia sono presenti in tutta l'orazione. Cicerone era ben conscio della suggestionabilità della giuria – ora come allora – di fronte a degli scandali ed ebbe la formidabile intuizione di sfruttare gli elementi extragiuridici a suo favore anche in un giudizio che, per la posta in gioco, si presentava come tutt'altro che 'bagatellare'. Qualificandola come donna di facili costumi Cicerone non stava solamente cercando una soddisfazione sul piano personale per i trascorsi avuti con la decadente *gens Clodia*, ma – come già accennato – voleva farla ricadere in una specifica categoria sociale, che in giudizio soffriva di notevoli svantaggi. Le *meretrices* non subivano limitazioni quanto alla capacità testimoniale, ma la loro condizione le rendeva dei testimoni poco affidabili e credibili:

Domus autem illa, quae temptata esse scelere isto nefario dicitur plena est integritatis, dignitatis, officii, religionis; ex qua domo recitatur vobis iure iurando devincta auctoritas, ut res minime

³⁸¹ Cic. *Cael.* 29.69.

³⁸² Cic. *Cael.* 13.31: *Res est omnis in hac causa nobis, iudices, cum Clodia.*

*dubitanda in contentione ponatur, utrum temeraria, procax, irata mulier finxisse crimen, an gravis sapiens moderatusque vir religiose testimonium dixisse videatur.*³⁸³

La condotta di vita venne presentata come un fatto notorio, così da cristallizzare l'inattendibilità delle affermazioni, anche di quelle provenienti dal collegio accusatorio. A presentare una certa dinamicità è invece la funzione che Clodia riveste in sede processuale: ella è al contempo capo dell'accusa ma anche narratrice, testimone, poi complice, artefice delle accuse, infine fomentatrice. Una simile confusione e incompatibilità di ruoli certamente ha contribuito ad alimentare il discredito rispetto alla sua persona, soprattutto perché i ruoli vengono presentati in successione nel corso dell'opera.

Sin dall'inizio l'oratore non si sforza minimamente di celare il proprio intento, cioè riuscire a dimostrare che il giudizio si era instaurato sulla base di una delusione amorosa: come già ribadito, non sappiamo con assoluta certezza se il rapporto intercorso tra Celio e la donna fosse realmente esistito o se si trattasse più che altro di un'invenzione di Cicerone finalizzata ad alleggerire il peso politico della controversia, ma ai nostri fini poco rileva. La prima incongruenza svelata dall'Arpinate fu quella dei sovrapposti ruoli di accusatrice e teste, in maniera tale da condizionare la giuria sulle successive affermazioni di Clodia.

In seguito, ella venne presentata come complice. È opportuno rilevare come già nella parte introduttiva dell'opera Cicerone aveva iniziato a presentare quella eccessiva confidenza tra il giovane e la matrona. Se la relazione vi fosse stata, a quel punto la *familiaritas* avrebbe implicato la conoscenza del disegno criminoso, da qui il secco *aut aut*:

*Quo quidem in crimine primum illud requiro, dixeritne Clodiae quam ad rem aurum sumeret, an non dixerit. Si non dixit, cur dedit? Si dixit, eodem se conscientiae scelere devinxit.*³⁸⁴

La complicità così delineata avrebbe condotto la donna ad una funzione diversa, da teste ad una sorta di 'collaboratrice di giustizia' *ante litteram*, o, secondo la definizione del Cordero, un 'correo narrante'³⁸⁵.

³⁸³ Cic. *Cael.* 23.55.

³⁸⁴ Cic. *Cael.* 21.52.

³⁸⁵ F. CORDERO, *Procedura penale*, III, Milano, 1995, 593.

Ciò avrebbe posto l'accusa in una posizione assai scomoda: gli indizi rappresentavano un terreno scivoloso per la formazione della prova. Il sistema processuale dell'epoca, per come configurato, non presentava una disciplina che regolasse l'attività valutativa del giudice, per cui il contributo probatorio di Clodia, quale soggetto 'dissociato', doveva essere corroborato da ulteriori elementi di riscontro, quelli che Quintiliano avrebbe chiamato *signa non necessaria*³⁸⁶. Questo era chiaro sia a Cicerone, che aveva colto l'occasione per rispondere a tono al collegio d'accusa, sia alla giuria, che ben conosceva il pericolo connesso all'uso di falsi indizi.

Il processo di trasformazione dei ruoli della matrona raggiunse infine il suo culmine al § 55: da quel momento ella divenne, grazie all'arguta retorica ciceroniana, vera e unica artefice delle accuse.

In seguito, la sua testimonianza perse di ogni valore a causa del mimo inscenato nei bagni di Senia. Scoperto il piano di Celio, ella avrebbe ordinato ai suoi schiavi di accettare l'incontro così da cogliere Licinio in flagrante. Si potrebbe affermare, come sostiene la De Simone, che Clodia in quel momento divenne una sorta di agente provocatore. Come osservato dal Cavarzere, «È lei che li invia; è lei che li introduce nei bagni in cambio delle sue prestazioni – così insinua Cicerone; è lei a formulare il *consilium*, il piano di battaglia; è lei l'*imperatrix* che apposta i *forti viros*, gli intrepidi guerrieri, *in insidiis atque in praesidio balnearum*»³⁸⁷.

Grazie alla riconduzione di ogni prova al *testimonium Clodiae* l'Arpinate fece crollare tutte le accuse nei confronti del giovane. Ciò fu reso possibile soprattutto dalla struttura dell'intervento di Cicerone, che seppe coordinare in maniera eccellente le due tipologie principali di prove: *argumenta* e *testimonium*.

Nel *De re publica* Cicerone non fa mistero del valore da lui associato alle differenti prove³⁸⁸. Nonostante la teoria retorica di Cicerone sia presente in molti dei suoi scritti, non serve – volendo – uscire dalla *Pro Caelio* per aver conferma del suo pensiero:

*Accusatio crimen desiderat, rem ut definiat, hominem notet, argumento probet, teste confirmet*³⁸⁹

³⁸⁶ Quint. *inst.* 5.8.1. Sarebbero gli indizi solo probabili, che necessitavano di un sostegno argomentativo da parte dell'oratore.

³⁸⁷ A. CAVARZERE, *De teste Fufio*, cit., 128.

³⁸⁸ Cic. *rep.* 1.38.59: *Video te Scipio testimoniis satis instructum, sed apud me, ut apud bonum iudicem, argumenta plus quam testes valent.*

³⁸⁹ Cic. *Cael.* 3.6.

Non deve però sorprendere il cambio di rotta rispetto ai suoi iniziali propositi: come già sostenuto, i cambi di direzione e alcune contraddizioni facevano parte dell'intera strategia, che non si basava sulla pura coerenza sistematica, quanto piuttosto sulla convenienza retorica:

*Equidem vos abducam a testibus... Argumentis agemus, signis luce omni clarioribus crimina refellemus; res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione pugnabit.*³⁹⁰

La dichiarazione d'intenti sopracitata valeva certamente per la difesa, non per l'accusa. Cicerone elevò a elemento cardine dell'intera controversia la testimonianza di Clodia, contrariamente – dobbiamo ritenere – a quanto l'accusa stessa sperava, per poi demolirla³⁹¹. Anticipando di molti anni il contemporaneo Carofiglio, Cicerone aveva già intuito che «ogniqualevolta un teste abbia reso dichiarazioni consapevolmente false o comunque strutturate in modo tale da alterare consapevolmente la verità dei fatti, è consentito un attacco energico e penetrante alla immagine e alla personalità del teste stesso»³⁹².

3.3 IL TRATTAMENTO PROCESSUALE DEI TESTIMONI

Dopo aver esaminato i modi e i mezzi cui è ricorsa la difesa per ricondurre la genesi della controversia alla figura di Clodia è opportuno analizzare il trattamento che Cicerone riserva complessivamente ai testi nel corso dell'opera. Il baricentro del giudizio si era spostato dalle solide e concrete argomentazioni alle deposizioni testimoniali ben prima dell'offensiva rivolta alla matrona: la evidente contrarietà dell'oratore verso le prove testimoniali emerse già al § 21, quando Cicerone rivelò che il vero pericolo, per quanto riguardava tale tipo di prova, risiedeva nella facilità di subornazione dei testi. Ciò ne intaccava l'attendibilità:

³⁹⁰ Cic. *Cael.* 9.22.

³⁹¹ Cic. *Cael.* 28.66: *Nullum argumentum in re, nulla suspicio in causa, nullus exitus criminis reperietur. Itaque haec causa ab argumentis, a coniectura, ab eis signis quibus veritas inlustrari solet ad testis tota traducta est.*

³⁹² G. CAROFIGLIO, *L'arte del dubbio*, Palermo, 2012, 18.

*Ex hac copia quam multos esse arbitramini qui hominibus potentibus, gratiosis, disertis, cum aliquid eos velle arbitrentur, ultra se offerre soleant, operam navare, testimonium polliceri!*³⁹³

L'Arpinate si riferiva sia al *testis senator*, il quale avrebbe dovuto deporre per confermare di essere stato vittima di percosse, sia ai misteriosi *nocturni testes*³⁹⁴, le cui mogli erano state presumibilmente molestate da Celio.

La figura del senatore venne liquidata brevemente come propaggine dell'accusa, dal momento che non aveva reagito sul momento *ex motu proprio* come ci si sarebbe aspettati, ma aveva atteso la controparte per far valere le sue ragioni. Stessa sorte toccò all'altra categoria di testimoni, i quali – secondo Cicerone – di fronte ad un simile oltraggio avrebbero dovuto insorgere ben prima del giudizio.

In seguito, replicando al discorso di Erennio Balbo – il quale aveva affermato che vi sarebbe stato un incontro tra l'imputato e Lucio Calpurnio Bestia – egli si rivolse ai giurati ribadendo il concetto espresso poco prima³⁹⁵. Infatti, i testimoni che avrebbero dovuto confermare l'avvenuta cena tra Celio e Bestia – a testimonianza di un vincolo quantomeno d'amicizia tra i due – o non c'erano o avrebbero dovuto necessariamente sostenere la versione di Balbo; come evidenziato dal Cavarzere³⁹⁶, l'episodio richiama alla mente il famoso brocardo proveniente da Licinio Rufino: *idonei non videntur esse testes, quibus imperari potest ut testes fiant*³⁹⁷.

Lo scopo di Cicerone diviene quindi quello di sottrarre la scena giudiziale ai testimoni³⁹⁸ al fine di dare spazio alle *probationes artificiales*³⁹⁹: nella suggestiva immagine da lui stesso creata, l'Arpinate si sarebbe fatto strada nell'oscurità delle accuse con argomenti più chiari della luce del sole⁴⁰⁰ servendosi di quella parte di prove che, secondo Quintiliano, era *'tota in arte constatque rebus ad faciendam fidem adpositis'*⁴⁰¹.

³⁹³ Cic. *Cael.* 9.21.

³⁹⁴ Cic. *Cael.* 8.20.

³⁹⁵ Cic. *Cael.* 11.26.

³⁹⁶ A. CAVARZERE, *De teste*, cit., 124.

³⁹⁷ D. 22.5.6

³⁹⁸ *Equidem vos abducam a testibus neque huius iudici veritatem quae mutari nullo modo potest in voluntate testium conlocari sinam quae facillime fingi, nullo negotio flecti ac detorqueri potest.*

³⁹⁹ R. AUSTIN, *M. Tulli*, cit., 115. Secondo l'antica suddivisione aristotelica, le prove si dividevano in *artificiales* e *inartificiales*.

⁴⁰⁰ *Argumentis agemus, signis luce omni clarioribus crimina refellemus; res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione pugnabit.*

⁴⁰¹ Quint. *inst.* 5.8.1. Le stesse categorie di prove vennero presentate come antitetiche poco dopo, in Cic. *Scaur.* 15: *Etenim testis non modo Afer aut Sardus sane, si ita se isti malunt nominari, sed quivis etiam elegantior ac religiosior impelli, deterreri, fingi, flecti potest; dominus est ipse voluntatis suae, in*

Egli stava semplicemente applicando l'insegnamento, formulato parecchi anni prima, della *Rhetorica ad Herennium*: nel caso in cui ci si fosse trovati di fronte ad una moltitudine di elementi concorrenti ci si sarebbe dovuti affidare agli argomenti, poiché *'testes corrumpi posse vel pretio vel gratia vel metu vel simultate'*⁴⁰².

In tale categoria rientravano a pieno titolo anche i testi di Clodia. È singolare che i testimoni dell'accusa non siano stati presentati in giudizio dagli accusatori formali, quanto piuttosto dalla donna. Insistendo sul suo ruolo di istigatrice, di cui si è già detto, Cicerone trovò il modo di screditare anche loro: essendo in qualche modo una appendice della matrona – tanto da essere definiti testi *mulieraria manus* – la degradazione della loro *dignitas* seguì quella di Clodia; era infatti una prassi comune, nell'oratoria, quella di denigrare gli individui soggetti all'autorità femminile.

La loro inattendibilità non è però da ricondurre solamente a questo aspetto, poiché giocava a sfavore dell'accusa anche il loro anonimato. Cicerone li definì ironicamente *'praeclaros'* – ossia illustri – poiché essi, non avendo ancora un nome né un'identità, erano quanto più distanti dalla *'claritas'* che doveva appartenere loro. Al termine della narrazione dei fatti che presumibilmente si svolsero nei bagni di Senia, essi rimasero senza un'identità. L'oratore insistette sul punto con tagliente sarcasmo, provocando la controparte fino ad esprimere il desiderio di vederli⁴⁰³, ben sapendo che con tutta probabilità non si sarebbero mai presentati a deporre. La loro qualifica di *testes sine nomine*, dunque, li rese incapaci di supportare le affermazioni del collegio d'accusa.

Di fronte a testimoni che agivano nell'ombra – sia quella delle ore notturne che quella garantita dall'anonimato – Cicerone decise di produrre la testimonianza di Lucio Luceio, colui che per primo aveva ospitato il filosofo Dione e presso la cui dimora avvenne il tentato assassinio⁴⁰⁴.

Il suo era un *testimonium dictum per tabulas*, ossia una deposizione resa per iscritto⁴⁰⁵:

quo est impunita mentiendi licentia. Argumentum vero, quod quidem est proprium rei - neque enim ullum aliud argumentum vere vocari potest -, rerum vox est, naturae vestigium, veritatis nota; id, quaecumque est, maneat immutabile necesse est; non enim fingitur ab oratore, sed sumitur.

⁴⁰² *Rhet. Her.* 2.11.

⁴⁰³ Cic. *Cael.* 28.67: *praegestit animus iam videre*

⁴⁰⁴ Su questo personaggio si veda da W. C. McDERMOTT, *De Lucceiis*, in *Hermes* XCVII, 1969, 233-246. L'omicidio si consumò presso la casa di Tito Coponio, anche se tra i due episodi si coglie, negli studiosi, una certa confusione. Così, per es., anche L. LABRUNA, *Il console*, cit., 88.

⁴⁰⁵ Essa costituiva, di solito, parte integrante dell'arringa. Si vedano Cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto*, cit., 174 nt. 233 e U. STECK, *Der Zeugenbeweis in den Gerichtsreden Ciceros*, Francoforte, 2009, 60.

*Sed cur diutius vos, iudices, teneo? Ipsius iurati religionem auctoritatemque percipite atque omnia diligenter testimonii verba cognoscite. Recita. L. LVCCEI TESTIMONIUM. Quid exspectatis amplius? an aliquam vocem putatis ipsam pro se causam et veritatem posse mittere? Haec est innocentiae defensio, haec ipsius causae oratio, haec una vox veritatis.*⁴⁰⁶

Come ha ben rilevato il Cavarzere, la natura stragiudiziale di questa forma di testimonianza suscitava diffidenza nei confronti dei giudici, ragion per cui Cicerone cercò di presentare Luceio come testimone ideale, emblema dell'attendibilità in quanto uomo sostanzialmente affidabile ed erudito, di indubbia autorevolezza⁴⁰⁷.

Nonostante tutte le sue referenze, restava comunque da superare l'evidente svantaggio per la difesa – come ha osservato l'Heinze – derivante dalla mancata presenza fisica del teste al processo, aspetto che secondo lo studioso non giovò a Cicerone⁴⁰⁸.

In risposta a questo rilievo il Jones ha avanzato una considerazione di carattere temporale: la tipologia di testimonianza in questione veniva letta sotto giuramento durante il dibattimento, mentre le deposizioni personali venivano rese solamente in un momento successivo; l'Arpinate avrebbe quindi ottenuto un risultato più efficace giocando d'anticipo⁴⁰⁹.

La contrapposizione tra i testimoni oscuri e anonimi dell'accusa e l'autorevole e identificato Luceio – per come l'aveva configurata il Ramage – rischia di essere paradossale nella parte in cui non si considera che il principale teste dell'accusa, cioè Clodia, partecipò al processo. Tornano utili a questo punto le riflessioni sul progressivo mutamento di ruoli della matrona: ella, pur presenziando fisicamente, da teste divenne personaggio oscuro dell'intera trama processuale; Luceio, al contrario, pur essendo assente nel dibattimento, assurse a teste ideale per la volontarietà del suo *testimonium*, che si configurò quindi già come un intervento volto a sostenere apertamente la difesa⁴¹⁰.

Come sostenuto dall'Heinze⁴¹¹, nella sua deposizione scritta Luceio oltre a riportare «che nel serrato interrogatorio al quale aveva sottoposto i suoi schiavi non aveva trovato traccia alcuna che Celio avesse compiuto la corruzione o che anche l'avesse solo tentata» ne avrà inoltre concluso per l'innocenza di Celio⁴¹². Il suo *testimonium* apparì

⁴⁰⁶ Cic. *Cael.* 22.55.

⁴⁰⁷ Cic. *Cael.* 22.54: *humanitate praeditus, illis studiis, illis artibus atque doctrina; homo eruditus.*

⁴⁰⁸ R. HEINZE, *Ciceros*, cit., 251 nt. 1.

⁴⁰⁹ A. JONES, *The Criminal Courts*, cit., 72.

⁴¹⁰ Quint. *inst.* 5.7.2: *nemo per tabulas dat testimonium nisi sua voluntate.*

⁴¹¹ R. HEINZE, *Ciceros*, cit., 251.

⁴¹² G. PUGLIESE, *La prova nel processo romano classico*, in *Jus* XI, 1960, 407. Cfr. A. CAVARZERE, *De teste*, cit., 131.

quindi ‘prova globale’ e, in questo senso, trovò pertanto giustificazione – come sostenne il Cavarzere – il successivo elogio di Luceio come ‘*una vox veritatis*’.

Giunti a questo punto rimane da valutare la figura di Licinio, il sodale di Celio, protagonista della rocambolesca scena presso i bagni. Rispetto ai testimoni dell’accusa, egli sembrava avere tutti i requisiti necessari per partecipare al processo in qualità di teste: Cicerone lo menziona spesso – precisamente quindici volte – ed egli è fisicamente presente al processo⁴¹³. La sensazione che Licinio venga accostato ai testi dell’accusa trova poi netta conferma al § 67, quando l’Arpinate – sarcasticamente – si chiese perché mai egli non fosse stato fermato in flagranza dagli amici di Clodia⁴¹⁴.

Viene da chiedersi quindi quale fosse realmente il ruolo dell’amico di Celio, interrogativo che si è posta anche la critica. La testimonianza di Publio Licinio sembra essere una conseguenza diretta e necessaria della sua partecipazione al giudizio relativo al *crimen veneni*, tanto che sarebbe stato legittimo aspettarsi una sua deposizione a favore di Celio con l’appoggio di Cicerone, che avrebbe dovuto accreditarlo come teste attendibile. Tuttavia – come ha sottolineato lo Stroh – non ci sono tracce di una testimonianza resa da Licinio e Cicerone non si espone troppo nel menzionarlo la prima volta; l’Arpinate mantenne quindi un certo distacco, probabilmente per diffidenza, verso una possibile deposizione del cui esito non era certo: *in extrema ratio*, il giovane avrebbe potuto incolpare Celio per uscire dalla scomoda posizione in cui si trovava. A voler alimentare ulteriormente i dubbi, non sappiamo se – nel caso l’avesse resa – la testimonianza di Licinio fosse spontanea o meno; in altri termini, l’accusa avrebbe potuto imporgli di ricoprire il ruolo di teste, per cui la freddezza di Cicerone è più che giustificata. Bisogna considerare poi che, anche nel caso vi fossero stati degli accordi tra l’oratore e Licinio, è possibile che l’Arpinate non si fidasse ciecamente del suo teste⁴¹⁵.

A dissentire dallo Stroh è il Cavarzere, che, pur riconoscendo la legittimità delle conclusioni cui è pervenuto lo studioso, non le ritiene necessarie.

Innanzitutto, la controparte disponeva già di numerosi testi: sarebbe stato quindi rischioso chiamare a deporre un amico dell’imputato⁴¹⁶. Questo a maggior ragione se si considera la dichiarazione di Cicerone al § 65: Licinio – spiega l’Arpinate – nel caso in

⁴¹³ Cic. *Cael.* 25.61: *Datum esse aiunt huic P. Licinio, pudenti adulescenti et bona, Caeli familiari.*

⁴¹⁴ Cic. *Cael.* 28.67: *cur tot viri ac tales hunc et unum et tam imbecillum quam videtis non aut stantem comprehenderint aut fugientem consecuti sint.*

⁴¹⁵ W. STROH, *Taxis*, 261 s., nt. 77.

⁴¹⁶ Cic. *Cael.* 27.64: *isti tot viri - nam necesse est fuisse non paucos.*

cui gli amici di Clodia fossero intervenuti a *traditio* perfezionata, avrebbe comunque potuto negare di aver consegnato il veleno, escludendo quindi sia il suo coinvolgimento che quello di Celio.

Per quel che riguarda invece la considerazione su Licinio come teste volontario o meno, è lecito presumere che essa sia figlia della moderna concezione di testimonianza, che non apparteneva a quell'epoca: è pur vero quanto afferma il Cossa quando riporta che «poiché quasi tutti i testimoni sono *voluntarii*, ossia si espongono spontaneamente, senza obblighi di natura giuridica (ma tutt'al più per motivi di amicizia o di riconoscenza), era lecito non aspettarsi una perfetta terzietà, dovendosi prevedere una deposizione favorevole nei confronti della parte più vicina», tuttavia, ritenere che Cicerone fosse diffidente nei confronti di Licinio perché in dubbio sugli eventuali vantaggi di una sua deposizione favorevole equivale a credere che i giudici dovessero basare il loro convincimento prevalentemente sugli elementi addotti dai testi. In aggiunta a ciò, Cicerone doveva comunque tener conto della possibilità che la deposizione di Licinio, quand'anche spontanea, potesse non risultare impeccabile sotto la pressione della controparte⁴¹⁷: una problematica, questa, di cui soffrono anche le deposizioni moderne.

A ben vedere, la soluzione va ricercata nella funzione svolta dalla *refutatio*: essa – sosteneva il Pugliese – «non consisteva tanto nello svalutare le prove dell'altra parte o nel contrapporvi prove contrarie quanta nel confutare complessivamente gli argomenti svolti *ex adverso*». Affrontare il processo dell'età classica con il moderno bagaglio giuridico di cui disponiamo senza calarsi nel contesto d'appartenenza significa perciò non tener conto di ciò che più lo connotava: il generale carattere retorico delle *probationes* e la precipua rilevanza attribuita a quelle *artificiales*.

In conclusione, dobbiamo ritenere che la mancata menzione di Licinio in qualità di teste sia frutto di una precisa scelta di Cicerone, il quale non ravvisò la necessità di chiamarlo a deporre: la sua figura – come ha rilevato il Cavarzere prima e la De Simone poi – si configurò quindi come mero contrappeso rispetto ai testi della parte avversa, necessario per permettergli di vincere il confronto con quest'ultima.

⁴¹⁷ A tal proposito, Quint. *inst.* 5.7.12: *nam frequenter subici ab adversario solent - sc. testes - et omnia profutura polliciti diversa respondent et auctoritatem habent non arguentium illa, sed confitentium.*

CONCLUSIONI

1. IL POSSIBILE FUTURO DELLA *PRO CAELIO*

Giunti al termine del presente lavoro, diviene quasi d'obbligo cambiare prospettiva nei confronti dell'orazione presa in esame, proponendo delle considerazioni non tanto sul suo contenuto, quanto sulla sua possibile futura utilità, nella speranza che essa possa essere ricordata non solo per la sua teatralità ma anche per la sua capacità di indurre a dei ripensamenti, sia storici che giuridici, sul I sec. a.C.

La *Pro Caelio* si presenta – anzi, venne presentata – come la narrazione processuale di una storia d'amore naufragata, all'apparenza di facile comprensione. Abituati alle altisonanti *Res gestae*⁴¹⁸, veniamo spesso attratti dalle magnifiche imprese che la Repubblica, specie quella tarda, ci ha offerto. Tuttavia, l'opera di Cicerone lascia intendere che anche un semplice scandalo urbano potesse nascondere, in realtà, dei retroscena e degli aspetti abbastanza complessi.

Uno di questi riguarda proprio il contrasto tra verità storica e verità giudiziale. Sappiamo con certezza dell'assoluzione di Celio, presentatoci quasi come conseguenza naturale della magnifica *ars oratoria* di Cicerone; quest'ultima, come si può intuire, si sovrappose al reale andamento dei fatti, distorcendolo. Tutto porta a ritenere, dunque, che la violenza non fosse solamente una questione di lotte armate e sedizioni, anzi. Secondo Labruna, la legislazione criminale contro la *vis* si sviluppò tardi nella Roma repubblicana, con l'affermarsi di una ideologia «accortamente alimentata, in chiave di conservazione, dalle fazioni che di volta in volta si impadronivano del potere»⁴¹⁹, la quale mirava a reprimere quella violenza sempre più presente nella società romana alla fine della Repubblica. Una ideologia che non impediva, tuttavia, a quelle stesse fazioni, di ricorrere alla violenza a loro volta – soprattutto in risposta alla *vis* altrui – qualora questa fosse stata necessaria per difendere l'ordine pubblico, la tutela dell'autorità statale, la salvaguardia delle istituzioni e la libertà. È proprio quell'ideologia – come ha evidenziato il Cavarzere – che portò Cicerone, nel difendere i vari imputati *de vi*, a percorrere due vie nettamente

⁴¹⁸ Ci si riferisce all'opera *Res gestae divi Augusti*, la raccolta di imprese di Augusto, scritta dall'imperatore in persona. L'opera qui citata funge da esempio, proprio perché – come molte altre – presenta un contenuto ben diverso da quello della *pro Caelio*.

⁴¹⁹ L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli, 1986, 10.

contrapposte: quella dello *status qualitat*, quando il reo aveva agito nell'interesse dello stato, come nel caso di Milone, e quella dello *status coniecturalis*, nel caso in cui l'imputato non aveva commesso il fatto⁴²⁰. Cicerone nel caso di Celio decise di percorrere quest'ultima via, riuscendo nell'impresa di dimostrare l'innocenza del suo allievo nonostante questi fosse probabilmente colpevole. La *Pro Caelio*, in tal senso, è una testimonianza della diffusione di questa ideologia anche all'interno delle corti, di quel mutato modo di pensare e agire che, ferendo mortalmente la Repubblica, aprì la strada al Principato.

Per quel che concerne invece i profili giuridici, e il loro sviluppo, vogliamo riportare brevemente l'attenzione su di un particolare passaggio all'interno dell'orazione. Cicerone, poco prima di ricondurre tutto il concerto di accuse alla figura di Clodia, smantellò la narrazione degli accusatori sulla sequenza di eventi relativi alla consegna del veleno. Lo fece puntando l'attenzione sulla mancata perfezione della *traditio*, risoltasi – come ha ben rilevato De Simone – nella mancata consumazione del reato. Concordiamo con l'autrice sulle potenzialità che il passo relativo alla desistenza di Licinio potrebbe avere, poichè lascia aperta agli interpreti la possibilità di ripensare al concetto di *iter criminis* e alla spinosa questione del tentativo nel diritto criminale romano. Ci si riferisce in particolare alla punibilità dello stesso: un eventuale approfondimento sull'essenza del tentativo in epoca tardorepubblicana sarebbe utile che prendesse le mosse – come lasciò ad intendere il Ferrini e come suggerisce la De Simone – non dalle considerazioni sull'elemento soggettivo del reato, ma da quelle sull'elemento obiettivo⁴²¹.

2. POLITICA: FINE O MEZZO?

Lungo l'orazione si è spesso trattato alla delegazione degli ambasciatori alessandrini e dell'omicidio di Dione, il loro capo; a tal proposito, si è più volte accennato al carattere politico assunto dal caso di Celio. Sarebbe quindi scontata una risposta, in tal senso, alla domanda che si poneva Narducci, relativa alla natura politica del processo nei confronti dell'allievo di Cicerone⁴²². Tuttavia, dopo le considerazioni del Cavarzere, ci

⁴²⁰ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 418.

⁴²¹ M. DE SIMONE, *Il 'proprium quaestionis crimen'*, cit., 113.

⁴²² E. NARDUCCI, *Cicerone*, cit., 7.

pare utile andare a fondo della questione⁴²³. Gli studiosi si sono infatti divisi tra chi sostiene la reale natura politica del giudizio e chi la nega: le opposte opinioni del Craig e della Humpert ne sono un esempio. Per il primo gli addebiti a titolo di *vis* erano tutti connessi all'assalto nei confronti degli Alessandrini: Clodio sostenne quindi l'accusa proprio con l'obiettivo di eliminare politicamente un sostenitore di Pompeo⁴²⁴. Al contrario, la studiosa tedesca rileva una certa difficoltà nell'appurare le ragioni politiche sottostanti al processo. Questa, pur concorde sul fatto che gli aspetti politici dell'orazione ruotino attorno all'assassinio del diplomatico, ha evidenziato due importanti aspetti della vicenda: anzitutto i debiti di Celio; in tal senso, vista la ricchezza di Tolomeo, egli avrebbe potuto agire per conto di questi in cambio di denaro, sostenendo comunque di fatto Pompeo, protettore del re esule. Tuttavia, il secondo aspetto depone in senso contrario al primo: Celio si era sempre dimostrato poco entusiasta nei confronti di Pompeo, tanto che in seguito si oppose, in qualità di *tribunus plebis*, ai pieni poteri che ottenne Pompeo nel 52 a.C.⁴²⁵.

Il Cavarzere ha bollato queste due considerazioni come troppo rigide ed è passato ad analizzare quegli indizi che portano a considerare l'attacco a Celio un mezzo per danneggiare la reputazione di Pompeo⁴²⁶. Anzitutto, egli prese in esame il possibile risvolto politico dell'accusa di *ambitus* proposta da Celio contro il padre di Atratio, Lucio Calpurnio Bestia. Quest'ultimo nel 57 a.C. aveva soccorso Publio Sestio mentre questi si trovava sotto l'attacco di una banda di Clodio: la sua incriminazione vedrebbe quindi in Celio un sostenitore di Clodio piuttosto che di Pompeo.

L'autore poi si è soffermato sulla redistribuzione dei pretori, la quale – come abbiamo visto – portò il processo a essere presieduto dal pretore Gneo Domizio Calvino, che nel febbraio del 56 a.C. presiedeva anche la *quaestio de ambitu* contro Bestia; nel processo contro Sestio, la *quaestio de vi* venne invece presieduta da Marco Emilio Scauro. A tal proposito, sono state avanzate delle possibili spiegazioni. Oltre alla teoria della semplice malattia di Scauro, si è fatta strada l'ipotesi che vede nel cambio di pretore un'ingerenza da parte del Senato. Così sostenne Cousin, il quale ha ritenuto che il Senato fosse intenzionato a frenare le mire di Pompeo sulla questione egiziana e che quindi

⁴²³ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 413.

⁴²⁴ C. P. CRAIG, *Teaching Cicero's Speech*, cit., 416.

⁴²⁵ C. HUMPERT, *Wege zur Mannlichkeit im Rom der Späten Republik: Cicero und die adulescentia seiner Zeit*, Halle, 2001, 106.

⁴²⁶ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 414.

Scauro fosse stato sollevato dal suo incarico perché troppo vicino al triumviro⁴²⁷. Altra ipotesi è quella di Fascione, secondo cui vi era un principio di collegialità sottostante all'assetto delle corti, per cui ogni pretore avrebbe potuto presiedere ciascuna *quaestio*⁴²⁸. Loutsch ritiene che sia stata proprio questa ragione ad aver spinto gli accusatori a presentare gli addebiti di fronte allo stesso pretore che aveva presieduto la *quaestio de ambitu* nel processo a Calpurnio Bestia, poichè la precedente assoluzione di questi avrebbe permesso loro di far processare prima Celio, bloccando così – come avvenne – la seconda accusa che questi mosse a Bestia⁴²⁹. Tutte queste ricostruzioni per il Cavarzere sono azzardate⁴³⁰, ma, alla luce delle considerazioni sul sistema processuale tardorepubblicano fatte in precedenza, ci troviamo in disaccordo con l'autore. A nostro avviso, non è affatto azzardato ipotizzare che la differente presidenza delle corti abbia influenzato l'esito dei giudizi.

L'analisi prosegue poi sulla *gens Clodia*, in particolare sul suo coinvolgimento nella vicenda. Alcuni hanno sostenuto che Clodio non fosse realmente quel Clodio, tribuno e fratello di Clodia, ma semplicemente un'altra persona: la prova sarebbe il richiamo che Cicerone fece nell'orazione al fratello della matrona. Stando a questa ricostruzione, non avrebbe avuto alcun senso richiamare alla memoria di Clodia il fratello se questi fosse stato realmente un *subscriber* nell'accusa⁴³¹. La questione rimane tuttora incerta e, in tal senso, il Cavarzere consiglia una certa prudenza nel considerare l'accusa di Celio come una mossa politica della *gens Clodia*⁴³².

Un ulteriore rilievo si basa invece sull'interesse di Pompeo per Tolomeo. Celio sarebbe stato al soldo di Tolomeo, e colpire lui avrebbe significato attaccare indirettamente anche Pompeo. Tuttavia, il triumviro non era il solo ad essersi interessato alla causa di Tolomeo, anche Cornelio Lentulo lo era. A sostegno di ciò depone la condizione di

⁴²⁷ J. COUSIN, *Cicéron, Discours. Tome XV: Pour Caelius, Sur les provinces consulaires, Pour Balbus, Texte établi et traduit par J.C.*, Paris, 1962, 23 s.

⁴²⁸ L. FASCIONE, 'Crimen' e 'quaestio ambitus' nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano, Milano, 1985, 89.

⁴²⁹ C. LOUTSCH, *L'exorde dans les discours de Cicéron*, in *Latomus. Revue d'études latines* CCXXIV, 1994, 330 nt. 15.

⁴³⁰ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 415.

⁴³¹ A. CAVARZERE, *M.C. Rufo*, cit., 40 nt. 52.

⁴³² A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 415.

Pompeo all'inizio del 56 a.C: egli aveva deciso di mantenere un basso profilo dopo la censura subita dal senato poco prima⁴³³.

In aggiunta, Crasso non mostrava simpatia per Pompeo, mentre Cicerone sosteneva timidamente Lentulo, senza esporsi direttamente contro il triumviro. Tuttavia, anche in questo caso va fatta una considerazione: la frenetica attività politica portava a continui cambi di schieramento, quindi le precedenti considerazioni vanno necessariamente ridimensionate.

Celio si interessò poi per la morte di Tolomeo Aulete, probabilmente, come ha fatto notare Wiseman⁴³⁴, per la riscossione di alcuni crediti che egli aveva nei confronti del sovrano d'Egitto. Ma, anche qui, sembra tutto poco chiaro. Celio non poteva essere certamente un finanziatore di Pompeo, forse avrebbe potuto esserlo stato suo padre, che aveva possedimenti in Africa e che quindi avrebbe potuto aiutare finanziariamente il sovrano esule ad ottenere il riconoscimento sul trono d'Egitto da parte di Roma. Tuttavia, anche queste sembrano nulla più che supposizioni. Come il Cavarzere⁴³⁵, dunque, anche noi riteniamo che il confuso insieme di questi elementi non sia sufficiente per poter confermare il carattere politico della *Pro Celio*; forse aveva ragione lo Stroh nell'affermare che «nella nostra orazione la politica non è il fine, quanto piuttosto il mezzo»⁴³⁶.

⁴³³ Cic. *fam.* 1.5b.1: *Postea quam Pompeius et apud populum a.d. VII Id. Febr., cum pro Milone diceret, clamore convicioque iactatus est in senatuque a Catone aspere et acerbe inimicorum magno silentio est accusatus, visus est mihi vehementer esse perturbatus. Itaque Alexandrina causa, quae nobis adhuc integra est (nihil enim tibi detraxit senatus nisi id quod per eandem religionem dari alteri non potest), videtur ab illo plane esse deposita.*

⁴³⁴ T. P. WISEMAN, *Catullus*, cit., 66 nt. 63.

⁴³⁵ A. CAVARZERE, *La Pro Caelio*, cit., 417.

⁴³⁶ W. STROH, *Taxis*, cit., 245.

BIBLIOGRAFIA

- ALEXANDER M., *The Case for the Prosecution in the Ciceronian Era*, in *Ann Arbor: The University of Michigan Press* II, 2002.
- ALEXANDER M., *Trials in the Late Roman Republic*, Toronto, 1990.
- BALZARINI M., *Cic. pro Tullio e l'editto di Lucullo*, in *Studi in onore di G. Grosso* I, Torino, 1968.
- BARBIERI A., *Le Tabulae Novae ed il Bellum Catilinae*, in *Rivista di cultura classica e medioevale* XXXVI, gennaio-dicembre 1994.
- BAUMAN R. A., *Il 'sovversivismo' di Emilio Lepido*, in *Labeo* XXIV, 1978.
- BAUMAN R. A., *The 'hostis' declaration of 88 and 87 BC*, in *Athenaeum* LI, 1973.
- BERGSON H., *Laughter*, New York, 1900.
- BERNSTEIN A., *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy*, Ithaca-London, 1978.
- BOTTA F., *Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'homicidium in diritto romano classico*, in *Diritto@Storia* III, 2014.
- BRASIELLO U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937.
- BRECHT C. H., *Zum romischen Komitialverfahren*, Monaco, 1939.
- BRUNT P. A., *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford, 1971.
- BURDESE A., *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 1987.
- BURTON P., *The Revolt of Lepidus (Cos. 78 BC) Revisited*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* LXIII, Stuttgart, 2014.
- CAMBRIA C., *La 'quaestio ex lege Pompeia de vi'*, in *Index* XXX, 2002.
- CAROFILIO G., *L'arte del dubbio*, Palermo, 2012.
- CARY M., *Il primo triumvirato*, in *The Cambridge Ancient History* IX, London, 1966.
- CASCIONE C., *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999.
- CAVANNA A., *Il problema delle origini del tentativo nella storia del diritto italiano*, in *Ann. fac. giur. genovese*, 1970.
- CAVARZERE A., *De Teste Fufio. Cicerone e il trattamento dei testimoni nella 'Pro Caelio'*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* CVIII, 1988.
- CAVARZERE A., *La lex Plautia de vi nello specchio deformante della 'Pro Caelio' di Cicerone*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesiano*, Milano, 1988.

- CAVARZERE A., *La Pro Caelio: vent'anni dopo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009.
- CAVARZERE A., *Marco Celio Rufo. Lettere (Cic. fam. I.VIII)*, Brescia, 1983, 37.
- CERAMI P., *Quaesitores ex lege Mamilia, Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» - «funzione giudicante»*, in *Rivista di Diritto Romano* I, 2001.
- CLASSEN C. J., *Ciceros Rede für Caelius*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt* I, Berlin-New York 1973.
- CLOUD D., *The Constitution and Public Criminal law*, in *The Cambridge ancient history* IX, London, 2° ed., 1994.
- CLOUD D., *The Primary Purpose of the lex Cornelia de sicariis*, in *ZSS LXXXVI*, 1969
- CORDERO F., *Procedura penale*, III, Milano, 1995.
- COROY J., *La violence en droit criminel romain*, Paris, 1915.
- COSSA G., *Studi sulla repressione del crimen vis tra tarda Repubblica e Principato*, Siena, 2007.
- COUSIN J., *Cicéron, Discours. Tome XV: Pour Caelius, Sur les provinces consulaires, Pour Balbus, Texte établi et traduit par J.C.*, Paris, 1962.
- COUSIN J., *Lex Lutatia de vi*, in *RHD XXII*, 1943.
- CRAIG C. P., *Form as Argument in Cicero's Speeches: A Study of Dilemma*, Atlanta, 1993.
- CRAIG C. P., *Reason, Resonance, and Dilemma in Cicero's Speech for Caelius*, in *Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric* VII, 1989.
- CRAIG C. P., *Teaching Cicero's Speech for Caelius. What Enquiring Minds Want to Know*, in *CIJ XC*, 1995.
- DAL CORSO S., *Riflessioni sulla struttura del tentativo nella cultura giuridica italiana*, in *Itinerari di diritto penale XCVI*, 2019.
- DE FRANCISCI P., *Storia del Diritto Romano II*, Milano, 1944.
- DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*, III, Napoli, 1973.
- DE SIMONE M., *Il 'proprium quaestionis crimen' e la strategia difensiva di Cicerone*, in *LR IX*, 2020.
- DUFALLO B., *Appius' Indignation: Gossip, Tradition, and Performance in Republican Rome*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXXXI, 2001.
- DYCK A., *Pro Marco Caelio*, Cambridge, 2013.

- EPSTEIN D. F., *Cicero's Testimony at the Bona dea Trial*, in *Classical Philology* LXXXI, 1986.
- FASCIONE L., 'Crimen' e 'quaestio ambitus' nell'età repubblicana. *Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano, 1985.
- FEZZI L., *Il tribuno Clodio*, Roma-Bari, 2008.
- FONTANELLA F., *II VERR. V, 152: Un possibile contributo alla datazione della lex Plautia de re ditu Lepidanorum*, in *Athenaeum – Studi di Letteratura e Storia dell'Antichità* XCII, Università di Pavia, 2004.
- GARCIA MORA F., *Lex Plautia de re ditu Lepidanorum*, in *Florentia Iliberritana: Revista de estudios de antigüedad clásica* III, 1992.
- GAROFALO L., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, 1997.
- GEFFCKEN K. A., *Comedy in the 'Pro Caelio', with an Appendix on the 'In Clodium et Curionem'*, in *Mnemosyne* XXX, Leiden, 1973.
- GENTILE I., *Clodio e Cicerone*, Pisa, 1876.
- GIUFFRÈ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana*, Napoli, 1991.
- GOTOFF H. C., *Cicero's Analysis of the Prosecution Speeches in the 'Pro Caelio'. An Exercise in Practical Criticism*, in *Classical Philology* LXXXI, 1986.
- GREENIDGE A., *Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law*, Oxford, 1894.
- GREENIDGE A., *Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901.
- GRUEN E.S., *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Harvard University, 1968.
- GRUEN E. S., *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London-University of California, 1974.
- HANDS A.R., *The Political Background of the Lex Acilia de Repetundis*, in *Latomus* XXIV, 1965.
- HEINZE R., *Ciceros Rede pro Caelio*, 1925.
- HERNANDEZ TEJERO L., *Notas sobre la lex Licinia de sodaliciis*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* XX-XXI, 2007–2008.
- HINARD F., *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma, 1985.
- HOLLIS A. S., *A Tragic Fragment in Cicero, Pro Caelio 67?*, in *The Classical Quarterly* XLVIII, 1998.

- HOUGH J. N., *The Lex Lutatia and the Lex Plautia de vi*, in *The American Journal of Philology* LI, 1930.
- HUMPERT C., *Wege zur Mannlichkeit im Rom der Spaten Republik: Cicero und die adulescentia seiner Zeit*, Halle, 2001.
- JONES A., *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford, 1972.
- KASER M., *Infamia und ignominia in den romischen Rechtsquellen*, ZSS LXXIII, 1976.
- KLODT C., *Ciceros Rede Pro Rabirio Postumo*, Stuttgart, 1992.
- KUNKEL W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, Monaco, 1962.
- LABRUNA L., *Il console sovversivo, Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 1975.
- LABRUNA L., *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli, 2000.
- LABRUNA L., *Vim fieri veto. Alle radici di un'ideologia*, Napoli, 1971.
- LABRUNA L., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*, Napoli, 1986.
- LACEY W. K., *Clodius and Cicero: a question of dignitas*, in *Antichthon* VIII, 1974.
- LANGE L., *Romische Altertumer*, III, 1871.
- LAURAND L., *Etudes sur le style des discours de Cicéron* III, Paris, 1936-8.
- LEIGH M., *The Pro Caelio and Comedy*, in *Classical Philology* 99, 2004.
- LICANDRO O., *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999.
- LINTOTT A., *P. Clodius Pulcher – 'Felix Catilina?'*, in *Greece & Rome* XIV, ottobre 1967.
- LINTOTT A., *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW* I, 1972.
- LINTOTT A., *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968.
- LOUTSCH C., *L'exorde dans les discours de Cicéron*, in *Latomus. Revue d'études latines* CCXXIV, 1994.
- LUZZATTO M. T., *Lo scandalo dei Retori latini. Contributo alla storia dei rapporti culturali fra Grecia e Roma*, in *Studi Storici* II, 2002.
- MANFREDINI A. D., *De ante acta vita*, in *Per il 70 compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi della facoltà*, Milano, 2009.
- McDERMOTT W. C., *De Lucceiis*, in *Hermes* XCVII, 1969.

- McDERMOTT W. C., ‘*Vettius ille, ille noster index*’, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* LXXX, 1949.
- MOMMSEN T., *Romisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.
- MOREAU P., *Clodiana religio. Un procès politique en 61 avant J.C.*, Paris, 1982.
- NARDUCCI E., *Cicerone. Difesa di Marco Celio*, 17^a ed., Milano, 2019.
- NIPPEL W., *Public Order in Ancient Rome*, Cambridge, 1995.
- NIPPERDY C., *Vorläufige Bemerkungen zu den kleinen Schriften des Tacitus*, Frankfurt, 1860.
- NORDEN E., *Aus Ciceros Werkstatt*, in *Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften* I-II, Berlino, 1913.
- PACITTI G., “*Cicerone al processo di M. Celio Rufo*”, in *Atti del I Congresso internazionale di Studi Ciceroniani*, II, Roma, Centro di studi ciceroniani 1961.
- PAULUS G., voce ‘*Publicatio bonorum*’, in *DNP X*, Stuttgart-München, 2001.
- PELLOSO C., *Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, in *SDHI* LXXXII, 2016.
- PERELLI L., *Il movimento popolare nell’ultimo secolo della Repubblica*, Torino, 1982.
- PINZONE A., *La cura annonae di Pompeo e l’introduzione dello stipendium in Sicilia*, in *Messana. Rassegna di studi filologici, linguistici e storici* III, 1990.
- PUGLIESE G., *Appunti sui limiti dell’‘imperium’ nella repressione penale*, Torino, 1939.
- PUGLIESE G., *La prova nel processo romano classico*, in *Jus* XI, 1960.
- RASCHIERI A. A., *Il lessico retorico latino delle partes orationis tra sincronia e diacronia*, in *Pallas* CIII, 2017.
- RAWSON E., *More on the ‘clientelae’ of the Patrician Claudii*, in *Historia* XXVI, 1977.
- REIN W., *Das Criminalrecht der Römer: von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig, 1844.
- REDUZZI F., *Il concetto di vis tra diritto privato e repressione criminale*, in *Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna* LV, 2021.
- RIGGSBY A. M., *Crime and Community in Ciceronian Rome*, University of Texas, 1999.
- RIZZELLI G., *Lex Iulia de adulteriis: studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce, 1997.
- ROBINSON O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore: The Johns Hopkins University, 1995.

- ROTONDI G., *'Leges publicae populi Romani': elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, in *Enc. giur.*, Milano, 1912.
- RUGGERI C. R., *La rilevanza dell'anteacta vita nell'esperienza processuale romana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* LX, 2017.
- SALZMAN M., *Cicero, the Megalenses and the Defense of Caelius*, in *The American Journal of Philology* CIII, 1982.
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998.
- SCHIAVONE A., *La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno*, Roma-Bari, 1998.
- SCHISAS P., *Offenses against the State in Roman Law*, London: University of London, 1926.
- SCOGNAMIGLIO M., *Lucio Vettio e i limiti alla carcerazione preventiva*, in *Rivista di Diritto Romano*, XVIII, 2018.
- SCONFIENZA R., *L'egitto tolemaico e la guerra. Parte seconda, 246-31 a.C.*, in *Armi antiche. Bollettino dell'Accademia di San Marignano*, a cura di G. DONDI, Torino, 2010.
- SHACKLETON BAILEY D. R., *Onomasticon to Cicero's Speeches*, Stuttgart, 1995.
- SHACKLETON BAILEY D. R., *The Roman Nobility in the Second Civil War*, in *Classical Quarterly* X, 1960.
- SIANI-DAVIES M., *Ptolemy XII and the Romans*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte* XLVI, 1997.
- SKINNER M.B., *Clodia Metelli, The Tribune's Sister*, Oxford University, 2011.
- STECK U., *Der Zeugenbeweis in den Gerichtsreden Ciceros*, Francoforte, 2009.
- STOCKTON D., *Cicero, a Political Biography*, Oxford, 1971.
- STROH W., *Taxis und Taktik*, Stuttgart, 1975.
- TATUM W. J., *The patrician tribune Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1999.
- TAYLOR L. R., *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley, 1949.
- TAYLOR L. R., *The Date and the Meaning of the Vettius Affair*, in *Historia* I, 1950.
- THOMAS Y., *Droit Domestique et droit politique à Rome*, in *MEFRA* XCIV, 1982.
- VENTURINI C., *L'esilio di Cicerone tra diritto e compromesso politico*, in *Atti del XIII Colloquium Tullianum*, Firenze, 2009.
- VENTURINI C., *L'orazione Pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo* V, Milano, 1984.

- VENTURINI C., '*Quaestio extra ordinem*', in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996.
- VERVAET F. J., *No Grain of Salt. Casting a New Light on Pompeius' cura annonae*, in *Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie* CXLVIII, 2020.
- VITZTHUM W., *Untersuchungen zum materiellen Inhalt der 'Lex Plautia' und 'Lex Julia de vi'*, Munchen, 1966.
- VOLPONI M., *M. Celio Rufo 'ingeniose nequam'*, Milano, 1970.
- WATSON A., *Law Making in the Later Roman Republic*, Oxford, 1974.
- WEIHMAYR P. W., *Ueber lex Plautia de vi und lex Lutatia*, Augsburg, 1888.
- WILSON A. J. N., *Emigration from Italy in the republican age of Rome*, Manchester, 1996.
- WISEMAN T., *New Men in the Roman Senate 139 B.C. - A.D. 14*, Oxford, 1971.
- WISEMAN T., *Roman Political Life, 90 B.C.-A.D. 69.*, University of Exeter, 1985.
- ZECCHINI G., *Dal dibattito politico alle polemiche storiografiche*, in *Aevum*, gennaio-aprile 1979.
- ZUMPT A., *Kriminalrecht*, I, 1865.

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE

Ulp. 68 *ad ed.* 48.6.10.2: 91 nt.
345

FONTI GIUSTINIANEE

*Collatio legum Mosaicarum et
Romanarum*

Institutiones Iustiniani Augusti

1.13.1: 49 nt. 155

Ulp. 7 *de off. proc.* 1.3.1: 73 nt.
271

2.6.2: 81 nt. 305

Digesta

Gai Institutiones

2.45: 81 nt. 305

22.5.6: 104 nt. 397

Paul. 38 *ad ed.* D. 26.1.1 pr.: 49
nt. 156

Pauli Sententiae

5.23.1: 83 nt. 312

41.3.33.2: 81 nt. 305

5.26.1: 91 nt. 347

43. 17. 1 pr: 49 nt. 158

26.3: 93 nt. 358; 359

Marcian. 14 inst. 48.6.1: 93 nt.
356

2.26.14: 92 nt. 350

Marcian. 14 inst. 48.6.3: 93 nt.
357

FONTI LETTERARIE

Marcian. 14 inst. 48.6.3.1: 93
nt. 358

Appianus

Bella Civilia

Marcian. 14 inst. 48.6.3.2: 93
nt. 359

1.99: 8 nt. 9

1.100: 8 nt. 9

Marcian. 14 inst. 48.6.3.6: 93
nt. 360

Asconius Pedianus

Pro Milone

Ulp. 8 *de off. proc.* 48.6.7: 91
nt. 346

36: 95 nt. 362; 96 nt. 369; 97 nt.

Ulp. 68 *ad ed.* 48.6.10 pr: 93 nt.
361

372

37: 65 nt. 231

38: 96 nt. 370

44: 98 nt. 376

47: 79 nt. 290

48-49: 68 nt. 245

49: 79 nt. 291; 292

55: 68 nt. 245

Aulus Gellius

Noctes Atticae

13.14.4: 8 nt. 9

Caesar

Bellum Civile

3.22: 24 nt. 59

Cicero

Ad Atticum

1.12.3: 27 nt. 68

2.1.6: 18 nt. 42

2.24.2: 64 nt. 228

2.24.3-4: 64 nt. 225; 229; 79 nt.

292; 293

2.5.1.: 19 nt. 45

3.2; 3.4: 16 nt. 33

4.12: 66 nt. 235

4.3.2-3: 65 nt. 234

Ad familiares

1.5b.1: 113 nt. 433

1.9.7: 65 nt. 232

8.14: 23 nt. 57

Ad Quintum fratrem

2.1.1-3: 65 nt. 234

2.3.1-2: 66 nt. 235

2.3.5: 42 nt. 120; 66 nt. 240

2.4.6: 66 nt. 238

2.5.4: 66 nt. 235

Brutus

85: 51 nt. 164

89-90: 71 nt. 259

De haruspicum responso

7.15: 65 nt. 234

8.15: 79 nt. 296

34: 19 nt. 47

56: 66 nt. 235

De inventione

2.37: 38 nt. 103

2.53: 75 nt. 278

2.58-59: 69 nt. 249

De legibus

3.18.42: 50 nt. 160

De oratore

1.227-228: 71 nt. 259

2.318: 37 nt. 96

De republica

1.38.59: 102 nt. 388

In Pisonem

4: 15 nt. 29

In Vatinius testem

2.5: 55 nt. 183

14.34: 79 nt. 291; 295

17.40: 66 nt. 235; 79 nt. 293

24-26: 64 nt. 225

In Verrem

1.12: 42 nt. 121

1.13.37: 8 nt. 10

2.43: 42 nt. 121

Philippicae

1.9.21: 89 nt. 336

1.9.23: 88 nt. 334; 89 nt. 337

13.3.5: 89 nt. 337

Pro Aulo Cluentio Habito

8.25: 42 nt. 121

54.148: 74 nt. 273

147: 73 nt. 268; 78 nt. 286

Pro Caelio

1.1: 5 nt. 3; 45 nt. 138; 57 nt.

193; 60 nt. 206; 61 nt. 212; 80

nt. 301

1.2: 37 nt. 94; 45 nt. 138

2.3: 41 nt. 117

2.5: 41 nt. 117

3.6: 40 nt. 112; 114; 41 nt. 117;

102 nt. 389

3.7: 60 nt. 207

4.10: 60 nt. 208; 41 nt. 117

7.16: 42 nt. 119

7.17: 42 nt. 119; 122

8.19: 43 nt. 124; 126; 80 nt. 302

8.20: 43 nt. 127; 104 nt. 394

9.20: 45 nt. 137

9.21: 60 nt. 209; 104 nt. 393

9.22: 39 nt. 109; 60 nt. 209; 103

nt. 390

10.23: 44 nt. 130

10.25: 44 nt. 132

11.26: 104 nt. 395

11.27: 29 nt. 73

12.28: 39 nt. 107; 60 nt. 208

12.30: 60 nt. 208

13.30: 41 nt. 116; 44 nt. 132; 45

nt. 139

13.31: 100 nt. 382

14.34: 46 nt. 143

15.36: 33 nt. 86

20.50: 46 nt. 147

21.51: 79 nt. 290; 81 nt. 309; 82

nt. 310; 84 nt. 313

21.52: 101 nt. 384

22.54: 106 nt. 407

22.55: 60 nt. 210; 106 nt. 46

23.55: 101 nt. 383

23.56: 84 nt. 314; 315

23.58: 47 nt. 150

23-24.51: 19 nt. 46

24.58: 85 nt. 317; 318

25.61: 85 nt. 319; 107 nt. 413

25.62: 29 nt. 77; 85 nt. 320

26.63: 85 nt. 321; 86 nt. 322

27.64: 86 nt. 323; 107 nt. 416

27.65: 45 nt. 141; 86 nt. 324

28.66: 86 nt. 325; 103 nt. 391

28.67: 46 nt. 142; 105 nt. 403;

107 nt. 414

29.69: 100 nt. 381

29.70: 5 nt. 4; 53 nt. 169; 54 nt.

180; 57 nt. 194; 58 nt. 197; 59

nt. 203

30.71-72: 76 nt. 282; 79 nt. 297

30.73: 21 nt. 54

32.78: 58 nt. 201; 66 nt. 236; 79
nt. 291

Pro domo sua

20: 18 nt. 41

21.54: 65 nt. 233

Pro Milone

13: 97 nt. 374

14.38: 65 nt. 233

27.73-74: 65 nt. 233

32.87: 65 nt. 234; 79 nt. 296

37: 26 nt. 65

Pro Murena

19.40: 8 nt. 10.

25.51: 11 nt. 20

Pro Plancio

16.38: 42 nt. 121

Pro Rabirio Postumo

4: 19 nt. 44

Pro Roscio Amerino

10.28: 69 nt. 250

15.42: 69 nt. 252

21.59: 69 nt. 251

Pro Scauro

15: 104 nt. 401

Pro Sestio

2.5: 67 nt. 242

25: 15 nt. 30

34.54: 65 nt. 234; 79 nt. 296

35.75-76: 65 nt. 233; 66 nt. 240;

79 nt. 291; 81 nt. 303

36.76: 79 nt. 291; 80 nt. 301

36.77: 66 nt. 240

36.77-78: 65 nt. 233; 79 nt. 290;
293

37.80: 66 nt. 240

39.84: 65 nt. 234; 67 nt. 244; 79
nt. 290; 291; 293; 294; 295; 296

39.85: 65 nt. 233

42.90: 66 nt. 240

42.91: 50 nt. 160

42.92: 67 nt. 243

44.95: 65 nt. 233; 66 nt. 235; 79
nt. 291; 293

Pro Sulla

2.6: 61 nt. 213

4.11: 62 nt. 220

4.13: 62 nt. 219

13.36-37: 63 nt. 221

19.54: 63 nt. 221; 79 nt. 293

19.56: 63 nt. 221

19.58: 63 nt. 222

19.58-59: 79 nt. 294

21.60: 63 nt. 221; 79 nt. 293;
295

22.63: 63 nt. 223

24.69: 62 nt. 218

Dio Cassius

Historiae romanae

18.1: 66 nt. 235

36.24.3: 55 nt. 184

37.31.3: 61 nt. 213

38.14.4.: 15 nt. 31

38.30: 65 nt. 231

39.13.1: 19 nt. 46
39.14.3-4: 81 nt. 308
39.3: 55 nt. 184
39.8.1: 66 nt. 235
44.47.4: 52 nt. 167

Granius Licinianus

Historiae

36.35: 10 nt. 15

Plutarchus

Vitae parallelae

Caesar

9.6: 26 nt. 67

10.5: 26 nt. 67

10.9: 27 nt. 69

Cicero

26.6: 31 nt. 82

29.1: 26 nt. 64

29.3-4: 28 nt. 71

Pompeius

25.4: 55 nt. 184

48.7: 66 nt. 235

49: 65 nt. 231

Sulla

33: 8 nt. 9

Quintilianus

Institutio oratoria

4.1.31-39: 37 nt. 95

4.2.27: 5 nt. 4; 38 nt. 101

4.2.70; 44 nt. 133

4.3.15: 44 nt. 133

4.4.8: 55 nt. 183

5.7.12: 108 nt. 417

5.8.1: 102 nt. 386; 104 nt. 401

5.10.28: 38 nt. 101

5.13: 55 nt. 183

7.1.12: 38 nt. 101

7.2.33-34: 38 nt. 101

8.4.28: 44 nt. 133

9.2.33: 39 nt. 106

9.2.39: 37 nt. 95

10.1.115: 24 nt. 61

11.1.51: 5 nt. 4

Rhetorica ad C. Herennium

2.11: 105 nt. 402

Sallustius

Catilinae coniuratio

17.3: 61 nt. 213

27.2: 62 nt. 215; 79 nt. 281;

290; 291; 292

31: 55 nt. 186

31.4: 61 nt. 214

55.5-6: 11 nt. 21; 12 nt. 22

Scholia Bobiensia (Stangl)

34: 65 nt. 232

112: 97 nt. 375

Scholia Gronoviana (Stangl)

323: 97 nt. 375

Suetonius

De grammaticis et rhetoribus

26.2: 29 nt. 75

Divus Iulius

5: 52 nt. 167

20.4: 64 nt. 225; 228

42.5: 88 nt. 330

Tacitus

Annales

12.23: 8 nt. 9